

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

631^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

CONGEDI	Pag. 29371	
DISEGNI DI LEGGE:		
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2213 e 2213-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):		
ALBERTI	29413, 29444	
BARBARO	29444	
Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>	29424	
	e <i>passim</i>	
MAMMUCARI	29411, 29443	
VALENZI	29405, 29443	
VALMARANA, <i>relatore</i>	29414 e <i>passim</i>	
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE:		
« Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » (2125-Urgenza), <i>d'iniziativa dei</i>		
		<i>deputati Beltrame ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri</i> (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):
BARBARO	Pag. 29394	
BERGAMASCO	29373, 29380	
CROLLALANZA	29375	
FERRETTI, <i>relatore di minoranza</i>	29395	
FRANZA	29377, 29402	
MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	29383 e <i>passim</i>	
NENCIONI	29372 e <i>passim</i>	
PAGNI, <i>relatore</i>	29380 e <i>passim</i>	
PELEGRINI	29377	
SOLARI	29379	
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI:		
Per lo svolgimento:		
		Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>
		PIASENTI

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore De Luca Angelo, per giorni 24.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » (2125-Urgenza), d'iniziativa dei deputati Beltrami ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia », di iniziativa dei deputati Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Dobbiamo esaminare l'articolo 5. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Art. 5.

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;

2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5) ordinamento e circoscrizione dei comuni;

6) istituzione pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

PRESIDENTE. I senatori Franza, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire la prima parte dell'articolo con la seguente: « La Regione non può dettare norme, se non in seguito a leggi quadro emanate dallo Stato, sulle seguenti materie: ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è chiaro nella sua formulazione e non avrebbe bisogno di una illustrazione se non avesse contro l'opinione del relatore il quale ha sostenuto, anche in Commissione, che al di fuori di leggi quadro, per l'articolo 5, la Regione può emettere delle norme.

Onorevole Ministro, questo è un errore, che risulta chiaro anche da decisioni del Parlamento. Come ella sa, agli articoli 4, 5 e 6 si stabilisce la cosiddetta potestà legislativa della Regione, con questa differenza: nell'articolo 4 è una potestà primaria; nell'articolo 5 si stabilisce la cosiddetta potestà normativa ripartita, chiamata anche concorrente; nell'articolo 6 si stabilisce la potestà legislativa regolamentare.

Ora, per le Regioni a statuto ordinario, all'articolo 117 della Costituzione è prevista

non la potestà legislativa primaria ma esclusivamente la potestà legislativa concorrente o ripartita, e già questa norma ha avuto esecuzione nella legge del 1953, n. 62, che all'articolo 9 lo stabilisce in modo chiaro, in attuazione della volontà dei costituenti (e d'altra parte non poteva essere diversamente, altrimenti noi vorremmo domandare quale differenza vi è tra la potestà legislativa di cui all'articolo 4 e quella di cui all'articolo 5); se non vi fosse questa necessità dell'approvazione da parte dello Stato di una legge quadro non si comprenderebbe la diversità della legislazione primaria rispetto alla legislazione ripartita o concorrente.

Difatti il Parlamento, approvando l'articolo 9 della legge del 1953, n. 62, ha stabilito: « Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, se non sono state preventivamente emante, ai sensi della disposizione transitoria nona della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Non posso dire che questa norma dia una interpretazione della norma costituzionale, ma mi pare che fissi questo principio dinamico per cui la differenza tra la potestà legislativa primaria e quella ripartita consiste proprio non nel rapporto tra legge e regolamento, ma nella dipendenza della potestà da una cosiddetta legge quadro approvata da parte dello Stato.

Mi pare che la questione sia molto semplice così come prospettata. Inoltre è anche nelle premesse, nel primo comma dell'articolo 5, la riprova di questa, che non vuol essere una tesi, ma è una realtà-legislativa: « Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 e in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, ... »; ecco come la stessa norma proposta dispone la necessità di una legge quadro dello Stato nelle singole materie.

Solo così si comprende il significato della norma e la differenza tra la legislazione primaria e la legislazione ripartita. Ora, per evitare gli inconvenienti che si sono avuti in tutti questi anni con le Regioni a statuto speciale, potremmo adesso fare tesoro dell'esperienza, della dottrina e della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Pertanto l'emendamento, in armonia con l'articolo 9 della legge n. 62 del 1963, stabilisce in modo chiaro: « La Regione non può dettare norme, se non in seguito a leggi quadro emanate dallo Stato, sulle seguenti materie: ».

Come si differenzia onorevole Ministro la potestà normativa di cui all'articolo 5 da quella di cui all'articolo 6? L'articolo 6 prevede la legislazione integrativa, che ha carattere di regolamento: la Regione, attraverso una potestà legislativa regolamentare può dettare norme particolari nell'ambito della legge statale. Per quanto concerne l'articolo 5, invece, la cosa è diversa, perchè vi è produzione di norme giuridiche nuove che riflettono situazioni nell'ambito della legge quadro, però concorrenti con la legislazione statale.

Voce dal centro: Lo sanno tutti!

N E N C I O N I . Lo sanno tutti meno il relatore; ad ogni modo è bene che noi si stabilisca questo principio.

Vi sono poi delle incongruenze al numero 3, su cui noi abbiamo presentato un altro emendamento che verrà svolto non da me, ma da un altro componente del nostro Gruppo. Ora, al punto 3): « istituzione di tributi regionali previsti nell'articolo 51; » abbiamo proposto di sopprimere questa espressione, cioè questo riferimento ad un articolo successivo, e vi è una ragione precisa in quanto l'articolo 51 fa parte di un gruppo di norme che non sono norme costituzionali e possono essere modificate con legge ordinaria. Ora, prospettiamoci l'ipotesi che una delle norme del gruppo di disposizioni cui appartiene l'articolo 51 venga in prosieguo modificata; allora, la norma di cui al n. 3) dell'articolo 5, che è norma costituzionale, rimarrebbe valida nella sua in-

terezza perchè non si approva un disegno di legge costituzionale diretto a sopprimere l'espressione « prevista nell'articolo 51 ». Ecco la necessità di adoperare l'espressione prevista nell'articolo 117 della Costituzione, cioè l'espressione semplice, senza riferimenti (« disciplina del referendum », « istituzione di tributi », « disciplina dei controlli ») o almeno senza i riferimenti a quegli istituti che possono essere modificati con legge ordinaria. In caso diverso daremmo forza costituzionale a questa norma, che non sarebbe suscettibile di modificazioni in sede di legislazione ordinaria.

P R E S I D E N T E . I senatori Battaglia, Bergamasco, Venditti e Dardanelli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire la prima parte dell'articolo 5 con la seguente:

« Salvo i limiti stabiliti dall'articolo 4, la Regione può deliberare leggi sulle seguenti materie dopo che lo Stato, su ciascuna di esse, ha emanato proprie leggi contenenti i principi generali a cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O . L'articolo 5 in esame disciplina la competenza legislativa regionale cosiddetta concorrente, o ripartita, o secondaria; quella competenza cioè che, per l'articolo 117 della Costituzione, è riservata alle Regioni a statuto ordinario. Siffatta competenza ha già ricevuto una definizione dal legislatore nell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; tale definizione è in termini diversi da quelli piuttosto vaghi ed anche ineleganti di cui alla disposizione proposta nel disegno di legge in esame.

La Commissione sulle Regioni, presieduta dal senatore Tupini, ha riconosciuto l'esatta rispondenza della ricordata formula legislativa al pensiero del costituente, e noi vorremmo appunto che, nel preambolo di questo articolo, fosse adottata precisamente quella formula. Tale formula precisava poi anche che « in materia di circo-

scrizioni comunali, fiere e mercati, istituzioni artigiane e professionali, musei e biblioteche, il Consiglio regionale può emanare leggi nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, anche prima dell'emanazione della legge della Repubblica ». Come si vede, con questa eccezione, si sottolinea la regola per cui la Regione non può emanare norme finchè non esistono, per ciascuna materia, le cosiddette leggi cornice contenenti i principi fondamentali previsti dall'articolo 117; leggi che il Parlamento dovrà emanare, dice la relazione Tupini, e che non possono andare confuse coi principi generali desunti dalle leggi esistenti. Sembra pertanto piuttosto arrischiata l'affermazione del relatore alla Camera, secondo la quale non si può affermare che la legislazione regionale sia vincolata alla previa emanazione delle norme, poichè in questo caso non esisterebbe più legislazione concorrente.

È vero che in proposito si è avuta una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ma tale fatto dovrà precisamente indurre a meglio chiarire la norma, così come ha riconosciuto alla Camera anche il Governo, e per esso il ministro Codacci Pisanelli, il quale, osservando che si trattava di una materia per la quale si sono avuti ricorsi di fronte alla Corte costituzionale, ricordati i principi enunciati nelle motivazioni di quelle sentenze, aveva ritenuto opportuno accettare l'emendamento allora presentato dall'onorevole Bozzi, identico a quello da noi ora qui presentato.

P R E S I D E N T E . Avverto che sull'articolo 5 sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

« Al n. 1), *sopprimere le parole: " in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo " ».*

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al n. 2), *sopprimere le parole: " previsto negli articoli 7 e 33 " ».*

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al n. 3), *sopprimere le parole: " prevista nell'articolo 51 " ».*

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al n. 5), *sopprimere le parole: " ordinamento e " ».*

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al n. 7), *dopo le parole " pubblici di " aggiungere l'altra " esclusivo " ».*

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al n. 7), *sopprimere le parole: " ed assunzione di tali servizi " ».*

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« *Sopprimere il n. 8) »;*

« *In via subordinata, dopo la parola " rurali " cancellare il punto e virgola ed aggiungere la parola " e " ».*

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« Al n. 8) *sopprimere le parole: " delle Casse di risparmio, delle Casse rurali " ».*

BATTAGLIA, BERGAMASCO, VENDITTI,
DARDANELLI;

« *Sostituire il testo del n. 10) con il seguente: " 10) disciplina della utilizzazione delle miniere " ».*

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« Al n. 11), *sostituire le parole: " non riguardanti opere a carico dello Stato " con le altre " per opere non a carico dello Stato e di competenza regionale " ».*

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« Al n. 14), premettere le parole: " concessione ed " ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al n. 15), sopprimere le parole: " assistenza scolastica " ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al n. 17), sopprimere le parole: « compresa la vigilanza sulle cooperative " ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Sopprimere il n. 20) ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Sopprimere il n. 22) ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Dopo il numero 22), aggiungere il seguente:

"22-bis) stato giuridico ed economico del personale addetto agli uffici ed agli enti dipendenti dalla Regione " ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI.

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche sull'articolo 5 desidero fare una serie di osservazioni a sostegno degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, e comincio dal paragrafo settimo che riguarda la disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e la loro eventuale assunzione. Noi riteniamo che sia opportuno eliminare la parte terminale di tale paragrafo che si riferisce all'assunzione di tali servizi.

Questo emendamento risponde al nostro orientamento in materia. Consideriamo, infatti, che soltanto in casi eccezionali lo Stato, e domani la Regione, possano assume-

re determinati servizi, che normalmente è bene che siano, invece, eserciti dall'iniziativa privata. In armonia, quindi, con i nostri principi, proponiamo di limitare la competenza della Regione semplicemente alla disciplina dei servizi pubblici, sopprimendo la parte relativa alla loro assunzione.

Passando al comma decimo che tratta delle cave e delle torbiere, dirò che alla dizione prevista dalla legge, noi riteniamo conveniente sostituire l'altra « disciplina della utilizzazione delle miniere ».

Per quanto riguarda questo settore devo poi rilevare, segnalando la stranezza della cosa al Ministro perchè dia chiarimenti, che mentre lo Stato ritiene di largheggiare nella concessione alla Regione di potestà legislative sia primarie che secondarie ed integrative, pur essendo oramai alla vigilia dell'istituzione della Regione speciale, dimostra una ingiustificabile fretta nel rinnovare la concessione, che sta per scadere, ad una società francese, la quale sfrutta largamente nel Friuli una miniera. Sarebbe invece logico che tale rinnovo fosse riservato alla competenza della Regione.

Io attendo dall'onorevole Ministro una conferma o una smentita a quanto da me segnalato: comunque gli sarò grato di qualsiasi informazione voglia fornire al riguardo.

Passando al paragrafo quattordicesimo, che tratta dell'utilizzazione delle acque pubbliche, escluse però le grandi derivazioni, devo far presente che per tale materia bisogna andare molto cauti. Innanzi tutto noi pensiamo che si debba far precedere la parola « concessione » a quella « utilizzazione » di acque pubbliche, ed in tal senso proponiamo un apposito emendamento. Voglio poi richiamare l'attenzione del Ministro e dei colleghi su un aspetto molto importante del problema.

Il disegno di legge esclude giustamente dalla competenza della Regione le grandi derivazioni, riservandole unicamente allo Stato. Però mentre si attribuisce, e sembra che si tratti di una cosa di lieve portata, alla Regione la possibilità di concedere solo le piccole derivazioni, si mostra di ignorare che, in base alla legge del 1933 — leg-

le che porta la mia firma — la concessione delle acque pubbliche, con una riforma di vasta portata sul vecchio ordinamento, è stata concepita nel senso che le utilizzazioni minori, quando si tratta di sfruttare nel modo più organico la portata di un corso d'acqua, se già esistono, vengono assorbite dalla concessionaria delle utilizzazioni maggiori, con l'obbligo a questa di indennizzare o in natura o in danaro coloro che già ne erano i concessionari. Ebbene, finchè la materia è tutta regolata, come avviene oggi, dallo Stato, cioè dal Ministero dei lavori pubblici, la cosa diventa agevole e quasi automatica; con la divisione invece delle competenze tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione, diventerà certamente complicata l'osservanza della norma della legge del 1933, norma che non vi è motivo di modificare.

Ecco perchè noi, in considerazione degli inconvenienti che possono derivare, sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea e del Ministro l'opportunità di limitare alla sola potestà integrativa, prevista dall'articolo 6, tale materia.

Qualche collega potrebbe osservare: è strano che voi che, durante la discussione generale, vi siete dichiarati contro l'istituto della Regione, vi preoccupiate ora tanto di emendare la legge. Ce ne preoccupiamo perchè non avendo ottenuto ciò che in via principale chiedevamo, cioè il non passaggio agli articoli della legge, allorchè è risultato che invece essa trova la maggioranza favorevole all'approvazione, abbiamo ritenuto nostro dovere di buoni legislatori di contribuire a fare in modo che, per lo meno, venga migliorata.

Per concludere in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, desidero far presente che la concessione di tale potestà alla Regione appare tanto più inopportuna, ove si consideri che attualmente è in discussione dinanzi al Parlamento la legge con la quale si cerca di procedere alla nazionalizzazione delle imprese elettriche, destinata a far passare nelle mani dello Stato, non soltanto la produzione e distribuzione delle fonti energetiche gestite dall'iniziativa pri-

vata, ma anche quelle delle imprese municipalizzate. È dunque saggio evitare interferenze ed eventuali conflitti di competenza, anche se per derimerli vi è la Corte costituzionale.

E passiamo al paragrafo diciassettesimo. Qui si parla di vigilanza sulle cooperative, oltre che di cooperazione. È da osservare al riguardo che, finchè si tratta di demandare alla Regione il compito di regolamentare lo sviluppo della cooperazione, non vi è nulla da obiettare. Invece, per quanto riguarda la vigilanza sulle cooperative, non va dimenticato che oggi tale vigilanza è di spettanza del Ministero dell'industria e commercio, per le cooperative senza contributo dello Stato; mentre per quelle edilizie sovvenzionate viene attuata dal Ministro dei lavori pubblici, presso il quale, inoltre, funziona come organo giurisdizionale, la Commissione di vigilanza che, da quando è stata istituita, ha creato una vera giurisprudenza in materia, in relazione ai ricorsi che, con una certa frequenza, giungono al Ministero da parte degli interessati.

Ciò stante, affidando alla Regione anche la competenza di vigilanza sulle cooperative, si correrebbe il rischio di avere una giurisprudenza difforme. La Regione, infatti, potrebbe largheggiare o avere criteri più restrittivi rispetto alla Commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il paragrafo ventesimo, che tratta dei servizi antincendi, ne proponiamo la soppressione ed il trasferimento di competenza all'articolo 4.

Il Corpo antincendi è regolato, come i colleghi sanno, su un piano nazionale, sia dal punto di vista amministrativo, che quello disciplinare e tecnico, dal Ministero dell'interno. Sembra quindi quanto mai inopportuno intaccarne l'attuale organicità, con l'affidare compiti di potestà legislativa nella materia alla Regione. Si dice: la Regione non farebbe niente che sia in contrasto con le leggi e gli orientamenti dello Stato e l'attuale funzionamento del Corpo. Ebbene, se si tratta di un'attività solamente integrativa e di regolamentazione, a più forte ragione è logico trasferirne la competenza dall'articolo 5 all'articolo 6.

Le stesse considerazioni valgono per le opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, di cui al numero 22. Abbiamo già visto, in occasione dell'ultimo doloroso terremoto, che si è abbattuto su una regione che purtroppo ne è spesso colpita, come l'aver ignorato le norme che regolavano la vecchia legge del 1926, che accentrava nelle mani del Ministro dei lavori pubblici tutte le leve di comando, onde assicurare un'unica direzione, in caso di pubbliche calamità, abbia portato notevoli inconvenienti, nonostante lo slancio che, anche in questa occasione, si è verificato da parte sia dei titolari del predetto Ministero e di quello dell'Interno, che della Croce Rossa e di quanti altri hanno concorso a portare soccorso e solidarietà alle popolazioni. L'aver ignorato quella legge, che per altro non è stata mai abrogata, è stato un errore, che è da augurarsi non si ripeta in avvenire. Se disgraziatamente in un domani, nel Friuli o nella Venezia Giulia, si dovesse abbattere una calamità, come quella che si è recentemente verificata in Irpinia, il Ministro dei lavori pubblici non se ne starà certo con le braccia conserte, anche se la legge del 1926 dovesse essere ancora ignorata, e quindi dovrà intervenire per lo meno per quella parte che si riferisce alle opere di ricostruzione. Ed allora, se si sono verificati già, nella suddetta circostanza, degli inconvenienti quando la competenza era divisa fra due Ministeri, è purtroppo da prevedere che inconvenienti ancora maggiori si verificherebbero allorchè ad interferire vi fosse anche l'Ente Regione.

È opportuno quindi che anche questa competenza sia trasferita all'articolo 6, come da noi proposto per i servizi antincendi, perchè in tal modo essa assumerà carattere di regolamentazione e non di potestà concorrente con quella dello Stato, come previsto dall'articolo 5.

P E L L E G R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N I . Signor Presidente, come già abbiamo detto durante la discussione generale, noi approviamo il testo della legge e conseguentemente anche l'articolo 5 così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Però, pur dando questo voto di approvazione, riteniamo necessario richiamare l'attenzione del Governo sul punto 10, che riguarda le miniere, cave e torbiere, in particolare in rapporto ad una situazione che si sta determinando nel Friuli in legame al rinnovo della concessione della miniera di Cave del Predil, che è stata concessa, e si pensa di voler rinnovare la concessione, alla « Pertusola ». Vorremmo sottolineare la necessità che nel momento in cui si attribuiscono giustamente alla Regione delle potestà particolari in rapporto alle miniere, col rinnovo della concessione non venissero intaccati da nessun punto di vista quelli che sono i diritti della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia, in modo particolare e specifico per quanto riguarda la miniera del Predil.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Signor Presidente, il collega Crollalanza ha illustrato gli emendamenti ai punti 7, 10, 14, 15, 17, 20 e 22, ma non si è occupato degli emendamenti ai punti 1, 2, 3 e 5.

Il primo dei nostri emendamenti, quello relativo al numero 1) dell'articolo 5, propone la soppressione della parole: « in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo ». Questo numero 1) dell'articolo 5 riguarda la indizione delle elezioni da parte del Consiglio regionale. La soppressione da noi proposta va inquadrata nelle considerazioni di ordine generale da noi fatte sulla questione elettorale. Noi abbiamo sostenuto che ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione la competenza per il sistema elettorale e per la indizione delle elezioni è demandata allo Stato. Infatti l'articolo 122 afferma che si provvede con

legge della Repubblica. Noi abbiamo anche detto che è opportuno un collegamento nel sistema elettorale tra tutte le Regioni perchè ciascuna Regione abbia una rappresentanza con equilibrio di forze politiche non diverso da quello di tutte le altre Regioni, ed in modo da armonizzare la rappresentanza regionale con la rappresentanza nazionale. Ciò al fine di consentire la salvaguardia del principio di unità e indivisibilità legislativa. Infatti si intende bene che, quando in una Regione ci dovesse essere una rappresentanza non conforme a quella nazionale, si potrebbe assistere al fenomeno di una legislazione totalmente difforme perchè improntata a direttive e principi diversi. La Costituzione, ponendo nell'articolo 122 certi limiti, ha voluto proprio creare questa armonizzazione della legislazione attraverso l'armonizzazione della rappresentanza delle Regioni e del Parlamento nazionale.

Quando invece noi, con questa disposizione, diamo un potere particolare alla Regione, veniamo a sconvolgere tutto l'ordinamento predisposto dalla Costituzione. Pensiamo perciò che le attribuzioni demandate ai Consigli regionali debbano essere limitate solo ai casi di cui all'articolo 126 della Costituzione, quando cioè subentri un'amministrazione straordinaria la quale debba indire le elezioni entro tre o sei mesi, ma sempre nel quadro della legislazione prevista con legge nazionale.

Secondo punto, disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33. Abbiamo chiesto la soppressione delle parole « previsto negli articoli 7 e 33 » perchè con questi articoli si fissano norme per il *referendum* ed abbiamo l'assurdo che con gli statuti regionali già vengono emanate norme vincolanti per il *referendum* regionale, mentre non sappiamo, sul piano nazionale, quale sarà il sistema che verrà adottato. Così operando diamo una prevalenza alla legislazione regionale rispetto a quella nazionale e sarà lo Stato nazionale che dovrà poi adeguare la propria legislazione a quella regionale perchè le Regioni avranno già titolo per legiferare sul *referendum*. Gli inconve-

nienti possono essere veramente rilevanti, anche sul piano della valutazione del voto singolo, perchè c'è tutta una tendenza diretta a mettere in essere un fattore nuovo: l'importanza cioè del voto per nucleo familiare. Al *referendum*, è la popolazione che esprime il voto; ma poichè il voto può essere espresso solo dai cittadini che abbiano raggiunto una certa età e posseggano certi requisiti, ne deriva che il voto è svincolato dalla consistenza del nucleo familiare, per cui il *referendum* non registra una rappresentanza di popolazione. In tal modo si dà prevalenza al voto dell'isolato cittadino, il quale esprime così interessi propri e non quelli che sono gli interessi del nucleo familiare. C'è questa tendenza; e potremmo assistere ad esempio ad una legislazione regionale che rispecchi un principio di questo genere, in contrasto con il principio che potrebbe essere adottato dalla legge nazionale per tutto il territorio della Repubblica.

Per quanto riguarda i tributi, onorevoli colleghi, noi qui siamo in presenza di tributi nuovi che la Regione avrebbe facoltà di istituire. È vero che l'imposizione andrebbe fatta in armonia con la legislazione dello Stato — come giustamente rilevava l'onorevole Bozzi innanzi alla Camera dei deputati, sembra che questo disegno di legge non sia uscito da un gruppo parlamentare, ma dal Conservatorio di Santa Cecilia perchè ricorre spesso il tema dell'armonia — ma questa del testo è una dizione molto vaga; è una dizione impropria con la quale si vorrebbe dare un'indicazione, ma in sostanza non si dice nulla. Ecco quindi la necessità, sottolineata dal nostro eminente collega Nencioni, di premettere all'articolo 5 l'emendamento da noi proposto. Così facendo si vincola l'attività legislativa secondaria della Regione all'attività legislativa primaria della Nazione.

Onorevoli colleghi, mi preme ora sottolineare l'importanza dell'emendamento soppressivo di cui al punto 5) dell'articolo 5: « ordinamento e circoscrizione dei Comuni ». Ora, l'ordinamento riguarda la struttura stessa dei Comuni sotto ogni aspetto, anche sotto l'aspetto della rappresentanza elettiva

dei Comuni. Potremmo trovarci per ipotesi al cospetto di una Regione la quale, ad esempio, voglia abolire la rappresentanza elettiva e mettere nei vari Comuni un sindaco nominato dal Presidente della Regione. Questo sarebbe compatibile in quanto non si ha l'obbligo di uniformare la legislazione regionale alla legge della Repubblica, ma soltanto a taluni principi come quello che il Comune deve avere una propria rappresentanza per l'amministrazione, e questa potrebbe essere scelta dal basso come potrebbe essere scelta dall'alto.

Voglio dire che quando nella legge si parla di ordinamento si tocca una materia molto delicata e si entra in un campo vastissimo nel quale le interpretazioni possono essere tante. Noi facciamo la legge con la mente di oggi, tenendo presenti le situazioni di oggi, ma non possiamo ignorare che questa legge durerà nel tempo e sarà interpretata dalle generazioni che verranno con mente propria. Ecco perchè, nell'esame di queste disposizioni, non bisogna tener conto del contingente, dell'attuale, ma bisogna offrire un ordinamento che valga per sempre a garantire certi principi.

Sul punto 11) ha già parlato il collega Nencioni; ora io vorrei domandare che cosa si intende dire con l'espressione: « espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato ». A parte che la grammatica fa difetto — « espropriazione per pubblica utilità... riguardanti... » — forse si vuol dire che non si deve trattare di opere a carico dello Stato, ma di espropriazioni di competenza della Regione; ma queste competenze debbono essere indicate, mentre qui non sono indicate; oppure si intende dare alla Regione il diritto di avere una propria competenza esclusiva per le espropriazioni, competenza la quale si affiancherà verticalmente alla competenza dello Stato o sostituirà quella dello Stato? Sostanzialmente questa norma, come tante altre dell'articolo 5, importa una competenza della Regione che, sotto un certo aspetto, non è soltanto concorrente con quella dello Stato, cosicché, fino a quando una legge dello Stato regolerà la materia nel territorio, sarà questa ad

avere vigore, ma quando la Regione vorrà diversamente regolare la stessa materia avrà diritto di farlo e sarà questa disciplina a prevalere su quella dello Stato.

Per queste considerazioni, spero che si vorranno accettare gli emendamenti che abbiamo proposto.

S O L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L A R I . Noi siamo contrari a tutti gli emendamenti che sono stati testè illustrati, per le ragioni che abbiamo avuto già occasione di far conoscere e in Commissione e nel corso della discussione generale; non le ripeteremo qui. Noi siamo d'avviso infatti che questo articolo detti delle norme che vanno al di là delle leggi-quadro, che saranno vincolative per le potestà complementari delle Regioni, e l'inizio dell'articolo lo sottintende. Mi soffermo soltanto sul n. 10): noi siamo d'avviso che la dizione generica « miniere, cave e torbiere » vada bene; la dizione proposta dal senatore Franza, « disciplina della utilizzazione delle miniere », ha riguardo infatti proprio ai principi generali che sono di competenza dello Stato, mentre spetta alle Regioni stabilire le norme per la destinazione e la coltivazione delle miniere che interessano la Regione, la quale ha il diritto di assicurarsi il miglior uso, a vantaggio dell'economia regionale, dei patrimoni esistenti nel suo territorio. Perciò, onorevole Medici, il richiamo alle concessioni delle società minerarie è giusto; e proprio per questo sono d'accordo col senatore Pellegrini nel senso che, per non pregiudicare i poteri che con questo articolo noi concediamo alla Regione, avremmo piacere che il Governo si impegnasse sul fatto che si soprassiederà al rinnovamento della concessione alla società Pertusola, della miniera di Cave del Predil in provincia di Udine.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Bergamasco per illustrare lo

emendamento soppressivo da lui presentato al n. 8) dell'articolo 5. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O. Il sistema bancario, che comprende anche le Casse di risparmio e le Casse rurali, è sottoposto al controllo dell'Ispettorato gestito dalla Banca d'Italia. Tale controllo viene esercitato in

modo egregio e quindi non si vede perchè si debba cambiare o attribuire alla Regione il potere di interferire nell'attività di quegli istituti, interferenza che rappresenterebbe in ogni caso un disordine, e purtroppo, molto probabilmente, anche un incentivo alla spesa. È per questo che abbiamo chiesto la soppressione del n. 8).

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti presentati.

P A G N I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, risponderò innanzitutto sul primo emendamento all'articolo 5, tendente a sostituire la prima parte dell'articolo con la seguente: « La Regione non può dettare norme se non in seguito a leggi-quadro emanate dallo Stato, sulle seguenti materie: ». Faccio rilevare che, per le Regioni a Statuto ordinario, secondo l'articolo 117 della Costituzione, le leggi-quadro sono effettivamente una premessa necessaria; invece, per le Regioni di cui all'articolo 116, sono gli Statuti speciali che fissano i limiti della potestà legislativa delle Regioni.

Ora proprio il senatore Nencioni ebbe occasione di diffondersi ampiamente sulla notevole restrittività che queste norme presenterebbero; anzi, arrivò ad affermare che praticamente la potestà legislativa esclusiva della Regione in pratica non sussiste, in quanto la Corte costituzionale, ogni qualvolta rileva che le leggi emanate dalla Regione sono in contrasto con le leggi dello Stato, dichiara nulle le leggi regionali. All'incirca mi pare che si sia affermato questo: la necessità cioè di modificare il testo per eliminare una restrizione eccessiva.

Io ritengo che questa premessa, del riferimento all'articolo 4 da parte dell'articolo 5,

sia una limitazione necessaria per tutte quelle ragioni che ebbi occasione di illustrare ieri. Perciò penso che l'emendamento proposto a questo riguardo sia da respingere.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Battaglia, Bergamasco ed altri, faccio rilevare che l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 stabilisce che, in materia di circoscrizioni comunali, fiere, mercati, eccetera, il Consiglio regionale può emanare leggi nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione anche prima dell'emanazione delle leggi della Repubblica. Trattandosi di una Regione a Statuto speciale, non possiamo porre dei limiti che siano ancora più restrittivi di quelli riguardanti le Regioni a Statuto normale, onde non possiamo approvare l'emendamento proposto dai colleghi del Gruppo liberale. E ciò tanto più che vi è una larga elaborazione, sia dottrina, sia giurisprudenziale, che ha concluso nel senso che la potestà legislativa regionale — come è stato ricordato anche alla Camera dei deputati — non possa essere paralizzata dalla mancata emanazione delle leggi cornice da parte dello Stato, ritenendosi che, quando manchino apposite leggi cornice...

N E N C I O N I. Chi sostiene questo?

P A G N I, *relatore*. Nella discussione svoltasi all'altro ramo del Parlamento si è giunti a questa conclusione: che cioè in mancanza di leggi cornice le materie delle

leggi debbano essere desunte dalle leggi già esistenti nell'ordinamento giuridico.

N E N C I O N I . E noi abbiamo sostenuto che questo è un errore, perchè l'articolo 9 della legge n. 62 dispone ben diversamente.

P A G N I , relatore. Io ritengo che, se avessimo accolto l'emendamento soppressivo di questa prima parte dell'articolo, evidentemente tale limitazione non sarebbe esistita. Avendo mantenuto fermo questo principio, è evidente che sarà nell'ambito delle leggi dello Stato che si dovranno muovere le leggi regionali. Questo è il punto fondamentale.

Per quanto riguarda, poi, i singoli numeri dell'articolo 5, il senatore Crollanza ha posto l'accento in particolare sui numeri 10, 14, 17 e 22.

In ordine al n. 10, che si riferisce a miniere, cave e torbiere, la proposta di inserire la dizione « disciplina dell'utilizzazione delle miniere » tende a limitare i compiti della Regione. Viceversa l'articolo 55 del disegno di legge prevede che passino addirittura alla Regione le miniere che sono di proprietà dello Stato. Evidentemente, pertanto, i compiti della Regione non si possono limitare alla disciplina dell'utilizzazione delle miniere, dovendo investire anche la gestione delle miniere stesse. Ritengo perciò meglio adeguata la dizione più generale adottata dal testo in esame.

Per il n. 14) è stato proposto di premettere le parole: « concessione ed » alle altre: « utilizzazione delle acque pubbliche », e il senatore Crollanza ha sostenuto che, per quella divisione di competenze che è fissata dalla legge del 1933, si addiverrebbe ad inconvenienti di particolare gravità se si applicasse il n. 14) nella sua dizione attuale.

In proposito faccio rilevare che al n. 14) non si parla di « concessione » in quanto è stato opportunamente ritenuto che l'argomento sia di peculiare interesse nazionale e che quindi, in questo campo, non debba interferire la Regione. Infatti, come è stato detto alla Camera (e questa è la tesi che è stata accolta), « la concessione delle acque

pubbliche è qualcosa che deve essere disciplinata sul piano generale, perchè rappresenta un insieme di beni economici di interesse nazionale ». Quindi la concessione delle acque pubbliche non è stata accettata. (*Interruzione del senatore Crollanza*). Quello che riguarda la legislazione regionale non può essere in contrasto con quello che è stato stabilito sul piano nazionale. La Regione emana delle norme collaterali a quelle dello Stato soltanto nell'ambito dell'utilizzazione.

C R O L L A L A N Z A . Ma non esiste un'utilizzazione che non ponga problemi di disciplina. Quindi è pacifico che se la disciplina si affida alla Regione la si sottrae allo Stato.

P A G N I , relatore. Se si fosse parlato anche di concessione questo dualismo si sarebbe rilevato, ma la concessione la fa lo Stato e fissa determinate norme. Le norme che detta la Regione possono essere soltanto di carattere ambientale, di adattamento a situazioni locali.

C R O L L A L A N Z A . Vorrei invitare, come arbitro dell'interpretazione di questa questione, il ministro Medici, il quale credo che abbia una notevole pratica in questa materia.

P R E S I D E N T E . Sono materie contrastanti e non vi metterete d'accordo in questa sede.

N E N C I O N I . Si dice « espropriazione per pubblica utilità », al n. 11), mentre si dovrebbe dire: « espropriazione ».

P A G N I , relatore. È un errore che va corretto.

N E N C I O N I . Vi è un emendamento specifico.

P A G N I , relatore. Qui si tratta di espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato. Anche in questo

caso non sono materie di competenza dello Stato quelle su cui può legiferare la Regione. Al n. 17 si parla di cooperazione, « compresa la vigilanza sulle cooperative ». Ha detto il collega Crollalanza che questo è di competenza di tutta quanta una legislazione che non può essere annullata con le disposizioni delle Regioni. Debbo rilevare che questa legislazione non è apparsa adeguata alle esigenze locali, tanto è vero che si sono rilevati molti inconvenienti. Quindi si ritiene che le condizioni ambientali siano molto meglio conosciute dalla Regione che non dai poteri centrali. È perciò che si tende a far passare alla competenza delle Regioni anche la vigilanza sulle cooperative, appunto perchè si pensa che si possa ovviare ad alcuni inconvenienti, che sono stati ripetutamente rilevati.

Per i servizi antincendi, ha rilevato il senatore Crollalanza che vi è stata una legge, approvata recentemente dai due rami del Parlamento, che istituisce il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che attribuisce allo Stato la competenza in materia di servizi antincendi. Ed allora perchè vogliamo attribuire una competenza concorrente o ripartita alle Regioni in questo settore? Lasciamola completamente allo Stato. Io ricordo l'interpretazione di questa norma data nell'altro ramo del Parlamento: qui si tratta soltanto di provvedimenti di carattere complementare, perchè è evidente che tutta la materia rimane sostanzialmente di competenza dello Stato e quindi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane un Corpo nazionale. (*Interruzione del senatore Crollalanza*). Si tratta piuttosto di una facoltà integrativa che non concorrente, lei vuol dire, senatore Crollalanza: però in alcuni settori, per quel che riguarda, ad esempio, la sistemazione delle caserme, delle aree per le esercitazioni, eccetera, si possono emanare norme di carattere parallelo a quelle emanate dallo Stato. In considerazione di ciò, si chiede di lasciare invariata questa disposizione. La stessa osservazione vale per le opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Il senatore Bengamasco ha rilevato, a proposito del numero 8), che l'ordinamento delle Casse di risparmio e delle Casse rurali non

dovrebbe essere materia di competenza dell'ente Regione, poichè c'è già una vigilanza esercitata dall'Ispettorato della Banca d'Italia, come pure c'è il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che disciplina questa materia.

Anche a questo proposito è stato ribadito — e ritengo che il Ministro lo confermerà — che le competenze di questi due organi (il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Ispettorato della Banca d'Italia) rimangono invariate, e che quindi la disposizione dell'articolo 5 riguarda l'ordinamento a carattere locale di questo settore; non sembra, perciò, che si possa verificare un'interferenza con i compiti di vigilanza dello Stato.

Il senatore Franza ha fatto alcuni rilievi per illustrare le proposte soppressive riguardanti il numero 2) e il numero 5). Per quanto riguarda la disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33, egli ha fatto osservare che la legge sul *referendum* deve essere approvata dal Parlamento; quindi perchè dare alla Regione la facoltà di emanare norme in materia, prima che le norme stesse vengano precisate dai due rami del Parlamento?

Faccio rilevare che la materia riguardante il *referendum* è contenuta anche negli altri Statuti speciali. La disciplina del *referendum* appare materia di competenza regionale, quindi non si comprende perchè dovrebbe essere abolita in questo Statuto e mantenuta negli altri. Le norme che verranno sancite dal Parlamento su questa materia saranno di carattere generale e ad esse si dovranno uniformare quelle che, in materia, saranno adottate dalle Regioni, tanto più che, come si spera, il Parlamento potrà sollecitamente approvare la legge relativa al *referendum*.

Per quanto riguarda l'istituzione dei tributi regionali prevista nell'articolo 51, il senatore Nencioni ha fatto osservare che questi tributi regionali vengono istituiti per legge costituzionale, mentre nell'articolo 51 è contenuta una materia che può essere modificata con legge ordinaria; quindi, in questo caso, la legge ordinaria potrebbe modificare la legge costituzionale.

Faccio rilevare che la legge costituzionale dà facoltà alla Regione di emanare leggi re-

gionali riguardanti l'istituzione di questi tributi. Quindi la legge costituzionale non viene modificata, allorchè la Regione modifica le modalità relative a questi tributi. Si tratta di leggi regionali ordinarie, pertanto opportunamente si prevede che le norme relative possano essere modificate con legge ordinaria, anzichè costituzionale.

Al numero 5) si parla di ordinamento e circoscrizione dei Comuni. È pacifico che le norme relative spettino alla Regione, tanto è vero che abbiamo anche sospeso ogni deliberazione su disegni di legge...

N E N C I O N I . Veniamo all'ordinamento.

P A G N I , relatore. ...relativi all'istituzione di alcuni nuovi Comuni, in attesa di discutere le norme che riguardano l'ordinamento regionale.

Per quanto si riferisce all'ordinamento dei Comuni, è evidente che esso è già fissato da leggi dello Stato, e noi non vogliamo certo intendere che la Regione possa modificare le leggi fondamentali dello Stato. Anche qui pertanto, facciamo richiamo all'osservanza dei limiti generali stabiliti dall'articolo 4, che configurano, in senso anche eccessivamente restrittivo, come ha rilevato ieri il senatore Nencioni, tutta questa materia. Le norme complementari che potranno essere dettate dalla Regione nei riguardi dell'ordinamento dei Comuni non dovranno necessariamente essere in contrasto con le norme generali che sono stabilite dalle leggi dello Stato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

M E D I C I , Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, mi sembra che l'ampia discussione svoltasi stamane consenta al Governo di fare una dichiarazione di carattere generale forse non inutile. In primo luogo sembra al Governo che molte delle osservazioni nascano dall'ipotesi di un permanente conflitto tra Governo nazionale e Governo regionale.

N E N C I O N I . È in atto.

M E D I C I , Ministro senza portafoglio. Dal modo come si esprime, sembra che il senatore Nencioni consideri la Regione già costituita.

Bisogna dire che, in parte, egli abbia ragione, perchè la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata creata dalla Costituzione e non stiamo facendo altro che imprimerle il soffio della vita.

Dopo, si potrà parlare di eventuali conflitti. Ma, in questa materia, con gli argomenti polemici si fa presto a generare confusioni, di modo che, quando si parla di conflitti, sembra che ci si trovi di fronte a due potenze in guerra e con armi pari.

Si vuole trascurare che l'ordinamento regionale è un modo di articolazione dell'ordinamento della Repubblica, che è una e indivisibile e che è la sola a disporre i mezzi per l'attuazione e la garanzia di tutto il sistema giuridico.

Le ipotesi di cosiddetti conflitti che si possono verificare sono di due specie: una riguarda le norme e per ciò stesso si distacca dall'attività del soggetto in quanto la norma è per se stessa obiettivazione della volontà, e l'altra riguarda l'azione concreta. Della prima, ho fatto cenno nella seduta di ieri: il problema, anche quando investe la competenza, come è stato deciso dalla Corte costituzionale, si concreta sempre in una questione di illegittimità costituzionale che investe la validità della norma. Cessata la norma, è finito il conflitto.

La seconda ipotesi inerisce al funzionamento sia del Consiglio regionale che dello Esecutivo regionale.

In entrambi i casi siamo nel campo che, forse, preoccupa maggiormente l'onorevole Nencioni, perchè anche le Regioni, come tutti i soggetti fisici o morali, specialmente nel primo periodo, sono portate all'intransigenza nella difesa dei propri diritti e dei propri poteri.

B A R B A R O . Questo è il guaio.

M E D I C I , Ministro senza portafoglio. La difesa di un proprio diritto è un guaio so-

lo per chi non vuole rispettare tale diritto. Il male non è la difesa, anche intransigente, del diritto, ma il ritenere di poterlo tutelare cercando di estendere il potere per affermarlo oltre misura.

Questa tendenza è nella condizione umana, che si svolge tra la legge naturale di crescita degli organismi nuovi e la legge di resistenza degli organismi vecchi, e non si può negare che gli enti tradizionali tendano a non farsi sottrarre poteri che avevano e a mantenerli anche quando il comando della legge è in senso contrario.

In questa ineliminabile dinamica della vita di relazione, il contrasto diventerebbe conflitto, se la soluzione fosse rimessa alla forza dei contendenti; nel nostro ordinamento, le disfunzioni gravi del Legislativo regionale sono sanate con l'intervento del Governo nazionale e gli sconfinamenti dell'azione amministrativa sono contenuti dalle decisioni della Corte costituzionale.

Ritengo, perciò, di poter rispondere cumulativamente a tutti gli onorevoli senatori, dicendo che la situazione, nella realtà, apparirebbe assai meno difficile se si avesse fiducia nella Costituzione e se i rapporti tra il Governo nazionale e il Governo regionale si pensassero su un piano di collaborazione e non su un piano di battaglia, in una situazione di conflitto permanente che, se si verificasse, non sarebbe certamente feconda di pubblica utilità.

B A R B A R O. È quello che noi diciamo da anni... (*Commenti*).

M E D I C I, *Ministro senza portafoglio*. Ad ogni modo, onorevole Barbaro, noi riteniamo che, sia pure gradualmente e faticosamente, si giunga a questa collaborazione, che del resto in parte è già in atto nelle Regioni esistenti. Io ritengo anche fondate alcune osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli senatori ed in particolar modo dai senatori Franza, Bergamasco e Nencioni, in ordine a talune questioni particolari; ma si tratta di questioni di carattere tecnico che non ritengo debbano essere discusse qui. Il problema è di ordine secondario e

può essere approfondito meglio in una sede tecnica.

Vorrei, perciò, pregare gli onorevoli colleghi di voler ritirare i loro emendamenti in rapporto ad un impegno di studio che certamente il Governo solleciterà e stimolerà.

Per quanto si riferisce a punti specifici, dirò al senatore Pellegrini, al senatore Solari ed al senatore Crollalanza, così desiderosi di avere notizia sulle cave del Predil, che, mentre parliamo, non ci troviamo di fronte ad una legge regionale nè di fronte ad uno Statuto; ci troviamo di fronte ad un progetto, quindi ad una speranza di Statuto. Ed allora è dovere del Ministro delle finanze, il quale mi ha autorizzato a fare questa dichiarazione, di applicare le leggi vigenti. Il Ministro delle finanze si comporterà secondo l'interesse dello Stato italiano e tenendo presente che ci sono fondati motivi per ritenere che tra qualche mese, costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, la competenza in materia di miniere, cave e torbiere, sia pure nell'ambito dei principi generali stabiliti nelle leggi dello Stato, passerà alla Regione.

S O L A R I. Ma non vi è danno per lo Stato se intanto soprassedie a rinnovare la concessione.

M E D I C I, *Ministro senza portafoglio*. Lo Stato, dal punto di vista esecutivo, lo rappresenta il Governo: la sua opinione è alta e apprezzata, senatore Solari, ma sarà il Governo che deciderà, dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e di tutti i dati, tra i quali vi sono anche il parere autorevole suo e quello dei senatori Crollalanza e Pellegrini.

A L B E R T I. Purchè non ci rimanga solo la possibilità di esprimere doglianze!

M E D I C I, *Ministro senza portafoglio*. La sua osservazione, come quella del senatore Solari, si collega con la preoccupazione già espressa in quest'Aula, che nei rappresentanti della giovane Regione possa manifestarsi, non dico una cupidigia di potere,

ma un geloso timore che qualche cosa venga sottratta alle competenze della Regione.

Noi crediamo nella possibilità di una fattiva collaborazione, in uno spirito di civile concordia tra Governo regionale e Governo nazionale.

Queste considerazioni penso mi esonerino da tante altre disamine. Mi sembra, però, doveroso precisare alcuni punti.

Un primo punto riguarda le acque pubbliche. Il sistema delle acque è unitario per natura e, di conseguenza, uniformi debbono essere le linee generali della disciplina giuridica. Questo principio è sancito nel primo alinea dell'articolo 5, e perciò non mi sembra esatto che il punto 14) sia in contrasto con le leggi vigenti e con i principi che le ispirano: esso vuol dire proprio il contrario, e cioè che, fino a quando sarà in vigore la legge statale del 1933 che, come è stato riconosciuto tante volte, è una legge che ha recato notevoli servizi, le norme che la Regione emanerà in base all'articolo 5 dovranno conciliarsi con i principi generali contenuti nella legge stessa.

Se ciò non avvenisse, vi sarebbe materia non solo di impugnativa da parte del Governo, ma anche, in via incidentale, da parte dei privati.

N E N C I O N I . Questa sarebbe stata materia per l'articolo 6.

F R A N Z A . Saremmo stati più tranquilli.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Vorrei far notare ai colleghi che il rappresentante del Governo, non solo in questo ramo del Parlamento, ha fatto notare più volte che vi sono delle possibilità di miglioramento tecnico di questo disegno di legge; non ritiene però che di ciò si debba fare una grossa questione politica.

C R O L L A L A N Z A . La verità è che si ha la preoccupazione di non arrivare a tempo con la fine della legislatura.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Io credo che lei abbia detto una cosa che altri pensano forse, ma che è una cosa...

C R O L L A L A N Z A . Diversamente sul piano tecnico alcune osservazioni avrebbero potuto formare oggetto di miglioramento della legge.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* In ogni modo, se gli onorevoli colleghi me lo consentono, vorrei dare loro assicurazione che nell'utilizzazione delle acque pubbliche non può accadere nulla di quanto essi temono, perchè la Regione potrà emanare leggi soltanto nell'ambito delle leggi statali e unicamente per problemi di ordine regionale, il cui interesse, perciò, pur essendo un interesse pubblico, è circoscritto e subordinato all'interesse generale della Nazione.

Per quanto si riferisce al servizio antincendi, sembra che non possano esservi dubbi che si tratti di un servizio che può benissimo essere disciplinato nell'ambito regionale senza venir meno a certe evidenti opportunità di coordinamento.

Il senatore Bergamasco ha fatto un'importante osservazione riguardante l'ordinamento delle Casse di risparmio e degli altri istituti di credito aventi carattere locale o regionale: mi sembra, però, che la sua espressione sia stata incompleta, perchè se ella, come certamente avrà fatto, avesse meditato sulla legge che ha citato e che riteniamo abbia recato tanti servizi per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito nel nostro Paese, ella, senatore Bergamasco, avrebbe potuto constatare che il punto 8) dell'articolo 5 che stiamo discutendo non consente alla Regione di modificare tale legge e non potrà incidere in alcun modo nella competenza dell'Ispettorato generale per il credito e per il risparmio e sulla competenza del Comitato interministeriale per il credito.

Il Governo ha ripetutamente detto che uno dei settori dove il potere nazionale o, meglio, il Governo centrale non deve ceder nulla, è proprio il settore della politica creditizia, finanziaria e monetaria. L'ordinamento delle Casse di risparmio e delle Casse rurali non può influire sulla difesa del credito e sulla

gestione del risparmio, perchè l'ordinamento riguarda evidentemente le questioni che hanno attinenza alla costituzione e alla organizzazione delle Casse di risparmio, non al modo come le Casse di risparmio possono poi esercitare il credito.

N E N C I O N I . La nostra è la tesi sostenuta dal Governo alla Camera.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Onorevole Nencioni, le ho già risposto in Commissione; non mi sembra sia strettamente necessario che le risponda qui.

Avrei molte altre considerazioni da fare in risposta agli interventi degli onorevoli colleghi, ma mi sembra che l'onorevole relatore sia stato molto esauriente, per cui, nel ringraziarlo, mi auguro che il Senato voglia approvare l'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, insiste negli emendamenti?

F R A N Z A . Sì.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Dichiaro che voteremo a favore degli emendamenti. Per brevità di tempo, e ove il Presidente me lo consenta, rinuncio a parlare e consegnerò agli stenografi il testo del mio intervento.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

N E N C I O N I . Quanto alle restanti materie attribuite, secondo il progetto, alla potestà legislativa esclusiva del Friuli-Venezia Giulia si osserva che ve ne è ancora una (articolo 4, n. 11) che trova riscontro solo nello Statuto della Valle d'Aosta (articolo 2, lettera *h*): « trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filotranviarie, di interesse locale ».

L'attribuzione di competenza in materia di « urbanistica » (articolo 4, n. 12, del disegno di legge) trova riscontro nell'articolo 14, let-

tera *f*, dello Statuto siciliano, nell'articolo 3, lettera *f*, dello Statuto sardo (« edilizia ed urbanistica »), nell'articolo 2, lettera *g*, dello Statuto valdostano (« urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica »), nell'articolo 6 dello Statuto Trentino-Alto Adige (« urbanistica e piani regolatori »), relativo alla competenza legislativa esclusiva delle Provincie.

Anche la competenza in materie di « acque minerali e termali » (articolo 4, n. 13, del disegno di legge costituzionale) ha riscontri negli altri Statuti regionali speciali: articolo 3, lettera *h*, Sardegna; articolo 2, lettera *i*, Val d'Aosta; articolo 4, n. 6, Trentino-Alto Adige (« miniere, comprese le acque minerali e termali, caye e torbiere »).

Sono previste inoltre: leggi (esclusive) circa: « istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale » (articolo 4, n. 14).

Questa norma trova riscontro solo nella potestà legislativa esclusiva delle Provincie del Trentino-Alto Adige, stabilita nell'articolo 11 dello Statuto speciale: « 4) usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; 5) manifestazioni artistiche locali ».

Per mezzo di tali disposizioni sarà possibile diffondere qualche mito o giustificazione di pseudoscienza dell'espansionismo slavo, in forma di attività culturale, mentre col pretesto di attività folcloristiche si cercherà di divulgare e propagandare le idee. E le attività sportive serviranno a creare uno spirito di corpo fra i giovani e a prepararli per la guerriglia ed il sabotaggio. Nè queste previsioni paiono catastrofiche quando si pensi all'istruttivo esempio che hanno offerto gli *Schützen* nella Provincia di Bolzano: da associazione sportiva-educativa si sono d'improvviso mutati nell'avanguardia degli insorti.

All'articolo 5 sono previste le materie di potestà legislativa concorrente o ripartita. Le norme debbono venir emanate con l'osservanza dei limiti generali indicati per la legislazione esclusiva « ed in armonia coi principi stabiliti dalle leggi dello Stato nelle

singole materie ». La formula è analoga a quelle contenute negli Statuti speciali per la Sardegna (articolo 4 dello Statuto) e per il Trentino-Alto Adige (articolo 5 dello Statuto), nonchè, entro quest'ultima Regione, per le provincie di Trento e Bolzano (articolo 12). In questi Statuti vigenti, oltre al richiamo dei limiti per la legislazione esclusiva, le norme devono rispettare i « limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato ». Anche per questa formula si è inteso che i principi, ossia le norme-base o fondamentali, sono posti od implicitamente contenuti dalla legge statale, mentre la legge regionale pone le norme ulteriori, di sviluppo e di dettaglio.

Qualcuno potrebbe negare che in questo caso si sia scelto il criterio più lato possibile, adducendo il confronto con la premessa dell'articolo 17 dello Statuto regionale siciliano: « Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi... ». Sebbene questa formula sia apparsa assai problematica, va notato che di solito viene avvicinata alle precedenti.

Quantò alle singole attribuzioni previste nell'articolo 5 del disegno di legge, già al n. 1 si nota un'anomalia. Si dice che spetta alla Regione legiferare circa le « elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo ». Orbene il capo II del titolo III già di per sè può riguardarsi come una « legge-quadro », ove sono posti non solo i principi generali ad esempio, del sistema elettorale (articolo 13) ma vi sono anche alcune norme d'immediata applicazione come l'indicazione delle votazioni, la formula del giuramento. Per vero, è detto all'articolo 69 del disegno che una legge della Repubblica porrà « le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13 ». Dunque, vi sarà una legge di attuazione, valida per le prime elezioni, ma nulla si dice circa i principi di legge statale come previsto a norma dell'articolo 5 del disegno di legge costituzionale.

Più logica appare la formula dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sicilia, ove è detto: « L'Assemblea regionale è costituita... secondo una legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche ».

L'articolo 16 dello Statuto per la Sardegna, a sua volta, sancisce: « Il Consiglio regionale è composto... secondo le norme stabilite con legge regionale », dopo aver indicato i criteri fondamentali. Lo stesso è previsto nell'articolo 19 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Invece, per la Valle d'Aosta, nell'articolo 16 dello Statuto speciale è previsto: « Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione ».

Considerazioni in parte analoghe sembrano valere per la potestà legislativa di « disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33 » (articolo 5, n. 2, del disegno di legge costituzionale). Nell'articolo 33, infatti, sono stabiliti i criteri generali del referendum.

Al n. 3 dell'articolo 5 del disegno di legge è affidata alla potestà normativa concorrente la « istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51 ».

Per quanto riguarda le analogie, si richiama anzitutto l'articolo 36 dello Statuto speciale per la Sicilia: « Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli del tabacco e del lotto ».

Nello Statuto sardo, all'articolo 8, ove sono disciplinate le entrate regionali, si dice che esse sono anche costituite « dai contributi di miglìoria e da spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato ».

Per la Valle d'Aosta, l'articolo 12, comma secondo, dello Statuto sancisce che « la Valle può istituire imposte e sovraimposte

osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente ».

Lo Statuto del Trentino-Alto Adige comprende una serie di disposizioni in materia di imposte regionali:

« La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a lire 0,10, per ogni chilovattora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

È soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovraimposta sui terreni e fabbricati ».

Va notato che, per anomalia, solo il disegno di legge porta fra le competenze legislative ripartite la materia tributaria regionale. Ciò non si riscontra negli altri Statuti speciali. Al riguardo, sembrano necessari alcuni rilievi, in quanto che la previsione dei tributi è regolata dal capo IV del disegno di legge costituzionale. Questa parte, secondo i promotori, dovrebbe essere modificabile in via di legge ordinaria (articolo 63). Pre-scindendo dall'ineleganza d'incorporare norme di legge ordinaria in un testo di legge costituzionale, pare chiaro che potranno sorgere delle incertezze e dei conflitti. Il richiamo dell'articolo 51 nell'ambito dell'articolo 5 del disegno potrebbe sembrare un conferimento di qualificazione superprimaria. Infatti, si ha nell'articolo 5, n. 3, una determinazione di competenza per materia fatta con una norma di valore costituzionale e rigida. D'altra parte l'articolo 51 è compreso in un complesso di norme che possono venir modificate con leggi ordinarie. Ed allora in caso di conflitto sarebbe possibile con legge o con decreto-legge abrogare l'articolo 51 del futuro Statuto? Ma, così facendo, non ne verrebbe modificato *ipso facto* il n. 3 dell'articolo 5 (norma rigida)? Non si cancellerebbe una competenza legislativa

regionale per materia? Come si vede, si potrebbe generare un conflitto tale da avere sviluppi politici impensati e, forse forse, nonostante tutti gli sforzi dialettici dei maestri, non troverebbe neppure una soluzione corretta e soddisfacente sul piano giuridico.

Al n. 4 dello stesso articolo 5 vi è un rinvio all'articolo 60 del disegno, ove è contenuta una ripetizione inutile: « Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato ». Le ultime parole, infatti, sono quasi pedissequamente trascritte dall'introduzione dell'articolo 5. Ed è forse per queste ragioni che negli altri Statuti mancano proposizioni come quelle dell'articolo 5, n. 4, del disegno di legge costituzionale.

Al n. 5 del medesimo articolo sono previsti fra le competenze regionali: ordinamento e circoscrizione dei Comuni.

La norma ha riscontro nell'articolo 14, lettera o, competenza esclusiva dello Statuto per la Sicilia (« Ordinamento degli enti locali e delle circoscrizioni relative »); nell'articolo 3 (competenza esclusiva) lettera b, dello Statuto per la Sardegna (« circoscrizioni comunali »); nell'articolo 2 (competenza esclusiva) dello Statuto per la Valle d'Aosta; nell'articolo 4, n. 3 (competenza esclusiva) per le circoscrizioni comunali, e nell'articolo 5, n. 1 (competenza ripartita) per l'ordinamento dei Comuni e delle Province.

Potrebbe accadere che per il n. 5 dell'articolo 5 del disegno sorgano antinomie che sembrano riguardare materie regolate, almeno in parte, col successivo articolo 7 (n. 3). Nella prima proposizione sono regolati: « ordinamento e circoscrizione dei Comuni »; nella seconda è detto: « la Regione provvede con legge: ... 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate ».

Forse bisogna intendere le due diverse proposizioni nel senso che con una legge derivante dalla competenza ripartita saranno poste le regole generali in argomento, mentre con legge singolare, dopo *referendum*, saranno modificate le circoscrizioni. Lo stes-

so vale per le modificazioni delle denominazioni dei Comuni di cui al n. 3 dell'articolo 7; invero, al n. 19 dell'articolo 5 fra le competenze per materia della potestà legislativa ripartita vi è la toponomastica. Anche qui si potrà dire che, pure ponendosi regole generali per la toponomastica regionale, per cambiare di volta in volta il nome di un Comune sarà necessaria una legge regionale, previo *referendum* delle popolazioni interessate.

Comunque, sarebbe meglio con opportuni emendamenti chiarire i rapporti fra le diverse norme riguardanti medesime materie. Qui si è voluto solo accennare ad una possibile interpretazione delle due disposizioni contenute nel progetto, senza pretendere di dare un precetto assoluto.

Proseguendo nell'esame delle varie materie attribuite nel progetto alla competenza legislativa ripartita, si nota il n. 6 dell'articolo 5, ove sono menzionate le « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ». In merito, nello Statuto siciliano alla competenza legislativa esclusiva sono attribuite le materie di « pubblica beneficenza ed opere pie » (articolo 14, lettera *m*). Lo Statuto della Sardegna, fra le materie di competenza ripartita, enumera « assistenza e beneficenza pubblica » (articolo 4, lettera *h*). Lo stesso si legge nello Statuto per la Valle d'Aosta all'articolo 3, lettera *i*, pure fra le materie di competenza ripartita.

Mentre, nello Statuto per il Trentino-Alto Adige, fra le materie di competenza ripartita vi sono « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (articolo 5, n. 2).

Tornando all'esame del progetto, fra le materie poste sotto la competenza legislativa ripartita, merita una particolare attenzione quella di cui al n. 7 del medesimo articolo 5. Quivi è detto: « disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi ».

La nozione di servizio pubblico di interesse regionale è assai generica, non certo tale da rappresentare un chiaro ed oggettivo limite per la potestà legislativa, desunto dalla materia attribuita, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale. Si potrà quindi assistere, forse, ad uno scontro fra la ten-

denza estensiva degli organi regionali e quella restrittiva del Consiglio dei ministri, tramite il Commissario del Governo, con continui interventi della Corte costituzionale. Naturalmente anche qui si è voluto copiare dagli altri Statuti regionali: ad esempio, si vedano le materie deferite alla competenza legislativa concorrente della Regione Trentino-Alto Adige (articolo 5, n. 6, dello Statuto) ove sono previste anche « assunzione diretta dei servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali ». Lo Statuto della Sardegna (articolo 4, lettera *g*, recita solo: « assunzione di pubblici servizi ». Lo stesso si ha nell'articolo 17, lettera *h* (comprendendo la potestà legislativa integrativa) dello Statuto per la Sicilia. Forse maggiori limiti si riscontrano nello Statuto per la Valle d'Aosta, ove la « assunzione dei pubblici servizi » è posta fra le materie rientranti nella competenza legislativa di integrazione e di attuazione (articolo 3, lettera *o*, dello Statuto).

Il n. 8) del medesimo articolo 5 del disegno di legge costituzionale riguarda l'« ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione ».

Nello Statuto siciliano, fra le competenze « integrative », potrebbero annoverarsi (articolo 17): « disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio » (lettera *e*); « tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale » (lettera *i*).

Più vicina appare la proposizione dell'articolo 5, lettera *b*, dello Statuto sardo (fra le competenze ripartite): « istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni ». Nell'articolo 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta, fra le materie di competenza delle norme integrative, si ha alla lettera *b*: « istituzioni di enti di credito di carattere locale ». Nelle competenze ripartite, previste nello Statuto per il Trentino-Alto Adige, si ha: « ordinamento degli enti di credito fondiario, di cre-

dito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale » (articolo 5, n. 4).

Il n. 9 del medesimo articolo 5 del disegno di legge non sembra trovare riscontro esatto negli altri Statuti regionali.

Ivi si legge: « 9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale e regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico ».

Si può prescindere dall'esaminare se questi enti potranno costituire sul piano politico strumenti della penetrazione slava, per cui si è già parlato dell'istituto di credito sloveno, di recente fondazione.

Ma proprio l'aspetto di pianificazione assume un rilievo costituzionale, anche indipendentemente dalla discussione di ordine economico se debba aver priorità il piano regionale o quello statale.

Deve dirsi, anzitutto, che il costituente nel 1948 volle dare precedenza alla programmazione nazionale, con l'articolo 41 della Costituzione: « La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ». Va notato che tale disposizione è posta di seguito e quasi a completamento delle regole d'indirizzo per l'iniziativa privata. Ancora nell'articolo 13 dello Statuto per la Sardegna si prevede: « Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ». A parte le passate discussioni, non può mettersi in dubbio la volontà del costituente di porre lo Stato come soggetto di azione d'iniziativa e di studio (che nel piano ha valore decisivo) nella pianificazione economica regionale.

Nelle disposizioni dell'articolo 5, n. 8 e n. 9, nulla si dice chiaramente circa il titolare del potere di formulare il programma. E solo indirettamente si capisce che sarà la Regione, poichè si regolano in tal senso solo gli strumenti per lo studio e per l'attuazione.

Inoltre, deve ricordarsi che, quale che sia la natura giuridica del piano-norma o provvedimento amministrativo, la sua approvazione deve avvenire per legge. Nel caso in esame è assurdo che sia richiesta l'approva-

zione mediante legge regionale degli strumenti per lo studio e per l'attuazione, senza stabilire nulla per il programma in sè medesimo.

Al numero 10 dello stesso articolo 5 del disegno di legge si propone di attribuire alla Regione una potestà legislativa, oltrechè in materia di cave e torbiere, anche sulle miniere. Al riguardo si nota che alla lettera *h* dello Statuto siciliano la competenza (esclusiva) è estesa, inoltre, alle saline. Nello Statuto sardo fra le competenze legislative esclusive si ha (articolo 3, lettera *m*): « esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline »; e fra le competenze ripartite si ha (articolo 4, lettera *a*): « industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline »; mentre lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, all'articolo 3, assegna alla competenza legislativa della Regione la « disciplina della utilizzazione delle miniere ».

Il n. 11 dell'articolo 5 del disegno di legge, poi, reca fra le materie attribuite: « espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato ». Come riscontro si ha in Sicilia, fra le competenze legislative esclusive, la formula generica: « espropriazione per pubblica utilità ».

Nello Statuto sardo all'articolo 4, lettera *d*, fra le competenze legislative ripartite, si legge un'espressione identica a quella del disegno di legge costituzionale. Lo stesso vale per l'articolo 3, lettera *c*, dello Statuto per la Valle d'Aosta. Mentre, nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'identica espressione si riscontra fra le materie di competenza legislativa esclusiva (articolo 4, numero 4).

Il n. 12 dell'articolo 5 del disegno di legge appare dedotto dall'articolo 4, lettera *f*, dello Statuto speciale per la Sardegna, ove sono, per altro, indicate anche le linee aeree, mentre nello Statuto per la Sicilia (articolo 17, lettera *a*) si parla di « comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere ».

Trova rispondenza negli altri Statuti anche la disposizione di cui al n. 13: « polizia locale, urbana e rurale »: nell'articolo 3, lettera *c*, dello Statuto per la Sardegna (fra le

competenze esclusive); nell'articolo 2, lettera *c* dello Statuto per la Valle d'Aosta (competenza esclusiva); mentre nello Statuto del Trentino-Alto Adige la materia si trova fra le competenze legislative ripartite delle Province (articolo 12, n. 1).

La disposizione di cui al n. 14 dell'articolo 5 riguarda: « utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria ».

Riferimenti se ne trovano nei vari Statuti regionali. Nell'articolo 14, lettera *i*, dello Statuto siciliano, sono menzionate fra le materie di competenza esclusiva: « acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale ». Nello Statuto per la Valle d'Aosta si ha fra le competenze esclusive la disciplina per le « acque pubbliche destinate ad irrigazione ad uso domestico » (articolo 2, lettera *m*), e fra le competenze legislative ripartite la « disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico » (articolo 3, lettera *d*).

Nel sistema previsto col disegno di legge costituzionale va notato che la disposizione dell'articolo 5, n. 14, di cui si parla, potrebbe generare confusioni. Si è visto, infatti, che al n. 2 dell'articolo 4, fra le materie rimesse alla competenza legislativa esclusiva, vi sono le bonifiche e le irrigazioni, senza limiti. Potrebbe accadere, quindi, che la Regione deliberi bonifiche ed irrigazioni che non possa, poi, portare a compimento, essendo escluse le grandi derivazioni e le maggiori opere idrauliche.

Il n. 15 dell'articolo 5 comprende le seguenti materie: « istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica ».

Per i riferimenti, va notato che nello Statuto per la Valle d'Aosta viene menzionata la « istruzione tecnico-professionale » (articolo 2, lettera *r*); nello Statuto per la Sardegna, fra le materie di competenza legislativa integrativa, vi è: « istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi »; mentre fra le materie attribuite alla potestà legislativa piena delle Province della Regione Trentino-Alto Adige (articolo 2, n. 2, dello Statuto) vi è la « istruzione postelemen-

tare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale ».

Nel n. 16 dell'articolo 5 del disegno di legge costituzionale sono considerati: « igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali ».

Si tratta di alcune materie considerate assieme, mentre negli altri Statuti sono divise.

Nello Statuto per la Sicilia fra le materie di competenza legislativa concorrente, l'articolo 17 enuncia alla lettera *b* « igiene e sanità pubblica » ed alla lettera *c* « assistenza sanitaria ». Nello Statuto per la Sardegna, all'articolo 4, lettera *i*, fra le competenze di legislazione concorrente vi sono « igiene e sanità pubblica ». Nello Statuto per la Valle d'Aosta, all'articolo 3, lettera *l*, fra le materie di competenza legislativa integrativa vi sono « igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica »; mentre, nello Statuto per il Trentino-Alto Adige, fra le competenze legislative esclusive vi è « assistenza sanitaria ed ospedaliera » (articolo 4, n. 12).

La proposizione di cui al n. 17 dell'articolo 5 del disegno di legge riguarda « cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative ».

Si ha un riscontro fra le materie di competenza esclusiva, previste nello Statuto per il Trentino-Alto Adige, all'articolo 4, n. 15, ove è detto: « sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative ».

La materia prevista nel n. 18 dell'articolo 5 del disegno di legge costituzionale riguarda la « edilizia popolare ».

Si ha fra le attribuzioni di competenza esclusiva della Regione sarda: « edilizia ed urbanistica » (articolo 3, lettera *f*, dello Statuto). Fra le materie di competenza esclusiva delle Province, nel Trentino-Alto Adige, si ha (articolo 11, n. 11, dello Statuto): « case popolari ».

Il n. 19 dell'articolo 5 del disegno di legge annovera, fra le materie di competenza ripartita, la toponomastica, la quale rientra fra le materie riservate alla legislazione esclusiva della Valle d'Aosta (articolo 2, let-

tera v) dello Statuto) e delle Province del Trentino-Alto Adige (articolo 11, n. 3, dello Statuto, ove è aggiunto: « fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano »).

Nel n. 20 dell'articolo 5 del disegno di legge costituzionale sono previsti i « servizi antincendi », che rientrano, invece, fra le materie di attribuzione legislativa esclusiva della Valle d'Aosta (articolo 2, lettera z, dello Statuto) e del Trentino-Alto Adige (articolo 4, n. 8, dello Statuto).

Il n. 21 dell'articolo 5 del disegno di legge costituzionale riguarda l'annona, compresa fra le materie di potestà legislativa concorrente anche per la Regione siciliana (articolo 17, lettera g, dello Statuto). Mentre per la Valle d'Aosta la stessa materia rientra nella competenza legislativa integrativa (articolo 3, lettera n, dello Statuto). Fra le materie di competenza legislativa concorrente in Sardegna è prevista la « disciplina annonaria » (articolo 4, lettera l).

Da ultimo, il n. 22 dell'articolo 5 del disegno di legge costituzionale riguarda « opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali ». Si ha un riscontro nell'articolo 11, n. 14, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ove fra le materie di competenza legislativa primaria delle Province sono comprese: « opere di pronto soccorso per calamità pubbliche ».

E necessario quindi un coordinamento ed una rettifica: quella proposta dai nostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni, Turchi, tendente a sostituire la prima parte dell'articolo 5 con la seguente: « La Regione non può dettare norme se non in seguito a leggi quadro emanate dallo Stato, sulle seguenti materie ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco, Venditti, Dardanelli, tendente a sostituire la prima parte dell'articolo 5 con la seguente: « Salvo i limiti sta-

biliti dall'articolo 4, la Regione può deliberare leggi sulle seguenti materie dopo che lo Stato, su ciascuna di esse, ha emanato proprie leggi contenenti i principi generali a cui deve attenersi la legislazione regionale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente a sopprimere al numero 1 le parole: « in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti, Nencioni, tendente a sopprimere al numero 2 le parole: « previsto negli articoli 7 e 33 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente a sopprimere al n. 3 le parole: « prevista nell'articolo 51 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente a sopprimere al n. 5 le parole: « ordinamento e ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente ad aggiungere al n. 7, dopo le parole: « pubblici di », l'altra « esclusivo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente a sopprimere al n. 7 le parole « ed assunzione di tali servizi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero n. 8 presentato dai senatori Fran-

za, Barbaro ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dagli stessi senatori Franza, Barbaro ed altri, subordinato al precedente, tendente a cancellare, dopo la parola « rurali », il punto e virgola e ad aggiungere la congiunzione « e ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco ed altri tendente a sopprimere, al n. 8, le parole: « delle Casse di risparmio, delle Casse rurali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza, Barbaro ed altri, tendente a sostituire il testo del n. 10 con il seguente: « disciplina della utilizzazione delle miniere ». Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza, Barbaro ed altri, tendente a sostituire al n. 11, le parole: « non riguardanti opere a carico dello Stato » con le altre « per opere non a carico dello Stato e di competenza regionale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni tendente a permettere al n. 14 le parole: « concessione ed ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente a sopprimere al n. 15 le parole « assistenza scolastica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente a sopprimere al n. 17 le parole « compresa la vi-

gilanza sulle cooperative ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni soppressivo del n. 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni soppressivo del n. 22, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'emendamento Turchi, Ferretti e Nencioni aggiuntivo di un n. 22-bis è precluso da precedente votazione.

È del pari precluso l'emendamento aggiuntivo dei senatori Bergamasco ed altri, che ieri era stato accantonato, tendente ad inserire le parole: « istituzioni culturali, ricreative e sportive », nell'articolo 5), come numero 22-bis.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 6.

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

- 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
- 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna,

oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

P R E S I D E N T E. Il senatore Zanotti Bianco ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel n. 3, le parole: « antichità e belle arti ».

B A R B A R O. Poichè il senatore Zanotti Bianco non è presente, faccio mio questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Il senatore Barbaro ha facoltà di illustrare l'emendamento.

B A R B A R O. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, intervengo poco in questa discussione, considerando piuttosto grottesca la situazione di un Parlamento, che deve approvare a tutti i costi, senza cambiare neanche una virgola, il disegno di legge in esame. Comprendo il disagio dello stesso onorevole Ministro e dello stesso onorevole relatore, probabilmente più convinti di noi della poca bontà di questa procedura e della legge medesima. Ma voi fate il vostro compito, così come noi facciamo il nostro. È inutile accennare alle manchevolezze di carattere formale e sostanziale del disegno di legge. Ieri abbiamo approvato un articolo 4, che faceva riferimento a riforme future: c'era da ridere, per non dire che c'era da piangere! Un testo di legge che si riferisce a riforme future! Ma che cosa sono, e in che consistono queste riforme? O sono concretate in una legge, oppure non esistono.

Comunque è sempre tempo perso: noi lo perdiamo per fare il nostro dovere...

M E R L I N. E allora rinunziateci!

B A R B A R O. Non ci rinunziamo affatto, perchè vogliamo farlo fino all'ultimo, nella speranza che, in un modo o nell'altro, cada nel nulla questo disegno di legge, che costituisce una vera e propria operazione di anatomia, della più triste specie; si vivisezionava in certo senso la Patria!

Di questo provvedimento noi non possiamo accettare tante cose, anzi addirittura quasi niente, e tanto meno che le antichità e le belle arti siano poste *ad libitum* delle Regioni. Non so proprio che cosa rimarrà da fare ai vari Ministri nei vari rami dell'Amministrazione pubblica, se tutto verrà affidato e dato alle Regioni! I Ministri faranno la parte delle comparse e quando — Dio non voglia — tutte le Regioni dovessero essere costituite, non avranno quasi niente da fare tranne che adire la Corte costituzionale per gli infiniti contrasti che si verificheranno con tutte le Regioni, le quali legiferano a modo loro, così come è avvenuto per la Sicilia e per le altre Regioni che non intendo nominare, perchè non è nemmeno il caso di ancora ricordare il caos dilagante!...

Non si può quindi nemmeno immaginare che anche le antichità e le belle arti, che sono tra i più preziosi tesori della nostra civiltà e della nostra storia, possano essere affidate a questi staterelli che si andranno a creare per compromettere definitivamente l'unità d'Italia.

Per questi motivi faccio mio l'emendamento del senatore Zanotti Bianco e lo sostengo, anche se non avrò che il voto di quei volenterosi onorevoli colleghi, che si opporranno, come me, fino all'ultimo a questo infausto, o meglio, veramente nefasto disegno di legge!

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I, *relatore*. Il senatore Barbaro ha domandato: che cosa rimarrà alla competenza dei Ministri, se anche questa materia passa alla competenza delle Regioni? Vorrei fargli rilevare che qui non si tratta nè di competenza esclusiva, nè di competenza concorrente, ma soltanto di norme integrative e di attuazione per quel che riguarda la particolare situazione di quella Regione. Si parla genericamente soltanto di questo tipo di norme, le quali sono provvedimenti particolari di adattamento alla situazione ambientale.

La Commissione pertanto è contraria all'emendamento.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Vorrei dare un chiarimento al senatore Barbaro...

B A R B A R O . Comprendo la sua difficile posizione, onorevole Ministro: mi metto nei suoi panni e soffro per lei.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. La ringrazio per la comprensione; comunque credo che sia importante fare una osservazione riguardo all'emendamento da lei sostenuto.

La preoccupazione avanzata da più parti del Senato circa la disoccupazione dei Ministri in seguito all'attuazione delle Regioni, mi sembra quanto meno strana, perchè forse ai più sfugge il fatto che quando, ad esempio, i Ministri potessero occuparsi di più degli studi di carattere generale attinenti ai vari problemi e di meno di tante questioni di dettaglio che sono risolte nell'ambito regionale, ciò costituirebbe certamente un serio vantaggio per la amministrazione del Paese.

Inoltre, dal momento che l'articolo 6 riguarda soltanto norme di integrazione e di attuazione, mi sembra che ella, senatore Barbaro, possa stare tranquillo e quindi rinunciare al sostegno generoso che ha dato allo emendamento del senatore Zanotti Bianco.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Zanotti Bianco e fatto proprio dal senatore Barbaro, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Deve intendersi precluso il seguente emendamento proposto dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, tendente ad aggiungere dopo il n. 3 i seguenti:

- « 4) urbanistica;
- 5) annona;
- 6) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali;
- 7) industria e commercio;
- 8) turismo ed industria alberghiera;
- 9) servizi antincendi ».

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 7.

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere al n. 3, in fine, le parole: « a mezzo referendum ». Il senatore Ferretti ha facoltà di svolgerlo.

F E R R E T T I , *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, questo articolo non ci piace, naturalmente, nella sua totalità. Per quello che riguarda i punti 1 e 2 ci riserviamo di parlarne quando saremo al titolo quarto che tratta delle finanze della Regione. Invece il punto 3 che è di carattere prevalentemente politico deve essere, secondo noi, trattato subito in pochi minuti come le circostanze consentono.

Vedete, quando c'è una montagna fatta di materiale non rigido e si comincia a scardinare dalla base, il cedimento prima avviene nelle masse più grandi e poi in quelle più piccole; si ripercuote cioè finchè si ha la polverizzazione. Ora lo smembrare lo Stato in Regioni porta al desiderio di smembrare anche le Province; nel caso concreto abbiamo avuto l'episodio veramente drammatico del nostro Tessitori, drammatico perchè egli è stato colto da malore durante la discussione e perchè, conoscendo la coscienza di que-

sto uomo, immaginiamo da quali opposti sentimenti egli è travagliato a proposito del desiderio di Pordenone di staccarsi da Udine. Ma voi non sapete forse, onorevoli colleghi, che c'è già un movimento di frantumamento oltre che delle unità provinciali nella Regione che si vuole costituire, anche delle unità comunali. Vi è il caso, che ho già citato in Commissione, della frazione di Cesaro di S. Michele al Tagliamento che, ritenendosi forse più ricca del capoluogo, come Pordenone ritiene di essere ed è più ricca di Udine...

M E R L I N . Meno povera.

F E R R E T T I , *relatore di minoranza*. Vedete quanta modestia nel rappresentante di quelle terre. Sì, meno povera, accetto la correzione perchè sono d'accordo che si tratta di zone depresse che abbisognano di aiuti dallo Stato e non di nuovi balzelli per la costituenda Regione.

Quella frazione, dicevo, ha chiesto di costituirsi in Comune. Mi spiace che non sia presente il Sottosegretario Bisori che mi fornì gentilmente un elenco dei nuovi Comuni che in tutta Italia si dovrebbero formare e soprattutto mi dette una documentazione della serietà con cui al Ministero dell'interno si cerca, prima di creare Comuni nuovi, di assicurarsi di due cose: che il Comune da costituirsi abbia un autofinanziamento sufficiente, non solo, ma che anche le frazioni che rimangono nel vecchio Comune conservino lo stesso autofinanziamento. E mi dette anche i nomi di una Commissione che è incaricata di dare un parere competente, data l'autorità dei componenti della Commissione stessa. Ora se queste garanzie che abbiamo al centro, secondo me, non sono bastate per evitare di dar vita a Comuni che non hanno poi la possibilità di sopravvivere, perchè, per quanto ci sia una remora costituita da un Ministro, da una Commissione, dagli organi centrali dell'Amministrazione civile, agiscono tante volte influenze che spingono alla creazione di nuovi Comuni, solo perchè questi erano stati sciolti nel periodo fascista o per altri motivi di carattere sentimentale, figurarsi cosa succederà quan-

do la Regione potrà creare dei Comuni senza tutte le garanzie messe in opera dallo Stato. Questo è un nuovo motivo di impoverimento della popolazione, perchè un nuovo Comune vuol dire nuovi balzelli; ogni Comune che sorge deve costruire o prendere in affitto una sede, deve crearsi una piccola burocrazia, dal vigile urbano che non può mancare, fino al segretario comunale, al medico condotto e così via. Si crea una quantità di spese nuove, cioè di nuove tasse che gravano sulle spalle dei cittadini. E questo è un bel modo di aiutare le zone depresse!

Dunque, dice questo n. 3 che si possono fare — da parte della Regione — modificazioni non solo alle circoscrizioni, ma anche alle denominazioni. E qui, onorevole Ministro, è veramente il *punctum dolens*.

Riferendomi agli atti parlamentari su questa materia e cioè alla dichiarazione, senatore Pagni, del suo collega Rocchetti a Montecitorio, ricordo che questi disse una cosa di una gravità eccezionale; disse cioè che questa facoltà data alla Regione di mutare le denominazioni dei Comuni offriva la possibilità di rimediare ad alcuni errori.

In Commissione mi dilungai su ciò che è successo in Alto Adige, ma qui non è il caso; conosciamo tutti le vicende di questa toponomastica che prima era tutta tedesca, allo arrivo del Governo militare diventò tutta italiana, all'arrivo, poi del Governatore civile ritornò tutta tedesca, poi diventò bilingue, eccetera. Ma insisto sul caso particolare.

Cosa vuol dire rimediare ad alcuni errori e dare la possibilità di cambiare le denominazioni? Ma perchè dovremmo cambiare Commons o Gradisca? Mutare le denominazioni non vuol dire altro che indulgere alle pressioni della piccola minoranza slovena che vorrà in qualche modo imporsi. Ora, questa minoranza — e l'abbiamo già detto nella discussione generale — in se stessa ha proporzioni minime, ma diventa pericolosa sia per l'appoggio di partiti di estrema sinistra all'interno, sia per l'appoggio del Governo jugoslavo dall'esterno.

Lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, proprio all'articolo 7, dice che con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Co-

muni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Prima che lassù diventassero pazzi e criminali, prima che si mettessero a gettare bombe e scoppiasse questo irredeantismo alimentato da Innsbruck, da Monaco, e forse anche da Vienna, si pensava di poter trattare non dico fraternamente, ma umanamente, da cittadini a cittadini, con una minoranza che costituiva due terzi della costituenda Regione. Era chiaro quindi che si dicesse: se c'è una denominazione italiana che la gente del luogo non capisce, si sostituisca con una denominazione scritta in lingua tedesca. Questo, nell'atmosfera che ora purtroppo non c'è più, ma che si sperava, almeno da parte di De Gasperi, ci fosse, era possibile.

Ma in questa nuova Regione che noi creiamo la minoranza è esigua; quindi ogni concessione su questo punto sarebbe un cedimento inammissibile. Caro Vallauri, devi ammettere che non si cambia...

VALLAURI. Si dice: « intese le popolazioni interessate ». Trattandosi di una minoranza, non potrà certo prevalere.

FERRETTI, *relatore di minoranza*. Ora vengo a te; questo è il punto.

Sentite le popolazioni, dunque. Prima di venire alla risposta al senatore Vallauri, che riguarda la parte conclusiva del mio emendamento, faccio osservare che già nell'articolo 5, al numero 5), si prevede la potestà legislativa della Regione per quanto riguarda l'ordinamento e le circoscrizioni dei Comuni. Vedete dunque che si tratta della stessa materia; ma in questo disegno di legge ci sono molte ripetizioni, e qualche volta anche delle contraddizioni. Qui, giuridicamente parlando, si tratta di una contraddizione. Se infatti ha valore quanto previsto al numero 5) dell'articolo 5, tutte queste cose debbono potersi fare nei limiti imposti dalle leggi quadro, perchè l'attività legislativa della Regione è secondaria e concorrenziale. All'articolo 7, invece, i termini sono diversi: la Regione provvede con legge, senz'altro, e può fare quello che le pare.

Perchè dunque si dice due volte la stessa cosa in articoli diversi che configurano possibilità legislative diverse?

NENCIONI. Il relatore ha detto che le leggi quadro non sono necessarie.

FERRETTI, *relatore di minoranza*. Però per l'articolo 5 dovrebbero essere necessarie.

Ora, ecco perchè, senatore Vallauri, io ho proposto l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « intese le popolazioni interessate », le parole « a mezzo referendum ». L'articolo 5 del disegno di legge dice che, tra le potestà della Regione, vi è quella di disciplinare legislativamente il *referendum* previsto negli articoli 7 e 33. Ma allora perchè nell'articolo 7 non si parla esplicitamente di *referendum*? Come si possono intendere « le popolazioni interessate »?

VALLAURI. Fate votare...

FERRETTI, *relatore di minoranza*. No, si possono intendere in tanti modi. Si può dire: sentiamo cosa ne pensano i Consigli comunali, che sappiamo come possano essere influenzati; ci può essere una consultazione indiretta per mezzo di organi dominati da passione politica o da interessi particolari di carattere economic.

Ecco perchè il mio emendamento apporterebbe un chiarimento. Siccome il *referendum* è previsto, dovete ammettere che sarebbe stato molto più opportuno aggiungere, all'articolo 7, le parole « per referendum », prevedendo il contatto diretto con tutti i cittadini di quella zona, perchè, se per caso — parliamoci chiaro — in un Consiglio comunale si è formata una maggioranza di pochi slavi con i socialisti o con altri partiti italiani e questi per una ragione di opportunità intendono indulgere alla richiesta di questi tre o quattro slavi che sono una minoranza, si può addivenire ad una variazione di denominazione, ciò che non potrebbe farsi se invece si consultasse per *referendum* tutta la cittadinanza. Quindi in questo caso si avrebbe la garanzia, ripeto, che si verrebbe a modificare la denominazione soltanto se la maggioranza di quelle popolazioni, e non la maggioranza degli enti intermediari più o meno rappresentativi, lo volesse.

Per questi motivi insisto nella mia proposta di emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. Il senatore Ferretti ha esposto tre ordini di preoccupazioni: il primo è quello che riguarda l'istituzione di nuovi Comuni; egli teme che, con l'approvazione di questo articolo, vengano istituiti troppi Comuni, con minori garanzie di quelle che abbiamo con la Commissione, che siede al centro e che è molto severa nell'istruire queste pratiche. Ora noi ci auguriamo che la stessa severità venga esercitata anche nello ambito regionale (*commenti dalla destra*) tanto più che la Regione si rende conto che istituire dei Comuni che non hanno delle risorse finanziarie sufficienti, significa sostituirsi ad essi nel pagare i debiti di esercizio; quindi la Regione sarà particolarmente cauta nella istituzione di nuovi Comuni. Perciò ritengo che le stesse cautele che abbiamo ora ci saranno anche quando la materia passerà alla competenza delle Regioni.

La seconda preoccupazione è quella che riguarda il cambiamento di denominazione. Il senatore Ferretti teme (e in questo ebbi occasione di associarmi alle sue considerazioni in Commissione) che vengano cambiati i nomi di alcuni Comuni, indulgendo alle richieste delle minoranze slovene. Ora ha rilevato anche il senatore Vallauri poco fa che il fatto stesso che siano delle minoranze significa che difficilmente potranno far prevalere la loro richiesta. (*Interruzione del senatore Ferretti*). Viceversa ritengo che le minoranze slovene non insisteranno per cambiare nomi, che sono ormai tradizionalmente accettati e sui quali non si deve in alcun modo interferire. (*Commenti dalla destra*).

F E R R E T T I , relatore di minoranza. Lo sai che ancora chiamano questi nostri Comuni con i loro nomi?

P A G N I , relatore. Ma è soltanto il 3 per cento della popolazione che ancora li chiama così. L'onorevole Ferretti, comunque, qui ha ragione: queste minoranze potranno insistere sui loro punti di vista e che garan-

zie abbiamo di contenere queste richieste? Ecco il terzo punto: la garanzia può essere quella del *referendum*, dice il senatore Ferretti; se noi interroghiamo vari enti ed organi può darsi che, in una maniera o nella altra, venga falsata, per interferenze più o meno lecite, la volontà della popolazione, mentre se si fa ricorso al *referendum* c'è una maggiore garanzia. Per quanto riguarda il *referendum* ritengo che nella formulazione dell'articolo 7 ci sia una sufficiente garanzia, perchè, faccio rilevare al senatore Ferretti, l'articolo 7 viene dopo il numero 2 dell'articolo 5, nel quale si dice esplicitamente « disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33 ». Ora, nell'articolo 7, a quali di questi tre numeri si applicherà la nozione del *referendum*? Evidentemente non al primo perchè l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi non dovrà avvenire per *referendum*; non si riferisce neppure al secondo, cioè alla contrattazione dei mutui, perchè anche su questo il *referendum* non può aversi. È evidente che si riferisce esclusivamente al terzo, cioè « all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate ». Quindi, se avessimo aderito alla richiesta dell'emendamento soppressivo presentata dall'estrema destra per il n. 2 dell'articolo 5, avrei dato ragione al senatore Ferretti ed avrei detto che è necessario includere qui la parola « *referendum* »; ma siccome abbiamo mantenuto questo preciso riferimento, mi sembra pleonastico ripetere qui che il *referendum* si riferisce appunto alla istituzione di nuovi Comuni. Quindi ritengo che la dizione dell'articolo, così come è congegnato in correlazione con l'articolo 5, numero 2, sia sufficientemente chiara ed esplicita. Perciò mi oppongo all'emendamento. (*Commenti dalla destra*).

B A R B A R O . Chiaro come le acque del Tevere.

M E D I C I , Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con le osservazioni dell'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo, al numero 3 dell'articolo 7, proposto dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

CAPO II

POTESTÀ AMMINISTRATIVA

Art. 8.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

P R E S I D E N T E . I senatori Franza, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi, hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa norma costituzionale non risponde a criteri di tecnica legislativa. Seguendo il consueto sistema, i formulatori hanno ripetuto norme degli altri statuti speciali anche se hanno dato luogo a controversie. Ora, la nostra azione, nell'esame di questo disegno di legge costituzionale, era stata rivolta ad evitare il ripetersi appunto di alcuni inconvenienti.

L'onorevole Ministro ha detto: c'è la Corte costituzionale che dirime le controversie.

Allora io domando all'onorevole Ministro per quale ragione le controversie che la Corte costituzionale ha composto non debbono formare oggetto di esperienza per le nuove norme che il legislatore approva. Perché dobbiamo ripetere gli errori quando un ammonimento c'è venuto autorevolmente dall'alto?

La norma in esame ripete pedissequamente l'articolo 6 dello statuto della Sardegna, l'articolo 4 dello statuto della Valle d'Aosta, gli articoli 14, 15, 16 e 17 dello statuto siciliano, mentre lo statuto Trentino-Alto Adige contiene anche una norma non consueta per cui si stabilisce che la delega « anche se conferita con la presente legge costituzionale, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica ».

Siamo veramente di fronte a una intricatissima selva mentre, per una norma così semplice, sarebbe stata opportuna una formulazione che non avesse potuto dare luogo a gravi inconvenienti. Quando la norma costituzionale stabilisse che la Regione esercita le funzioni amministrative, nelle materie in cui ha potestà legislativa, a norma degli articoli 4 e 5, già avrebbe disposto in modo preciso, chiaro la volontà del legislatore costituente in ordine alle funzioni amministrative inerenti alla legislazione esclusiva e alla legislazione concorrente. Che interferenza può avere questa norma con le attribuzioni da parte di leggi dello Stato agli enti locali, Comuni e Province? Ma, ogni volta che noi concediamo una funzione alla Regione, dovremmo dire, per armonia, « salvo quello che la legge dello Stato stabilisce per i Comuni e per le Province ». Questo è veramente un fuor d'opera, è una norma ultronea, inutile e fonte di confusione.

Aggiunge solo confusione, perchè noi, approvando questo statuto, approviamo lo statuto della Regione a norma dell'articolo 116 della Costituzione, non regoliamo l'attività e le funzioni amministrative delle Province e dei Comuni; perciò questa frase: « salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica » è una frase che deve essere soppressa perchè si riferisce a una materia che non è di competenza dello statuto della Regione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Negli articoli 4 e 5 sono stabilite le materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa; adesso in questo articolo si dice che nelle medesime materie la Regione ha, oltre la potestà legislativa, anche quella amministrativa; però, in quelle stesse materie, hanno potestà amministrativa anche i Comuni e le Province; quindi è giusto dire che là dove questa norma.... (*Interruzione del senatore Nencioni*). È un fatto nuovo; sinora non si era parlato della potestà amministrativa, solo di quella legislativa. Adesso, nell'articolo nel quale si parla di potestà amministrativa, è giusto che si dica che la Regione non deve interferire nei casi in cui queste facoltà sono attribuite ad altri enti locali, come Comuni e Province.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Franza, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi, tendente a sopprimere le parole: « salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

Art. 9.

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria :

Art. 10.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « alle Province ed ai Comuni ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, le stesse ragioni che militavano a favore dell'emendamento precedente militano a favore di questo. Le giustificazioni addotte dal relatore sono veramente peregrine, perchè lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio delle proprie funzioni amministrative e i Comuni e le Province sono estranei, perchè estranei a questo statuto. Volete approvare la norma com'è? Fate pure! Noi abbiamo l'onore di proporre l'emendamento e l'onore di esser contrari alla vostra tesi. È la vostra coscienza di legislatori che giudicherà il vostro operato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Effettivamente questa facoltà dell'esercizio di poteri amministrativi è propria di vari enti locali; quindi è giusto che questi enti vengano citati tutti quanti sullo stesso piano.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Vorrei leggere attentamente l'emendamento presentato dal senatore Nencioni: sopprimere le parole « alle Province e ai Comuni »...

N E N C I O N I . Lo statuto è estraneo a questa regolamentazione.

F R A N Z A . Abbiamo la legge delega del 1953 della quale fu relatore il collega Fantoni. Quali poteri sono stati decentrati dallo Stato ai Comuni e alle Province? Nessuno! Ed allora?

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Sono lieto di intendere bene la sostanza politica del problema. Lei sa che sono state fatte 18 leggi delegate? Quindi lei dice cosa inesatta. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Siccome facevo uno sforzo per capire, lei mi aiuti.

Ora mi sembra che nell'articolo 10, quando si afferma che lo Stato può, con legge, delegare a Regioni, Province e Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative, evidentemente si vuol dire che anche in questa Regione si mantiene viva la possibilità dello Stato di delegare con legge ordinaria proprie funzioni, e quindi di decentrare. Ma ella, senatore Nencioni, usa certe parole — che, mi perdoni, del resto mi feriscono poco — e invoca la coscienza...

N E N C I O N I . Immagini come ferisce invece noi questo sistema degradante e vergognoso di discutere una legge! (*Vivaci proteste dal centro*).

P R E S I D E N T E . Lei ha piena libertà di parola, senatore Nencioni e vede come siamo indulgenti, ma non deve fare queste affermazioni che offendono il Parlamento!

N E N C I O N I . È il Parlamento che offende se stesso. (*Commenti e proteste dal centro e dalla sinistra*).

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Mi sembra dunque di aver portato un elemento decisivo che spiega i motivi del nostro dissenso. Pertanto noi siamo contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

Art. 11.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro Consorzi ed agli altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

P R E S I D E N T E . A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE -
COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONE

CAPO I

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 12.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

P R E S I D E N T E . A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

CAPO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 13.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti,

secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

P R E S I D E N T E . Al primo comma di questo articolo, i senatori Franza, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi, hanno presentato tre emendamenti. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Al primo comma, sopprimere le parole: " uguale e segreto " ».

« Al primo comma, sostituire le parole: " legge regionale " con le altre " legge della Repubblica " ».

« Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: " in ragione di un consigliere ogni 20.000 abitanti, o frazione superiore a 10.000, secondo i dati del censimento anteriore alla data di convocazione dei comizi elettorali. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto " ».

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto " ».

P R E S I D E N T E . Inoltre i senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma. Il senatore Franza ha chiesto di illustrare i primi due emendamenti. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Noi non intendiamo sopprimere dal testo dell'articolo 13 le parole « uguale e segreto », intendiamo soltanto rilevare che la dizione è errata. Tale dizione reca infatti: « Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto »; ora, la Costituzione stabilisce che il voto è uguale, diretto e segreto, e non il suffragio universale. L'errata dizione del disegno di legge è molto lontana da quella indicata dal testo della Costituzione. Questo è il primo punto.

Il secondo punto, onorevoli colleghi, riguarda la soppressione della dizione « legge regionale ». Noi abbiamo sostenuto che le leggi per le elezioni dei Consigli regionali sono di competenza dello Stato; abbiamo

sostenuto che il sistema elettorale per la elezione dei consiglieri regionali non può essere proprio di una sola Regione, perchè la Regione deve adottare un sistema elettorale, dettato dallo Stato con legge della Repubblica, uguale per tutte le Regioni. Ora, avendo sostenuto questo punto di vista nella nostra enunciazione di ordine generale, è evidente che coerentemente sottolineamo che l'inciso « legge regionale » non è in armonia con l'articolo 122 della Costituzione che demanda allo Stato il compito esclusivo di dettare leggi elettorali per le Regioni.

Onorevole Ministro, questa è una legge costituzionale di attuazione della norma costituzionale, non è una legge di revisione della Costituzione e quindi non può essere innovativa rispetto alla volontà costituzionale che su questo punto è netta e precisa: la legge per le elezioni regionali è di competenza esclusiva della Repubblica; non possiamo perciò ammettere il principio che si tratti di legge regionale.

Per queste ragioni proponiamo la sostituzione dell'inciso « con legge regionale » con l'altro « con legge della Repubblica ». In sostituzione, poi, dell'ultima parte dell'articolo 13, noi proponiamo un emendamento che tende a stabilire che il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha chiesto di illustrare gli altri due emendamenti. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Noi abbiamo adottato la sistematica di altri statuti. In luogo di proporre un articolo in una nuova dizione, abbiamo cercato di formulare l'articolo 13 in armonia con la Costituzione. Ecco perchè noi abbiamo proposto alla fine dell'articolo la dizione: « Il voto è personale ed uguale, libero e segreto », modificando nel contempo la dizione del terzo comma. Praticamente quindi quello in esame non è un emendamento soppressivo. Abbiamo proposto al primo comma un'altra formula con un apposito emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « in ragione di un consigliere ogni 20.000 abitanti, o frazione superiore a 10.000,

secondo i dati del censimento anteriore alla data di convocazione dei comizi elettorali ». Abbiamo adottato cioè la formula di altri statuti. L'articolo 13 ha una formulazione perplessa che non può essere giustificata. Come ha rilevato il collega Franza, inizia con un errore veramente banale: « Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto... ». Ora, noi comprendiamo che cosa sia il suffragio universale diretto, ma il suffragio universale uguale e segreto è un non senso di carattere logico e costituzionale. Invece la dizione adoperata dalla Costituzione è molto chiara, direi cristallina: « Il voto è personale ed uguale, libero e segreto », restando il suffragio universale diretto quello che è.

Per quanto concerne il terzo comma, abbiamo ritenuto di precisare che i dati del censimento, presi in considerazione, debbono essere quelli del censimento anteriore alla data di convocazione dei comizi elettorali. Trattandosi di una norma costituzionale, è opportuno anche precisare questo riferimento. Pertanto la dizione: « Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento », dovrebbe lasciar luogo all'altra dizione: « in ragione di un consigliere ogni 20.000 abitanti, o frazione superiore a 10.000, secondo i dati del censimento anteriore alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

Con l'accoglimento degli emendamenti da noi proposti si può arrivare alla formulazione di un articolo in armonia con le norme della Costituzione e soprattutto con la logica, nonchè con gli altri statuti i quali hanno inserito una dizione che non dà luogo nè ad inconvenienti nè ad interpretazioni aberranti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

P A G N I , relatore. Per quanto riguarda il primo emendamento, non si tratta in effetti di un emendamento soppressivo, poichè si tratta in sostanza di posporre delle parole. Si dice che sarebbe opportuno precisare

che non è il suffragio universale che è uguale e segreto, ma il voto. Questa obiezione può avere il suo fondamento perchè, come ho detto, lo statuto in esame non è perfetto; ma questa imperfezione è solo di carattere formale, quindi non ha un valore sostanziale. Si propone di mettere questa norma all'ultimo comma anzichè al primo. Dirò la ragione per cui non ritengo opportuna quest'inversione.

Quello che è, invece, sostanziale è l'emendamento che si riferisce alla « legge regionale »; legge della Repubblica, anzichè legge regionale. Con questo emendamento si propone che sia conferita alla Repubblica la facoltà di stabilire le norme elettorali, anzichè alla Regione.

Faccio osservare che, per il modo in cui è formulato il primo comma dell'articolo 13, si stabilisce già in questa legge costituzionale il sistema elettorale, perchè si precisano gli elementi fondamentali di questo sistema: si danno alla Regione soltanto le possibilità di stabilire le norme di attuazione della legge; si stabilisce che il suffragio deve essere universale, che il voto deve essere diretto, uguale e segreto, che il sistema deve essere proporzionale, che vi deve essere l'utilizzazione dei voti residui in sede regionale. Quindi tutti gli elementi fondamentali della legge elettorale vengono già precisati in questo articolo: alla Regione resta solo da stabilire le norme di attuazione. Ecco la ragione per cui ritengo che possa essere conferito, con questa limitazione e precisazione, tale potere alla Regione anzichè riservarlo alla Repubblica.

Ho così esposto il motivo per cui non ritengo opportuna quell'inversione: perchè qui, subito al primo comma, si viene a precisare quali debbano essere le caratteristiche della legge elettorale che verrà elaborata dalla Regione. Per quanto riguarda poi il numero dei consiglieri, rimangono invariate le norme dell'articolo 13. Quindi ritengo che non siano da accogliere gli emendamenti proposti.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.*
Il Governo concorda.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Franza ed altri, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole « uguale e segreto ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza ed altri, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « legge regionale », con le altre « legge della Repubblica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

L'emendamento soppressivo del terzo comma dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni s'intende precluso.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2213 e 2213-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione generale è stata chiusa. Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Valenzi.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

« Il Senato,

considerato che le aziende a partecipazione statale debbono essere uno dei principali strumenti per realizzare nel campo economico uno sviluppo equilibrato e nel campo sociale le norme costituzionali della nostra Repubblica fondata sul lavoro;

considerato che tali aziende debbono essere promotrici di rapporti fra i lavoratori e le direzioni delle imprese, tali da istituire un clima nuovo sia per quanto si riferisce alle questioni di carattere salariale, che per ciò che si riferisce alla salvaguardia della dignità e della libertà dei lavoratori all'interno delle fabbriche,

impegna il Governo a voler dare precise direttive al fine che i quadri dirigenti delle industrie controllate dal Ministero delle partecipazioni statali, a tutte le istanze, siano energicamente richiamati al rispetto dei principi costituzionali e cessino di ignorare persino l'esistenza degli accordi del maggio 1953 sulle funzioni delle commissioni interne;

invita inoltre il Ministro delle partecipazioni statali a procedere avanti concretamente sulla via dell'applicazione delle indicazioni contenute nella circolare (detta « circolare Bo ») pubblicata dalla stampa in data 16 giugno 1962, mai smentita ufficialmente, ma fin oggi non tradotta nella realtà dei fatti, la quale conteneva finalmente un riconoscimento del ruolo che compete ai sindacati nelle fabbriche e nella società moderna, e, accogliendo rivendicazioni avanzate da tempo dai lavoratori, stabiliva: 1) la possibilità di utilizzare appositi locali all'interno dell'azienda da parte dei sindacati; 2) la facoltà di affiggere le comunicazioni sindacali in appositi albi nei locali dell'impresa; 3) l'esonero dal lavoro per alcune ore della settimana di un dirigente di ciascun sindacato per consentirgli di assolvere ai propri compiti di rappresentante dei lavoratori; 4) la riscossione per conto dei sindacati, mediante trattenuta sul salario, delle quote associative con il metodo delle dele-

ghe individuali; tenendo conto che tali direttive avrebbero dovuto costituire semplicemente un primo orientamento suscettibile di ulteriori approfondimenti e allargamenti sulla base dei risultati delle esperienze ».

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

VALENZI. Onorevoli colleghi, sono passati ormai tre mesi e più da quando i lavoratori delle aziende controllate dal Ministero delle partecipazioni statali ebbero la soddisfazione di leggere su alcuni giornali la notizia secondo la quale l'onorevole Bo aveva diramato finalmente una circolare che avrebbe dovuto modificare in senso positivo, in senso democratico, i rapporti attualmente esistenti tra i dirigenti e i lavoratori di queste aziende. Io ho qui il testo pubblicato da « La Voce Repubblicana » del 17 giugno in cui è detto, dopo aver fatto riferimento ai criteri di programmazione economica alle quali questo Governo afferma di volersi ispirare, che è necessaria la realizzazione di una politica diversa in particolare per ciò che concerne « i rapporti tra le aziende a partecipazione statale e i lavoratori da esse dipendenti ». La circolare afferma, inoltre, che « le necessità ora richiamate devono essere tenute presenti in vista della politica di piano » e che « in relazione a tale prospettiva va considerata l'importanza della creazione delle condizioni più opportune affinché la vita sindacale, pur nella dialettica ad essa propria, sia sensibile adeguatamente ai rapporti tra gli interessi particolari e di categoria da una parte e gli interessi generali, dall'altro canto ».

Poste tali premesse, la circolare, nota sotto il nome di « circolare Bo », invita le aziende e gli enti ad esaminare con la maggior cura alcuni problemi concernenti i rapporti di lavoro ed indica alcuni punti, cinque esattamente, « che possono costituire — è detto testualmente — un primo orientamento suscettibile di ulteriori approfondimenti e allargamenti ».

Vengono, poi, enunciati i cinque punti sui quali si richiama subito l'attenzione degli enti e delle aziende, e cioè:

« a) possibilità di consentire alle organizzazioni sindacali di usare appositi locali nell'interno dell'azienda, compatibilmente con la materiale disponibilità di spazi adatti nei singoli stabilimenti;

b) facoltà per le organizzazioni sindacali di affiggere nei locali dell'impresa appositi albi per le comunicazioni ai propri aderenti;

c) esonero dal lavoro, per alcune ore della settimana, di un dirigente di ciascun sindacato, al fine di consentirgli di assolvere i propri compiti;

d) riscossione per conto dei sindacati, mediante trattenute sul salario o sullo stipendio, delle quote di associazione. A tal fine, data la necessità di tutelare la libertà di decisione dei singoli lavoratori riguardo l'attuazione delle trattenute che interessano ciascuno di essi, potrebbe ricorrersi al metodo delle deleghe individuali da rimettersi alle direzioni aziendali da parte delle varie associazioni ».

Ho enunciato questi cinque punti secondo il testo della circolare così come è stato pubblicato da « La Voce Repubblicana » per evitare ogni deformazione.

« L'accoglimento di queste istanze e di altre analoghe che potranno essere indicate successivamente » — prosegue la circolare — « mentre non dovrebbe influire sull'ordine e sulla regolarità della vita aziendale, potrebbe facilitare l'auspicato inizio di un dialogo costruttivo tra i sindacati nelle aziende a partecipazione statale ».

I punti contenuti nella circolare sono importanti perchè accolgono delle rivendicazioni avanzate da tempo, ed è chiaro che i rapporti in questione potrebbero senz'altro modificarsi se ci si avviasse finalmente per questa via.

La circolare aveva un altro merito, anche se non enunciato esplicitamente: quello di porre, nel caso in cui fosse applicata, le aziende sotto il controllo dello Stato su una linea di rispetto dei diritti operai, rompendo con un pesante passato che spesso non ha posto le direzioni di queste aziende alla

avanguardia di un'azione di rinnovamento, ma, al contrario, anche nei confronti delle aziende private, le ha poste alla testa di una politica anti-operaia, non si sa se più per stroncare le organizzazioni operaie o per massacrare economicamente le aziende. In alcuni casi, come avvenne per l'ex-silurificio di Baia o gli S.M.P. di Pozzuoli, ciò è apparso evidente. Si voleva probabilmente dimostrare che lo Stato non sa amministrare, per giungere allo smantellamento dell'I.R.I. E in un periodo come questo, in cui si parla concretamente di nazionalizzazione, si capisce quale importanza può aver rivestito una simile azione.

Di quanto affermo circa la politica conservatrice e reazionaria all'interno delle aziende I.R.I. non sono mancate le prove anche in un recente passato; ho qui una serie di interrogazioni e interpellanze, presentate da me e da colleghi della mia parte, nelle quali si segnalano episodi gravi di illegalità, licenziamenti ingiustificati e ricatti compiuti nelle fabbriche napoletane dall'Italsider all'Aerfer di Pozzuoli o di Pomigliano; interrogazioni e interpellanze alle quali si è risposto sempre in modo evasivo e con enorme ritardo, ma che stanno lì a ricordare una lunga storia di soprusi e di illegalità commessi dalle direzioni delle fabbriche dell'I.R.I. contro i loro dipendenti anche dopo la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali e lo sganciamento dell'I.R.I. dalla Confindustria. Ho qui un pacco intero di documenti per condannare l'operato dei dirigenti dell'Italsider di Bagnoli (i signori Mencarelli e Salvi in particolare) in questi ultimi anni: dall'intervento della polizia nelle elezioni della Commissione interna del dicembre 1958, al fermo illegale del mio amico e compagno Marano, operaio, all'interno della fabbrica del gennaio 1959, alle provocazioni della direzione verso gli scioperanti del maggio 1959; dall'odiosa persecuzione verso l'operaio Domenico Cutillo al famoso « piano K » di triste memoria, fino alle oscure manovre della Direzione prima e dopo il drammatico episodio dei tre operai licenziati che salirono sul gazometro. Ed ho parlato soltanto di alcuni fatti — sulla base dei miei ricordi personali — avvenuti nella sola

I.L.V.A. di Bagnoli; un'altra lunga serie di episodi gravi potrebbe essere enunciata, a conferma delle accuse rivolte alle direzioni dell'I.R.I., per quasi tutte le altre aziende napoletane quali quelle di Pomigliano d'Arco e di Pozzuoli ove i dirigenti ancora recentemente osavano diffidare e multare gli operai che avevano fatto lo sciopero definendo illegale, nelle loro lettere di diffida, quello che è uno dei fondamentali diritti della classe operaia solennemente sancito dalla Costituzione della Repubblica.

Non insisto su queste cose perchè voglio sperare si tratti soltanto di un odioso passato. La circolare sembrava voler proprio rompere con quel passato e far sì che le aziende pubbliche diano a tutto il settore metallurgico privato l'esempio della distensione e del rispetto del diritto dei lavoratori. In questo modo, quindi, il Ministero delle partecipazioni statali dimostrava di aver preso una iniziativa felice che poteva e può ancora aprire nuove prospettive per la vita delle aziende che è suo compito controllare.

Io non disconosco — lo so dagli stessi organizzatori sindacali e dagli operai, anche perchè il mio collegio elettorale comprende alcune tra le più importanti fabbriche metallurgiche dell'I.R.I. nel Mezzogiorno — che dei miglioramenti sono stati realizzati nella vita interna delle aziende; ma fino a che punto ciò è opera del suo Ministero, onorevole Ministro, e fino a che punto non si tratta invece di un successo della vigorosa lotta condotta in questi ultimi tempi dagli operai?

Ma quel che è peggio, onorevole Bo, è che, se qua e là vi sono dei sintomi di miglioramento — e io non metto in dubbio le sue buone intenzioni — non mancano però le prove del persistere di una certa mentalità vecchia e direi putrida, che forse lei combatte, ma, evidentemente, con insufficiente energia oppure con scarsi mezzi, tanto è vero che la sua circolare o non è riuscita ad uscire dalle strette porte del suo Ministero o, se è uscita, non è stata recapitata al destinatario, oppure, se il destinatario l'ha avuta, l'ha assolutamente ignorata.

V A L S E C C H I . Questo lo dovrebbe dire al Ministro delle poste, non al Ministro delle partecipazioni statali.

V A L E N Z I . Non so se la sua interruzione sia spiritosa, ma quel che è certo è che non quadra affatto con il problema di cui si parla. Forse lei non ha sentito e non sa di che cosa parliamo, e quindi la scuso per questo. È una questione molto seria, mi creda, e stia attento.

B E R T O L I . (*Rivolto al senatore Valsecchi*). Lei sa che in tutte le aziende che, giorni or sono, ha visitato la 5ª Commissione è stato dichiarato che le direzioni non conoscevano la circolare Bo?

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Non è vero.

B E R T O L I . L'hanno dichiarato all'Ansaldo, alla Cornigliano...

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. A lei l'hanno dichiarato?

B E R T O L I . A noi, a tutta la Commissione 5ª. L'Alfa Romeo di Milano e di Napoli ha dichiarato di non conoscere la circolare Bo.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Risponderò dopo.

V A L E N Z I . Ciò che è certo è che i lavoratori, onorevole Bo, non si sono accorti dell'esistenza di questa circolare o per lo meno se ne sono accorti troppo poco, perchè, a parte la questione delle trattenute sindacali che effettivamente è stata realizzata in parte, degli altri quattro punti fondamentali indicati nella circolare i lavoratori non hanno avuto percezione nella vita delle loro aziende. Del resto confermo quello che diceva adesso il senatore Bertoli a proposito degli incontri avvenuti con la Commissione finanze e tesoro, e cioè che i dirigenti di azienda hanno affermato pubblicamente a gruppi di operai e alle Commissioni interne che loro questa circolare non l'hanno mai

veduta. Tutti ricordano inoltre che quando questa famosa circolare fu pubblicata ci fu, se non sbaglio — così la stampa riferì — una discussione al Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana in cui l'onorevole Scelba ed i suoi criticarono ferocemente lo spirito e la lettera della circolare. Sarà per colpa di questo intervento politico oppure si tratta della mentalità dei dirigenti, fascista dei vecchi quadri e scelbiana dei meno vecchi, che ancora dominano in questi ambienti? Non lo so, forse per l'uno e per l'altro motivo assieme, ma il fatto è, ripeto, che se la circolare esiste, esiste soltanto sulla carta, mentre non mancano esempi, non mancano prove concrete del fatto che in realtà non soltanto non si va nel senso indicato nella circolare, ma addirittura non si rispettano ancora nemmeno gli accordi sulle Commissioni interne, gli accordi che sono ormai dell'8 maggio 1953 e che stabiliscono le funzioni, i compiti e i diritti delle Commissioni interne. Non leggerò questi accordi articolo per articolo perchè lei, onorevole Ministro, e i colleghi dovrebbero conoscerli a memoria, ma è un fatto che le Commissioni interne in molte aziende dell'I.R.I. si muovono ancora entro limiti ristrettissimi. L'assemblea dei dipendenti, per esempio, non può aver luogo senza autorizzazione della direzione, mentre, secondo l'accordo confederale del maggio 1953, le Commissioni interne devono, vedi l'articolo 13, concordare con la direzione soltanto l'ora ed il luogo; e siccome in generale questo luogo è la mensa e l'ora è l'intervallo, dovrebbe essere molto facile fare queste assemblee, e invece molte direzioni esigono illegalmente, prima di dare la loro autorizzazione, che possono anche non concedere e che a volte illegalmente non concedono, di conoscere il tema, e questo è un altro aspetto illegale. D'altra parte è illegale anche la pretesa di controllare e mettere il visto sulle comunicazioni da affiggersi negli albi. Nè mancano esempi innumerevoli di misure prese contro dei membri delle Commissioni interne colpevoli di aver voluto svolgere i loro compiti di difesa degli interessi dei loro compagni; se non si tratta di queste ultime settimane, basta risalire a qualche mese fa.

Per esempio, a Castellammare un commissario interno, l'operaio Cascone, è stato sospeso dalla Navalmeccanica per aver parlato nell'assemblea ed aver dato un giudizio sindacale sulle trattative in corso. Sulla questione degli infortuni le Commissioni interne debbono svolgere, sempre secondo l'articolo 2 dell'accordo del maggio 1953, una attività importante di difesa dei diritti degli operai e vi sono invece esempi quotidiani che le direzioni ostacolano e impediscono lo adempimento dei compiti delle Commissioni interne. In molte aziende, per esempio, la Commissione interna viene informata (e non sempre) quando avviene un infortunio, ma niente più di questo; non le si permette di indagare, di conoscere le vere condizioni in cui si è svolto l'infortunio. È accaduto all'Italsider di Bagnoli pochi giorni fa ad un membro della Commissione interna che è intervenuto per osservare sul luogo il modo in cui era avvenuto un infortunio. Il membro della Commissione di cui parlo è l'operaio Galante che, per aver fatto questo passo, ha ricevuto una bella lettera di diffida dalla direzione. La Commissione interna, quando fu recapitata questa lettera, la rifiutò sdegnosamente, e secondo me fu ingenua, perchè sarebbe stato un documento interessante da mostrarle adesso. Sempre in questa azienda, quando il Commissario di fabbrica, Vito Vicino, è intervenuto per far rispettare il numero di organico in un settore particolarmente pericoloso e pesante, la « sacchetteria », ove uno scarso numero di operai penava duramente, è stato minacciato di licenziamento dalla direzione.

All'Italsider di Bagnoli, al montacarico dell'alto forno, tali sono le vibrazioni delle macchine che, dopo alcuni anni di lavoro in quel reparto, gli operai, anche i più sani, riportano lesioni al cervello e spesso finiscono al manicomio. La Commissione interna ha tentato di offrire la sua collaborazione alla direzione per stabilire le cause esatte dei danni fisici e le misure da prendere. La direzione ha rifiutato fino ad oggi questa collaborazione e ha minacciato i commissari interni che hanno osato interessarsene come era loro diritto e dovere. Queste sono le indicazioni che ho raccolto in questi giorni, e

solo in alcune fabbriche del mio collegio: lei si immagini cosa può succedere nel resto d'Italia.

Il senatore Bertoli le diceva dell'incontro avvenuto tra i membri della 5ª Commissione del Senato e i dirigenti e operai di diverse aziende dell'I.R.I. nel Nord e nel Sud d'Italia e delle risposte negative sulla circolare e lei non può non aver constatato, se non fosse altro attraverso le interrogazioni e le interpellanze, che non solo la circolare non è applicata, ma che anzi si va in un senso esattamente contrario.

Nella sua circolare, onorevole Bo, è detto al punto c) che occorre « esonerare dal lavoro, per alcune ore della settimana, un dirigente di ciascun sindacato, al fine di consentirgli di assolvere i propri compiti ». Siamo assai lontani da tale misura se si pensa che oggi ancora il tempo accordato ad ogni membro della Commissione interna — che pure ha compiti assai più intensi e complessi del sindacato all'interno dell'azienda — è di pochi minuti al giorno. Sempre all'Italsider di Bagnoli, tanto per fare un esempio, i membri della Commissione interna sono sette e devono badare ai casi di ben 6.000 operai. Ebbene, il tempo complessivo per svolgere il proprio compito, veramente enorme, non raggiunge l'ora, è di appena 43 minuti! E se tale tempo viene superato si rischia il licenziamento. Non ho, dunque, ben ragione di dire che siamo molto lontani dallo spirito della sua circolare, onorevole Bo?

In molte fabbriche, alla O.M.F. di Napoli, per esempio, la direzione non accetta di discutere con la Commissione interna se non dopo le ore di lavoro. E in quante fabbriche le punizioni non vengono mai discusse con la Commissione interna?

I colleghi che hanno recentemente compiuto una serie di visite nelle aziende dell'I.R.I., in diverse città, hanno constatato la diversità di clima esistente da fabbrica a fabbrica. Non negano che in alcune fabbriche vi sia un progresso indiscutibile: sembra che il clima sia migliore all'Ansaldo, più paternalistico alla Italsider, ma mi hanno raccontato episodi gravi sulla Siemens. I nostri colleghi, in quell'occasione, non potero-

no neppure prendere contatto ufficiale con i lavoratori. La direzione si ingegnò in modo che l'incontro non avvenisse nella fabbrica: l'incontro tra Commissione interna e lavoratori avvenne alla porta dello stabilimento, in piedi, mentre gli autobus stavano per partire. Comunque, i commissari sono riusciti a sapere abbastanza: per esempio, hanno saputo dell'ingegnere che ha malmenato una operaia, hanno saputo di numerose ingiuste lettere di minaccia di licenziamento, della denuncia di un membro della Commissione interna colpevole di aver parlato fuori della fabbrica criticando l'operato della direzione e via di seguito. Come vedete, onorevoli colleghi, non mancano gli esempi di mentalità caporalesca e reazionaria alla quale sembrano pervicacemente fedeli troppi dirigenti delle industrie di Stato.

Ma torniamo alla circolare Bo. Anche per ciò che si riferisce ad uno dei punti della circolare, la trattenuta sindacale, per la cui realizzazione si è fatto un passo avanti, non mancano esempi di resistenza. Alla Italsider di Bagnoli la direzione non si contenta di ricevere il biglietto firmato dall'operaio e la lettera del sindacato che avalla e prende la responsabilità di quella firma, per riconoscere il diritto alla trattenuta sindacale; lo operaio viene chiamato dalla direzione e interrogato con il pretesto di chiedergli se è realmente d'accordo con quella decisione, se riconosce la propria firma eccetera. Ciò che si vuole è chiaro: si vuole intimidire l'operaio ed è un modo come un altro di ostacolare l'applicazione di un diritto sindacale.

Un altro esempio ancora della mentalità che presiede, che ispira questi dirigenti, ci viene dal modo in cui si svolgono le attuali trattative con l'Intersind, trattative che da quattro mesi e mezzo vanno avanti e che non sono ancora concluse. L'Intersind e l'A.S.A.P. restano arroccati sulle vecchie posizioni sia sulla questione che riguarda la parità salariale di trattamento tra uomini e donne, sia su quella delle qualifiche, sia per i miglioramenti agli operai specializzati e per tutti i problemi in genere della struttura delle categorie che vanno articolate. Tale manifesta volontà di non giungere ad una conclusione delle trattative dimostra da

parte dell'Intersind e dell'A.S.A.P. una vecchia retriva mentalità da superare.

In questa situazione, onorevole Bo, è tempo che il Ministero adempia alle sue funzioni. Parlando ieri in quest'Aula il senatore Bertoli ha posto l'accento sul problema dei rapporti tra Ministero e aziende, rapporti che non avvengono direttamente ma tramite gli enti gestori. È questo il diaframma? Nel rispetto delle autonomie aziendali occorre comunque modificare i rapporti e dare al Ministero il potere di agire. Il Governo attuale deve trovare la via per risolvere tale questione se si vuole che il Ministero sia veramente un organismo efficiente per realizzare la via indicata dal Parlamento.

Questi problemi, onorevoli colleghi, interessano direttamente più di 300 mila dipendenti, oltre che tutto il Paese, eppure invano ho cercato nella relazione del senatore Valmarana e anche nel discorso pronunciato dall'onorevole Bo alla Camera dei deputati il 28 settembre 1962, un cenno a questi problemi di carattere umano che interessano in modo vitale una massa così ingente di lavoratori. Nella relazione del senatore Valmarana, pur così ricca di dati e di cifre, vi è solo una cifra, quella che si riferisce al numero dei dipendenti delle aziende a partecipazione statale, e nulla più. Non vi si parla affatto della loro situazione economica, sociale o assistenziale nè tanto meno di queste questioni che sono di fatto questioni urgenti di vita per centinaia di migliaia di lavoratori, per una parte così operosa e così importante del nostro popolo. Esistono o non esistono questi uomini, con questi problemi?

A questo proposito, onorevole Ministro, mi consenta di ricordarle che gli operai dell'Aerfer di Pomigliano d'Arco attendono da lei una risposta ad un loro *pro-memoria* rimessole quando ella, qualche tempo fa, si recò a mettere una « prima pietra » in un nuovo settore di quella fabbrica. Se non erro si deve trattare della questione delle distanze e dei tempi di viaggio che angustiano la vita degli operai abitanti nella zona flegrea trasferiti a Pomigliano.

Sono questioni, a me pare, che un Governo di centro-sinistra il quale si proponga di fare una politica sociale non può ignorare.

Ed il Ministro ed il relatore dovevano prenderle in considerazione, magari per esaminarle in modo interlocutorio, ma non possono ignorarle e fingere di non sapere che esistano. Proprio per l'importanza del settore delle partecipazioni statali nella vita nazionale, la politica verso i lavoratori dovrebbe essere un fatto preminente, dovrebbe essere un elemento di guida, di indicazione per il resto del settore industriale, invece questo ancora non è e di questo noi ci lamentiamo.

La circolare portava degli elementi di novità, ma la circolare, se esiste, non è applicata.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Allora lei parlando di cose che non esistono, dice delle cose inutili. Mi spiace che il suo giornale non abbia pubblicato quello che tutti i giornali hanno pubblicato.

V A L E N Z I . Non basta pubblicare una circolare quando i dirigenti delle aziende interessate affermano che non esiste, non intendono, quindi, applicarla e gli operai non si accorgono della sua esistenza. Io non domando di meglio che di vederla applicata, ma questo non avviene, onorevole Ministro.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Per lei non avverrà mai!

V A L E N Z I . Non avviene, perchè lo dicono gli operai. Parli un po' con gli operai, onorevole Bo, parli con i dirigenti sindacali, con quelli della sua stessa parte politica se preferisce; con, per esempio, quelli della C.I.S.L., e le diranno queste stesse cose.

Onorevoli colleghi, per questi motivi ho presentato l'ordine del giorno che raccomando al Senato ed al Governo, convinto che era necessario sollevare questa questione dinanzi al Parlamento e considerando che con l'approvazione da parte vostra dell'ordine del giorno che vi propongo, onorevoli colleghi, noi tutti faremo fare un passo avanti alla situazione, nel senso di una più democratica e umana valutazione dei problemi degli operai e dei rapporti tra dipendenti e dirigenti nel settore delle partecipazioni sta

tali e faremo entrare finalmente la Costituzione nelle aziende dello Stato in attesa di renderla operante dappertutto e in tutte le sue parti. (*Approvazioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Mammucari e Donini.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Il Senato,

considerata la richiesta da più anni avanzata dai mezzadri, compartecipanti, braccianti, dell'Azienda agricola "Maccarese" concernente il passaggio in proprietà della torre e dei servizi agricolo-industriali della "Maccarese" dall'I.R.I. ai lavoratori, che operano nell'azienda stessa;

tenuti presenti gli orientamenti emersi nella Conferenza nazionale agraria e le dichiarazioni del Governo in merito al superamento della mezzadria e alla radicale revisione dei contratti agrari;

constatato che il passaggio di proprietà della "Maccarese" dall'I.R.I. ai lavoratori della terra non costituirebbe danno per lo Stato, perchè il passaggio di proprietà avverrebbe con la corresponsione di un prezzo da pattuirsi, e per la sua entità e per le condizioni di pagamento, tra le parti interessate,

invita il Ministro delle partecipazioni statali a predisporre — di concerto con gli altri Ministri interessati — le misure atte a concretizzare, entro breve tempo, tale passaggio di proprietà, con le modalità che riterrà più opportune ».

PRESIDENTE. Il senatore Mammucari ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

MAMMUCARI. L'azienda agricola « Maccarese » si può definire, con riferimento alle altre aziende I.R.I., un'escrescenza. È significativo, infatti, che di tale azienda non si faccia parola nella relazione. Infatti

la « Maccarese » ha sempre meno a che vedere con l'I.R.I., per le ragioni che esporrò. L'ordine del giorno richiede, secondo un desiderio espresso da più anni dai lavoratori — mezzadri, compartecipanti, braccianti e salariati — il passaggio di proprietà dell'azienda dall'I.R.I. ai contadini con quelle modalità, quelle disposizioni e quegli accorgimenti che il Ministero delle partecipazioni statali stabilisce di concerto col Ministero dell'agricoltura, sempre sulla base della corresponsione da parte dei lavoratori di un prezzo da pattuirsi.

La richiesta, per la quale sono state combattute lotte anche molto aspre, si trascina da anni senza che sinora abbia sortito conclusioni positive. La situazione che si è venuta a determinare di conseguenza non è conveniente neanche per la produttività dell'azienda, che ha avuto ed ha tuttora una vita molto travagliata, e che, stando ai bilanci, non è materialmente in attivo o che, per lo meno, ha un attivo talmente limitato da non retribuire i capitali investiti, mentre per contro richiede ulteriori investimenti molto forti per conseguire il necessario ammodernamento.

L'attuale sistemazione per zone a mezzadria, a compartecipazione e ad economia diretta (salariati e braccianti) non è idonea a rendere il massimo della produttività, e di conseguenza la vita della « Maccarese » è molto grama. D'altra parte continua la riduzione delle aree soggette al controllo effettivo e diretto dell'I.R.I. Già negli anni precedenti, infatti, sono stati venduti dei terreni (i cosiddetti « centri secondari ») mentre si continua ad affittare a privati altri centri produttivi, specialmente a produzione ortofrutticola, ma anche a produzione di grano, erba e così via. Oggi, poi, si ventila la possibilità che, per ridimensionare l'azienda, siano venduti dei centri siti verso il mare; ciò consentirebbe di concentrare l'attività produttiva nella cosiddetta zona centrale, suscettibile del massimo dei rendimenti, essendo la zona ritenuta di alta produttività.

Questa sorte della « Maccarese » è dovuta a fattori oggettivi. La permanenza della

azienda alle dipendenze dell'I.R.I. e il suo mancato passaggio in proprietà ai lavoratori, sono fatti che non trovano giustificazione. Sono attualmente in corso, nell'ambiente circostante la « Maccarese », profonde trasformazioni economiche: si pensi alla nuova possibile destinazione delle aree vicine a Fregene e Focene, oggi divenute zone ad alto sviluppo turistico, e si pensi anche alla pressione che viene esercitata dai proprietari di Fregene (si possono fare anche i nomi: la società Federici) per ottenere in proprietà la parte della « Maccarese » confinante con la zona di Fregene, di cui si vuole un ulteriore sviluppo turistico; si consideri, inoltre, la costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino e la necessità di costruzioni edilizie per tutta la serie di servizi collegati all'aeroporto stesso nonché per le abitazioni del personale. Questi due fattori erodono una parte del territorio della « Maccarese », a causa di una morsa di carattere turistico e urbanistico che stringe l'azienda. Inoltre verrà installata un'azienda industriale, la « Purfina », nelle vicinanze di Maccarese, nella zona di Malagrotta, e accanto ad essa vi sarà una stazione di arrivo del metano che l'E.N.I. fornirà alla « Romana gas »; non solo, ma già un accordo è intervenuto tra la « Romana gas » e la « Purfina » per realizzare a Malagrotta non soltanto una grande stazione di lavorazione e distribuzione del metano, ma addirittura un'azienda che riesca a produrre altro gas con il *cracking* del greggio della « Purfina ». Ora, il fatto che si riesca a creare nella zona vicina a Maccarese un grosso centro industriale, spostata i termini della situazione della « Maccarese » stessa, per cui tutto l'orientamento, almeno a quello che può apparire da colloqui che ho avuto personalmente con i rappresentanti dei lavoratori e con i dirigenti dell'I.R.I. e della « Maccarese », sta ad indicare un intendimento da parte dell'I.R.I. di ridimensionare la « Maccarese ». D'altra parte questo processo è già in atto, in conseguenza di un processo di ammodernamento e perchè nello spazio di pochissimi anni mille unità lavorative sono state estromesse dalla azienda in seguito alla cessione — affitto o vendita — di centri minori.

L'interrogativo che si pone è questo: che cosa si può fare dell'azienda? Se non la si vuol vendere ai diretti interessati, cioè ai mezzadri, ai compartecipanti, ai braccianti e ai salariati fissi, i quali intendono mantenere l'unicità dell'azienda stessa, sia per quanto ha riferimento all'impostazione delle lavorazioni agricole, sia per quanto ha riferimento all'impostazione della trasformazione industriale di determinati prodotti e dell'attività commerciale, se non si vuol seguire questa strada, qual è l'altra strada che si intende seguire? Ripeto, la « Maccarese » non è una azienda attiva; per renderla attiva occorreranno molti anni e ingentissimi investimenti di capitali in macchinari e in impianti fissi; occorrerà oltre tutto realizzare investimenti per l'ammodernamento dei servizi e delle case per i lavoratori. Non so se lei, onorevole Ministro, ha avuto occasione di visitare quell'azienda: in tal caso si sarà reso conto come determinati servizi, specialmente le abitazioni, sono di gran lunga superati rispetto alle esigenze attuali dei lavoratori, per cui, se si volesse realmente ammodernare questa azienda, anche per soddisfare le esigenze umane, occorrerebbe investire ingenti capitali, il che porterebbe a modificare il conto economico in maniera tale da indurre l'azienda stessa ad arrivare ad una conclusione del tipo di quella che ho prospettato. Per l'I.R.I. è più conveniente da un punto di vista economico ed anche sociale realizzare questo passaggio senza rimetterci una lira, perchè, ripeto, i contadini sono disposti a pagare quella cifra, che potrà essere stabilita dall'I.R.I., pur di poter avere la proprietà della terra e, attraverso una particolare forma associativa o cooperativistica, realizzare la conduzione dell'azienda in forma unitaria.

Questa, onorevole Ministro, è la questione che ho voluto porre con il mio ordine del giorno, questione che ancora una volta domenica scorsa alla Conferenza agraria delle varie categorie di lavoratori della « Maccarese », alla quale io ho partecipato, è stata posta con grande impegno; credo anzi che una delegazione appositamente nominata prospetterà questa richiesta alla direzione dell'I.R.I., per tentare di arrivare alla conclu-

sione di un problema che è stato posto ormai da molti anni. (*Approvazioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Alberti.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A,
Segretaria :

« Il Senato,

considerato che da decenni non si procede a investimenti nelle Terme statali nè a rinnovamento ed ampliamento di molti impianti delle stazioni termali con grave pregiudizio del patrimonio anche in ordine alla "grande manutenzione" necessaria;

considerato che l'attuale crescente afflusso di turisti stranieri, dei quali una notevole parte con destinazione termale, esige di mantenere all'altezza delle stazioni termali estere quelle nostrali verso cui sempre più, per i progressi della scienza termalistica, si dirige l'attenzione della scienza medica;

considerato che la frequenza delle stazioni termali, pur nella incipiente minore efficienza di alcune, è in un quinquennio aumentata del 32 per cento e che la fiducia del pubblico aumenta anch'essa con la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura generale;

considerato che risultano, alla stregua dei fatti, sempre limitate le possibilità economiche dell'Ente termale di Stato sorto con un miliardo di dotazione e con un patrimonio in grave stato di obsolescenza;

considerato che, in applicazione dei vari articoli della Costituzione, in ordine alla tutela della salute individuale e collettiva e per la prevenzione delle invalidità, il termalismo sociale inteso come estensione obbligatoria delle cure termali nel mondo del lavoro sempre più si impone;

considerato che l'Ente termale di Stato ha affrontato il problema in termini concreti, profilandosi all'uopo da parte del Ministro delle partecipazioni la istituzione di una Commissione interministeriale di esper-

ti, proposta che ha riscosso il plauso degli ambienti scientifici nazionali ed internazionali, attraverso i Congressi e i Convegni termalistic;

considerato che le indicazioni delle cure termali stanno estendendosi alle cliniche specialistiche, con risultati degni di ogni attenzione;

considerato infine che la vacanza termale annuale dei lavoratori risponde a una esigenza di svenenamento, attraverso i meccanismi metabolici, dell'organismo oggi insidiato da tante cause nocive,

invita il Governo ad assicurare all'Ente termale di Stato le necessarie urgenti risorse ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Alberti ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

A L B E R T I . Ringrazio la gentile lettrice della fatica: è giunta più suadente la sua voce e quindi mi dilungherò meno di quanto avevo divisato sul grave problema; dico grave problema perchè da come emerge dai vari « considerando » o « considerato » il problema termalistic si affaccia in primo piano tra i problemi della rinascita della nazione; in questa nuova temperie politico-sociale il termalismo sociale deve acquistare la sua importanza e deve essere disciplinato dalle leggi e dai regolamenti che occorreranno, cui daremo opera anche in questo scorcio di legislatura, se è necessario, perchè i precetti della Costituzione, sia al punto della profilassi e della cura sia al punto della prevenzione dell'invalidità, siano rispettati a dovere.

Io ho attirato l'attenzione dell'ente termalistic sulla obsolescenza, parola difficile ma in questo caso insostituibile, degli impianti. Gli impianti termali si guastano rapidamente sia per la qualità delle acque che scorrono negli apparati di distribuzione sia perchè l'utilizzazione intensa, in poche settimane durante la stagione, che si va però estendendo, produce un'usura specialissima degli impianti stessi. Per di più i progressi scientifici hanno additato al mondo come si rinnovelli la fiducia nelle cure termali.

È vero che per civetteria della moda, in fatto di storia della medicina, ogni secolo vuole aggiungere la sua interpretazione alle precedenti, ma si hanno i medesimi risultati, pur interpretandosi il meccanismo di essi risultati in modo diverso: per esempio, diverso dal tempo di Ippocrate o dal nostro grande Andrea Bacci che scrisse il famoso trattato « De thermis ». La ferrea logica del risultato e l'esperienza accumulata sono qui ad ammonirci che le cure termali « fanno bene »: si aggiunge all'effetto terapeutico l'effetto psicologico e credo che non è lungi da noi il tempo che avremo una prescrizione per una vacanza termale per gli operai specie per quelli dell'industria chimica sottoposti ad un pericolo di avvelenamento, microscopico, molecolare ma continuo. Di più la vita associata, che si fa sempre più artificiale — mi si dispensi dall'accennare alle sofisticazioni alimentari in questo momento — rende più che mai necessario che gli emuntorii in una certa epoca dell'anno, consacrata al riposo, possano concentrare la loro opera per svenenare l'organismo e liberarlo per quanto si può dagli accennati pericoli.

Il miliardo destinato all'ente termale di Stato credo sia insufficiente rispetto a questi compiti, specie se si tiene conto che delle molte centinaia di migliaia di turisti che vengono in Italia nella stagione primaverile, estiva e autunnale ve ne è buona parte mossa da ragioni di turismo termale, e i paragoni con la attrezzatura termalistica dei Paesi d'origine cominciano a suonare a nostro sfavore.

Ora, credo che queste attività terziarie debbano essere considerate nella dovuta maniera, in questa rinascita dell'Italia turistica che si appresta anche a considerare al posto dovuto il turismo termale.

Non mi dilungo oltre; il Ministro Bo, uomo di poche parole e di molti fermi propositi — egli ha onorato della sua presenza un convegno a Salice Terme che ha ragioni, come tutti sanno, legate alla rinascita della medicina del lavoro in Italia, altra gloria italiana di Ramazzini nel 1700 — potrà tener conto di tanto contributo medico volontaristico in senso di illuminazione di quanto ci offre il

progresso termale e di rammemorazione di quanto ci indica il progresso civile e sociale.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento degli ordini del giorno è esaurito. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

V A L M A R A N A , relatore. La discussione molto recente del bilancio delle Partecipazioni alla Camera dei deputati toglie, a questo nostro attuale dibattito davanti al Senato, gran parte di quella « novità » che gli argomenti di questo genere hanno di solito o per lo meno dovrebbero avere.

E certamente sarebbe stato auspicabile che questo nostro esame di una materia, così variabile e mutabile nel tempo, avvenisse in un periodo più distanziato onde il giudizio nostro potesse adeguarsi a successivi risultati delle varie importanti aziende che, del Ministero delle partecipazioni, costituiscono l'oggetto e, per noi, la ragione massima di interesse.

Ed è questo uno degli inconvenienti del bicameralismo: la ripetizione, specialmente se a breve distanza, degli stessi argomenti già ampiamente discussi e con ampia esposizione dei contrapposti pareri, toglie alla discussione successiva gran parte dell'interesse. Il relatore deve sforzarsi di non ripetere quello che il precedente relatore all'altro ramo del Parlamento ha detto, il che, essendo entrambi dello stesso partito, e quindi portati a pensare allo stesso modo e a difendere con eguale convinzione (sia pure con qualche appunto di dettaglio) l'opera del Ministro, non si presenta facile.

Vi sono nelle discussioni conclusive dei bilanci due diversi tipi di repliche del relatore: quella che improvvisa e con abbondanza di argomenti ribatte tutte le critiche che, durante il dibattito, sono state mosse all'andamento soprattutto politico del Ministero, e in un certo senso si sostituisce al Ministro nel difendere la sua opera; quella che io chiamerei « prefabbricata » nel senso che, preparata prima, vuole completare e vivificare la relazione scritta e porre l'accento su certi particolari argomenti e fare, a titolo personale, alcune osservazioni e raccomandazioni.

Questa mia appartiene a questo secondo tipo che mi pare più efficace e più consono alla mia natura. D'altra parte sembra evidente che dell'azione del Ministero solo il Ministro è tenuto a rispondere e può farlo con piena competenza e conoscenza delle cose. Il relatore deve rispondere della sua relazione scritta e la mia mi pare così oggettiva ed obiettiva, così esclusivamente narrativa di fatti (vorrei intitolarla: « le novità delle Partecipazioni statali nell'ultimo anno ») da non prestarsi a particolari critiche.

Essa si limita a comunicare ai colleghi che le Partecipazioni statali hanno preso queste determinate iniziative, hanno portato un porto queste determinate realizzazioni; hanno progettato per gli anni futuri queste nuove imprese, secondo la strada che il Parlamento, nella sua volontà sovrana, gli ha indicato.

Cioè si indica il programma che passo a passo, di anno in anno, si attua per raggiungere gli scopi che, di questo Ministero, costituiscono la meta.

È una meta alla quale ci si avvicina sempre ma non si raggiunge mai, perchè il fornire gli strumenti primari e i presupposti del nostro incremento economico nazionale, è un compito che non può mai finire, in quanto le esigenze continuano a crescere e a creare nuove necessità.

D'altra parte costituire in zone arretrate nuove fonti di lavoro, precorrendo nel rischio l'iniziativa privata, è, anche questo, un compito che non avrà mai fine, perchè se oggi e domani l'azione dell'I.R.I. o dell'E.N.I. riesce a vivificare una determinata zona, le altre aspetteranno un'azione eguale e non è detto che in questa progressiva corsa al benessere non restino indietro, in un avvenire più o meno lontano, le zone che attualmente ci appaiono le più floride, le più fortunate.

Non sarebbe neppur necessario affermare qui che l'azione delle aziende a partecipazione statale non è esente da difetti e non si presta a critiche generali.

Noi tutti sappiamo quanti errori anche in queste aziende si riscontrano e come spesso gli uomini preposti alle più alte cariche

siano non del tutto all'altezza dei loro compiti.

Taluno critica il fatto che vi siano persone che, della materia a loro affidata, niente o poco sanno e che vengono spostati con eccessiva disinvoltura da un settore all'altro e di tecnica hanno scarse nozioni, perchè provengono da altri ambienti, spesso da quello politico, nel quale la competenza specifica nuoce e la generica non è necessaria, nè utile.

Il numero dei dirigenti è spesso eccessivo e si racconta di una azienda nella quale esso si è moltiplicato senza ragione e senza utilità: naturalmente « fuori » « la voce pubblica » dice che le funzioni hanno proliferato funzionari per assorbire autorevoli disoccupati.

Controlli non necessari sono sempre dannosi. Il dirigente onesto di controlli non ha bisogno e se non lo è — e lo dico solo in via di ipotesi — i controlli a nulla servono: anzi si forma e si costituisce una catena di controlli fittizi, che allargano il male e lo distribuiscono, aumentando, fra un numero maggiore di persone.

Ricordo come un tempo si semplificavano le cose e cito ad esempio un editore importante di Milano che i pacchi per la spedizione dei libri li faceva tutti lui personalmente: la merce era sua e quindi aveva il massimo interesse che anche quel lavoro manuale andasse nel modo migliore! Semplicità dei negozianti antichi!

Adesso quanti capi-ufficio vengono adibiti a mansioni del reparto spedizioni e gravano sui costi e di riflesso sui prezzi, e indirettamente sul bilancio nazionale.

Questi e vari altri addebiti si fanno, e giustamente, alle aziende a partecipazione statale.

Non vi è dubbio inoltre che il dirigente, quando è anche proprietario, spinto dal proprio interesse, cura meglio la spesa e cerca di ricavare il massimo profitto. Nelle aziende nostre, invece, il massimo azionista è lo Stato, che, come tutti sanno, di guai ne ha tanti e tanti e così vari compiti e preoccupazioni, per cui la singola analisi dell'anda-

mento della singola azienda spesso gli sfugge.

D'altra parte, anche nel campo privatistico, le aziende alle dirette dipendenze del singolo proprietario stanno sempre più riducendosi di numero; quelle grosse, in generale, hanno il capitale suddiviso fra numerosi azionisti, i quali non hanno la possibilità nè la competenza per effettuare il controllo.

Concludendo questa prima parte della mia replica, mi pare che possa affermarsi che le aziende a partecipazione statale, pur presentando ancora notevoli manchevolezze di genere vario, debbono essere conservate, migliorate e potenziate, anche perchè lo scopo che esse perseguono è diverso, ma non antitetico a quello delle aziende private alle quali forniscono spesso la materia da lavorare (acciaio); le aziende pubbliche, inoltre, assicurano vari servizi indispensabili alla comunità nazionale.

Ricordo qui una relazione di qualche anno fa, la quale fissa tre distinti fini pubblici all'intervento dello Stato nella economia, e cioè:

a) assicurare l'esistenza e l'attività di determinate aziende produttrici di beni strumentali, ritenuti necessari all'economia del Paese;

b) intervenire nell'esercizio di servizi di pubblica utilità, onde evitare monopoli;

c) sviluppare l'economia nazionale mediante nuove tecniche produttive, nuove forme nelle relazioni di lavoro, nuovi mezzi per l'espansione all'estero, nonchè il potenziamento del Mezzogiorno.

Essendo già stato relatore di questo stesso bilancio delle Partecipazioni nel 1960 e nel 1961, mi sentirei tentato di ripetere quanto già esposto nelle precedenti occasioni e che, col passare degli anni, non ha perso la sua validità nè la sua ragione di essere, in quanto, come sempre, quello che in queste nostre « auliche » aule parlamentari si dice, pochi lo ascoltano, nessuno lo ricorda e il Governo spesso lo ignora. Ho detto « spesso » e « pochi », perchè sono ottimista!

E c'è in questo ritmo ciclico di discussione dei bilanci, che ogni anno si ripete, anzichè un rinnovato fervore di fede nell'opera nostra, un senso opaco di rassegnazione a un dovere, nel quale ci si sforza di credere.

Ricordo di aver osservato nella relazione dell'anno scorso che altri Dicasteri, che abbiano ragione di dolersi o di compiacersi del funzionamento di enti dipendenti dal Ministero delle partecipazioni — o di proporre modifiche o di chiedere chiarimenti sull'azione degli enti stessi — dovranno o dovrebbero rivolgersi direttamente ed esclusivamente al Ministero delle partecipazioni o al Comitato permanente dei Ministeri competenti, unici e assoluti responsabili dell'intero gruppo di aziende che da essi dipendono.

Quale funzione resta a questo Ministero, se gli togliamo in tutto o in parte quella di impartire le direttive collegiali del Governo ai settori economici che formano oggetto della sua competenza?

Non risulta che l'accenno a questo inconveniente abbia perso quest'anno la sua ragione di essere.

Certo quello delle Partecipazioni è un Ministero giovane, che deve presiedere a organizzazioni che esistevano prima della sua istituzione e che hanno una certa potenza in vari campi e soprattutto una gran volontà di fare il bene « a loro modo ». La situazione un po' difficile: è come quando una madre giovane ed inesperta deve governare delle figlie forse più esperte, più dotate di saggezza umana, che colla saggezza divina non ha alcun rapporto e, come ognuno sa, non sempre si adatta alla remissiva obbedienza.

Osservavo anche nella relazione di due anni fa che i dirigenti massimi appartengono tutti a una specie di ruolo chiuso per cui con movimento ciclico ruotano, di vetta in vetta, sempre più in alto.

Anche questa considerazione io la confermo oggi ricordando la nota massima latina, sempre di attualità, *promoveatur ut amoveatur* (che forse contrasta con la nostra morale democratica, ma anche nel campo politico è molto applicata). Questa mas-

sima, allorchè si tratta di promuovere per rimuovere, riesce di difficile applicazione per tutti coloro che sono arrivati ai posti massimi, più in su dei quali non è possibile andare.

Allora si può ovviare in questo modo: un posto anche meno importante ma con gli emolumenti del precedente: i Fenici sono stati sconfitti da Roma ma la loro scoperta continua ad avere un valore predominante!

A proposito di emolumenti è evidente come le aziende a partecipazione statale, essendo in concorrenza con quelle private anche nell'accaparramento dei dirigenti, dei tecnici (gli uomini indispensabili alla riuscita dell'impresa), debbono adeguare gli stipendi a quelli del mercato.

E siccome gli uomini di valore sono relativamente pochi, la concorrenza fra il settore pubblico e quello privato porta le retribuzioni molto in alto.

Si può osservare (ed è una osservazione che sa di essere vana e non può portare ad alcun rimedio) che il grave dislivello fra le retribuzioni di questi enti a partecipazione statale e quelle che spettano ai più elevati funzionari dello Stato non sembra giusto, ma per arrivare a una parificazione si dovrebbe riformare tutto l'ordinamento della burocrazia, e portare le spese dello Stato per il personale a livelli che esso non può sopportare.

Comunque, allo scopo di sfatare le voci, certo esagerate, che corrono sugli stipendi e le liquidazioni riguardanti i dirigenti « supremi » e in sott'ordine delle aziende a partecipazione statale, sarebbe necessario che i relativi importi complessivi di ogni prebenda, diretta o indiretta, venissero resi ufficialmente noti, ed esattamente denunciati agli organi fiscali.

Finisco qui con le reminiscenze delle mie relazioni precedenti e vengo a un problema assolutamente preminente, a quello che in gran parte giustifica le aziende a partecipazione statale e ne costituisce uno degli scopi precipui. Le aziende debbono: innalzare il reddito nazionale e quindi il reddito individuale, diminuire, e possibilmente abolire, le differenze di reddito, e quindi di benessere fra le varie regioni d'Italia.

Che l'occupazione nel nostro Paese cresca di anno in anno e in senso generale cresca sia al Nord che al Sud, e di conseguenza cresca ovunque il tenore di vita in senso, esso pure, generale, è fuori di dubbio.

Il cosiddetto miracolo italiano, su cui tanto si è detto e scritto, nessuno può negarlo. Tale miracolo deriva da tre elementi diversi. In primo luogo dall'intraprendenza, la genialità, l'amore del rischio saggio e ponderato degli imprenditori italiani, i quali dei loro redditi, molto elevati, destinano una gran parte ad investimenti nelle industrie o in altre iniziative a carattere economico.

Guai se, come facevano una volta anche grandi industriali, i proventi dell'industria fossero investiti in beni immobili e le macchine mai rinnovate dovessero continuare a produrre fino alla loro più tarda e meno fattiva vecchiaia!

Oggi come oggi le macchine devono essere sostituite, quasi tutte, ogni cinque anni, ogni dieci anni al massimo, per consentire all'impresa di reggere alla concorrenza nazionale e internazionale: e questo impegna gran parte dei profitti padronali. E quindi se si vuole che la produzione continui a crescere è necessario che gli utili dei datori di lavoro siano molto notevoli. Questa è una necessità del mondo economico privato e la necessità è di per sé stessa una legge.

Altro elemento del cosiddetto miracolo italiano (ho messo un cosiddetto perchè i miracoli veri li fa solo Dio e molto di rado, perchè il farli turba l'ordinamento cosmico naturale, che di Dio è il miracolo maggiore) dicevo dunque che di detto miracolo una componente molto importante è data dai prestatori d'opera che sono intelligenti, operosi, geniali e che, del reddito complessivo, assorbono nei loro salari una parte inferiore a quella che loro spetterebbe dividendo con giustizia gli utili, e facendo così aumentare la quota a disposizione dei datori di lavoro.

La terza componente è data dallo Stato, il quale, perchè non vuole, o perchè non può, o perchè non vede o perchè preferisce non vedere, sta di fatto che, degli utili degli industriali, ne preleva una assai piccola par-

te (in modo particolare attraverso l'imposta complementare e ricchezza mobile). E anche questa può essere una buona politica, se è fatta a ragion veduta.

Il numero degli operai qualificati aumenta ogni anno, e aumenta la meccanizzazione e diminuisce di conseguenza lo sforzo, la fatica fisica del lavoratore. In pari tempo aumentano i salari e i mezzi a disposizione delle famiglie dei lavoratori.

Anche nel Sud i consumi globali aumentano, ma gran parte dei cittadini emigrano al Nord (esempio a Torino) attratti dal desiderio di guadagno e di benessere. Questi cittadini passano per l'inferno dei baraccamenti, delle stanze uniche dove vivono otto o nove persone; e patiscono la fame, come non mai nel Sud, mentre le tragedie della miseria creano altre tragedie di immoralità, di gelosie, di sangue.

Quelli che resistono, si sistemano e possono godere, come gli altri, i buoni salarii, la vita civile.

Mi ricordano, questi emigranti « interni », altri emigranti « esterni » che con una vanga o una zappa in spalla varcavano l'Oceano e andavano in America alla ventura (60 anni fa); molti non resistevano agli stenti, ma quelli che ce la facevano tornavano poi al paesello con i veramente sudati risparmi. La storia si ripete, però oggi l'America l'abbiamo in Italia, l'abbiamo a Torino!

La differenza di reddito globale fra Sud e Nord aumenta, perchè, come ognuno sa, il reddito del Nord si accresce con ritmo maggiore. È per questo che le aziende a partecipazione statale adempiono ad una funzione insostituibile, quando creano grossi complessi industriali nel Sud; e possono farlo, in quanto hanno uno scopo politico sociale.

Nè si può costringere l'iniziativa privata a fare altrettanto, perchè è un suo attributo essenziale quello di essere libera, assolutamente, di investire dove e come crede i suoi capitali. Le ragioni politiche (nel senso più elevato della parola) che hanno indotto il Parlamento a fissare una quota parte di investimenti delle aziende a partecipazione statale nel Sud, non possono valere per le aziende private.

È necessario che nel Sud sorgano i grandi complessi industriali, per evitare che la manodopera giovane e attiva lo abbandoni e restino lì solo i vecchi e le donne.

Vi sono, in proposito, ragioni di morale familiare, e cioè per evitare che i mariti siano costretti a lasciare le mogli, forse per sempre, e ragioni di economia della zona, in quanto una massa notevole di salari crea il benessere individuale e permette alle attività terziarie (negozi od altro) di prosperare. Non va poi dimenticato che intorno alla grande industria sorgono piccole industrie, artigianali, di prodotti sussidiari.

L'intervento pubblico nel Sud è, inoltre, necessario per creare una specie di forza d'urto economica e sociale, al fine di rompere il clima stagnante dell'economia cosiddetta « baronale » dove il proprietario, presente o più spesso assente, stenta a far quadrare il bilancio, e i dipendenti non possono, con la paga, neppure togliersi la fame tutto l'anno.

Sorgendo quindi nel Sud grandi complessi industriali in zone finora prettamente agricole, vi è il vantaggio che il numero delle persone che vive sui campi, e solo dei proventi dei campi, diminuisce e quindi i proventi stessi vanno divisi fra un numero minore di individui.

Del resto, come ho avuto modo di osservare nella mia provincia, quando in un paese agricolo sorge un'industria, l'agricoltura inevitabilmente si modernizza; vi è meno manodopera e quindi, passato il primo momento di ansia, si ricorre alle macchine.

E siccome non tutti i membri della famiglia contadina, nè da noi nè tanto meno in Puglia e in Lucania, possono passare all'industria, alcuni restano a casa con gli altri e contribuiscono con la loro paga al benessere o al minor malessere di tutti i familiari.

Per questo sarebbe stato meglio evitare i grandi concentramenti industriali di tante aziende di genere diverso che si sono un po' alla volta realizzati in città come Milano e Torino. Ma ciò che è fatto non si può disfare: l'iniziativa privata non aveva nè la possibilità, nè la voglia, nè la fantasia di andare in aperta campagna a piantare le sue fab-

briche: lo ha fatto Stalin, e Stalin non va imitato mai!

Ho dimostrato, con queste brevi, elementari osservazioni, l'utilità, anzi la necessità delle iniziative delle aziende dell'E.N.I. e dell'I.R.I. nel Sud del nostro Paese e come solo le aziende a partecipazione statale potessero prendere queste iniziative e il relativo rischio (l'elenco succinto, ma spero completo, delle più recenti realizzazioni si trova nella mia relazione).

Infatti, se anche l'iniziativa privata crea complessi produttivi nel Meridione, come già fa e molto lodevolmente, essa non può sostituirsi all'azione di organismi che attuano, con mezzi tecnici ed economici, scopi prevalentemente sociali, per cui, se anche qualche azienda ci perde, le altre compensano.

Comunque gli enti statali devono fare il calcolo delle perdite e dei vantaggi che la singola azienda apporta alla comunità o a una parte di essa; se il calcolo dà un risultato positivo vuol dire che l'Azienda adempie alla sua funzione pubblica ed economica.

Desidero ora intrattenermi, sia pur brevemente, sul concetto di bisogno, in rapporto agli stipendi e salarii dei lavoratori. Col crescere del benessere, crescono inevitabilmente i bisogni, per cui il crescente reddito individuale è sempre tallonato da nuovi bisogni e in un certo senso non basta mai a soddisfarli.

E questo è in fondo un bene perchè spinge ad aumentare il rendimento singolo e collettivo e l'aumento dei bisogni porta ad una maggiore richiesta di prodotti e così si riesce a vendere la produzione industriale che, perfezionate le macchine, di anno in anno enormemente aumenta.

Una volta, parlo di 50 anni fa, la maggior parte degli italiani aveva tre bisogni unici e soli: avere un tetto, uno scarso vitto e, spesso, un abito soltanto.

Come il popolo mangiava, si vestiva e dove abitava allora, è inutile descriverlo, perchè quei tempi li ho vissuti e ben li ricordo, eppure sono portato io stesso a non crederci.

Una descrizione quindi del tempo che fu si presterebbe molto bene a un quadro di colore e il colore sarebbe nelle cose stesse,

senza bisogno di aggiunte, e potrebbe servire a dimostrare quale immenso progresso la maggioranza dei lavoratori abbia realizzato.

Sarebbe, come spesso accade, una verità, vera ma non credibile, e quindi è meglio evitare di non essere creduti senza necessità.

Ma come allora viveva la quasi totalità del nostro Paese vive ancora la popolazione di alcune zone italiane. Nella relazione dell'anno scorso citavo, in proposito, quanto ha detto l'onorevole Fanfani reduce da un giro in Calabria. E citavo anche vari *réportages* del giornale « La Stampa ».

È necessario agire subito affinché un rapido miglioramento delle condizioni dei più poveri li faccia partecipare a questo nostro accresciuto benessere economico e sociale, e tolga armi giuste e umane a movimenti politici sovversivi.

Ma su questo mi intratterrò più innanzi. Voglio per ora accennare a un fenomeno attuale che minaccia di arrestare il progresso produttivo in Europa. È stato notato come in Paesi più intensamente industrializzati del nostro, e cioè in Germania, Olanda e Belgio, il ciclo di aumentata produzione tenda a diminuire la sua intensità e ciò per varie ragioni. La scarsità di manodopera porta a un minore sfruttamento delle macchine, e determina naturalmente un maggior costo delle paghe del lavoratore; i costi accresciuti portano a una minor concorrenzialità, soprattutto nel campo internazionale, e il mercato interno non basta ad assicurare il ciclo produzione-vendita. Il maggior costo porta di conseguenza utili minori, e da ciò nasce l'accresciuta difficoltà dell'autofinanziamento delle singole aziende.

In Italia ci si potrebbe trovare in condizioni analoghe se il Paese fosse limitato al triangolo del Nord: Milano-Torino-Genova; ma, e in questo caso si può dire fortunatamente, c'è al Centro e al Sud del nostro Paese e in molte zone agricole del Nord una notevole massa di lavoratori, in parte già qualificati, in parte con una qualifica potenziale che comunque possono costituire una « riserva preziosa ».

È anche per questo che i complessi industriali, che le aziende a partecipazione sta-

tale creano nel Sud, possono dare un notevole contributo anti-crisi in quanto essi formano nuove leve del lavoro, nuove fonti di ricchezza, di produzione e di consumo in zone nelle quali è giusto che l'iniziativa statale assuma il ruolo del pioniere e affronti gli inevitabili rischi.

Va rilevato anche come in questo periodo, nel quale i conflitti fra datori di lavoro e prestatori d'opera si sono accentuati, (e in parte a questa contesa partecipano e non certo in maniera distensiva le forze politiche contrapposte) ed è difficile sapere chi ha ragione, può essere di grande utilità per le più alte autorità dello Stato avere a disposizione aziende, grandi aziende che prescindono dall'interesse privato e che possono, nell'aspra contesa, dire una parola di verità serena e oggettiva. Per questo è stato un provvedimento giusto il recesso delle aziende a partecipazione statale dalla Confindustria.

La Confindustria costituisce una legittima organizzazione di categoria ed è opportuno che esista e che presieda al suo ampio settore economico; ma essa è naturalmente la rappresentante dei datori di lavoro e quindi non può prescindere, nel giudizio, da questa sua condizione, di essere cioè nel contrasto una parte in lizza.

Ci si potrebbe forse domandare, a questo punto, se non sarebbe opportuno che anche i prestatori d'opera, nei complessi industriali dei quali ci occupiamo, formassero fra di loro delle organizzazioni autonome da quelle dei lavoratori delle industrie private: ma questo sarebbe, almeno per il momento, domandare troppo.

Una funzione nuova e importante si profila per il Ministero delle partecipazioni e per le aziende da esso dipendenti: forse si sta per pianificare la nostra economia, naturalmente con ogni necessario rispetto dell'iniziativa privata. Si tratta di tracciare una strada che, nell'interesse del Paese, è opportuno e, forse necessario, seguire. Con la pianificazione si vogliono indicare i settori nei quali fare i massimi investimenti e i prodotti che si prevede possano avere il massimo favore sui mercati nazionali ed esteri. Si intende, così, non limitare la con-

correnza, che è una base sana del mercato economico, ma evitare la dispersione delle ricchezze in iniziative contrastanti con quello che si presume essere l'interesse del Paese; fare gli accertamenti più obiettivi sulle tendenze del mercato e prevedere il futuro nei limiti del possibile, onde evitare che ci si indirizzi per strade che non portano a mete giudicate favorevoli.

Si tratta insomma di fare, in modo collettivo e nell'interesse di tutti i settori economici, quello che i singoli non possono fare, perchè non hanno i mezzi necessari di indagine, e sono naturalmente influenzati da interessi particolaristici che impediscono la visione di insieme. Inoltre ogni settore economico tende, per forza congenita, a sopravvalutare l'importanza del settore stesso a scapito degli altri.

La politica di programmazione deve, nel nostro Paese, limitarsi a una funzione di autorevole segnalazione e indicazione.

Ma come segnalare e indicare senza avere in proprio possesso i mezzi per sperimentare le proprie indagini, le proprie previsioni? Le Commissioni di studio, da sole, senza rapporti con i vari organismi economici, non possono giungere ad alcuna pratica conclusione.

In questo campo il Ministero delle partecipazioni statali può fornire elementi preziosi e indispensabili per lo svolgimento della politica di piano che lo Stato vuole sperimentare.

Con quali mezzi, verso quali scopi, e in quali settori si vuole operare?

Certo, nell'attuare una politica di piano, la massima prudenza deve essere una norma costante, poichè anche il solo indicare una strada, che in prosieguo di tempo si verifica sbagliata o tale sembri, o non confacente al nostro temperamento italiano, può essere molto pericoloso e può mettere in pericolo tutto il piano.

Siamo maturi per un piano? Se ne rivela la necessità o l'opportunità di farlo? Sono queste domande alle quali non saprei rispondere, e che, comunque, non riguardano il mio compito di relatore.

C'è solo da domandarsi quando le condizioni di un Paese siano particolarmente favo-

revoli per l'attuazione di un piano economico. E durante una grave crisi economica che il piano può imporsi? O è più facile attuare un piano in un periodo relativamente fiorente di produzione e di consumi?

Non bisogna dimenticare, comunque, che non è facile lottare e vincere la naturale diffidenza degli operatori economici, che intendono essere liberi nelle loro iniziative, liberi di sceglierle e di condurle a termine a loro esclusivo piacimento. Ma questi principi potevano essere ammessi ai tempi del regime liberale, quando gli industriali lavoravano con denaro esclusivamente proprio e ad esclusivo rischio e pericolo.

Oggi le cose sono diverse: le grandi industrie il danaro lo attingono nella massima parte dai cittadini completamente ignari dell'andamento delle società: il danaro dei piccoli e medi azionisti forma la maggioranza degli investimenti. Si tratta di persone che di competenza non ne hanno nè molta nè poca e alle assemblee, dove, se vi andassero, non capirebbero niente, si fanno rappresentare dalle banche. Le banche, poi, si preoccupano soprattutto di raccogliere un gran numero di azioni, per fare buona figura con i dirigenti delle società, e naturalmente i voti sono sempre favorevoli al bilancio che viene presentato.

Dicevo dunque che gli operatori economici sono contrari ai piani e ciò perchè nelle cose loro nessuno deve entrare, perchè dei politici o dei teorici che preparano i piani hanno un sacro disprezzo. Inoltre, pianificare può voler dire esaminare gli utili e i profitti quando ci sono e forse, quello che è peggio per loro, le perdite che intendono gelosamente nascondere, per evitare che le banche ritirino i fidi, nel qual caso il crollo non può essere evitato.

Ma la comunità nazionale ha, a parer mio, ragione di mettere un po' di ordine nel campo della produzione: che costituisce, in un Paese moderno, l'elemento indispensabile e insostituibile per la prosperità, vorrei dire per l'esistenza della comunità stessa.

D'altra parte esempi relativamente recenti di perdite « privatistiche » sostenute dalla comunità nazionale sono presenti alla nostra memoria. Aziende in dissesto furono assor-

bite dallo Stato e costituirono il nucleo iniziale dell'I.R.I.

Quando la guerra 1915-18, che doveva durare non più di sei mesi, dopo avere inie-rito invece per oltre tre anni, cessò improvvisamente, anche le banche vennero a trovarsi in cattive acque, conseguenza questa inevitabile degli eccessivi e improvvisi finanziamenti fatti ad aziende che il trapasso dalla produzione di guerra a quella di pace non sopportarono.

Mi permetto, a proposito di banche, una breve parentesi: taluno ha notato come la Banca nazionale del lavoro (che è certo una delle migliori e più robuste banche d'Europa e forse del mondo) non è ancora entrata nell'orbita del Ministero della partecipazioni. Se ben ricordo, questa osservazione l'ho fatta anch'io come relatore due anni fa: ma, finora, in tal senso, nessun risultato si è ottenuto.

A proposito ancora di banche, taluno osserva come il coordinamento con la politica economica del Governo non si sia ancora avverato e, in ogni caso, lasci alquanto a desiderare. E così pure fra le banche di interesse nazionale manca qualsiasi accordo di massima, il quale, pur lasciando a ciascuna di esse la più ampia libertà di azione e di conseguenza la più assoluta responsabilità dell'andamento aziendale, eviti gli sprechi e le spese e i minori utili di una concorrenza spietata, che non giova neppure ai clienti delle banche stesse.

Altra volta, e sempre senza risultati, ho deplorato gli eccessivi lussi dei fabbricati e dell'arredamento degli istituti bancari: non credo sia il caso di insistere, perchè tanto a nulla giova.

Chiusa la parentesi delle banche, riprendo il tema della programmazione entro i limiti cui ho accennato, e concludo affermando che essa deve essere una strada autorevolmente indicata, la cui bontà anche economica deve essere dimostrata non in teoria, ma soprattutto in pratica. In questo campo le aziende a partecipazione statale possono essere guida e arditi piloti.

Mi pare che in questa modesta mia replica brevi parole debba dire in merito

alla nazionalizzazione dell'industria elettrica, non già per affrontare il problema al quale altri hanno già dato una soluzione che noi, senatori democristiani, ci accingiamo ad approvare con assoluta disciplina e fervida fede nell'esito che verrà raggiunto, ma soltanto per ricordare come una parte notevole delle aziende I.R.I. sia costituita da aziende elettriche.

A quanto pare, taluno sosteneva l'opportunità di « irizzare » l'industria elettrica privata, in quanto quella dell'I.R.I. (la S.I.P., la S.M.E. ed altre minori) dava buoni risultati economici e poteva fornire esperienze pratiche e validi esperti. È sembrato che, essendo dette aziende alle dipendenze dello Stato, esse dovevano necessariamente già seguirne le direttive di interesse pubblico. Ma una volta deciso il criterio di non « irizzare » le aziende privatistiche, bisognava per forza nazionalizzare anche quelle dell'I.R.I.

Si è osservato anche che il comportamento delle aziende suddette (tariffe, condizioni varie per gli allacciamenti, eccetera) non si differenzia abbastanza da quello delle aziende private: è un'osservazione questa che, quanto al comportamento tecnico-economico, è stata rivolta troppo spesso anche ad altre aziende dell'I.R.I.

A proposito di nazionalizzazione, può dispiacere a quanti credono nella funzione e nell'utilità e nella vitalità progressiva del Ministero delle partecipazioni, vedere affidato ad altro Dicastero il settore dell'energia elettrica, di cui una notevole quota era già da tempo alle dipendenze del nostro Ministero, che in materia ha quindi una competenza tecnica specifica.

Ciò non toglie che ogni augurio di felice successo vada anche da questi banchi all'amico ministro Colombo, che si è generosamente assunto un non facile compito.

Taluno — ma noi non condividiamo questa previsione — pur riconoscendo validità massima alle tante volte e così autorevolmente espressa volontà di non procedere ad altre nazionalizzazioni, sostiene che è difficile ipotizzare l'avvenire: l'avvenire è una realtà sempre mobile, che ha sempre necessità nuo-

ve e non si lascia imporre vincoli o preclusioni di qualsiasi tipo. E dice anche questo « taluno » che se, come affermano i liberali, la nazionalizzazione è un peccato, noi cattolici sappiamo come il primo faciliti la strada al secondo e sia più difficile resistere alle tentazioni.

Si osserva inoltre che fra le fonti di energia sono da comprendere anche il metano e la benzina che dell'E.N.I. costituiscono la ragione di vita.

Comunque già al tempo dei Romani l'avvenire era nel grembo di Giove. Da noi Giove non esiste più, quindi neppure in grembo a lui possiamo cercarlo. Tirare le conseguenze anche logiche dagli atti che si sono avverati è inutile fatica. Fare previsioni su quanto sta per succedere è del pari inutile atto di presunzione.

Desidero, infine, tornare più diffusamente su un argomento cui ho già accennato più sopra: la funzione delle aziende di Stato nelle controversie del lavoro.

Come è noto le lotte fra datori di lavoro e prestatori d'opera si sono in questi ultimi tempi piuttosto aggravate: basterà citare la vertenza dei metalmeccanici, che dura da vari mesi.

Lo sciopero è un'arma ammessa e consentita dal regime liberale, ma essa non avrebbe ragione di essere in un regime democratico dove lo Stato e gli organi che da esso dipendono possono e devono determinare, in basso e in alto, i limiti delle retribuzioni, in proporzione ai rendimenti dell'opera e agli utili dell'azienda.

Ma se nelle condizioni attuali questa opera di intermediazione da parte del pubblico potere non è ancora concepibile, nelle aziende che dipendono dal nostro Ministero i conflitti di lavoro non hanno alcuna giustificazione, nè da parte dei datori di lavoro, nè da parte dei prestatori d'opera.

Quale interesse personale può muovere i primi a negare agli operai le paghe massime concedibili? E, d'altra parte, la massa operaia che ragione può addurre contro i loro dirigenti che non amministrano, nè sono portati a difendere, interessi propri, ma solo quelli della comunità, che di tutti è

madre amorosa, ma soprattutto dei più deboli, dei più indifesi?

Nessun legame unisce oggi gli operai alle industrie private che essi sentono estranee, nelle quali non hanno nessun interesse proprio presente, nè speranza di averne in futuro.

Nelle industrie di Stato, invece, il lavoratore deve sentirsi partecipe del buon andamento di esse e collaborare a questo esperimento, che prescinde dal capitale privato e dalla direttiva dei privati individui.

Se esso va bene, non lucro di singoli imprenditori si realizza, ma il consolidamento di un esperimento che apre nuove vie al lavoro e allo sviluppo della produttività.

In altri tempi quando le industrie erano nella loro prima infanzia e, più che industrie, erano imprese artigianali e il padrone o lavorava lui stesso o comunque era sempre presente nel piccolo stabilimento, si costituivano e si rafforzavano fra lui e gli operai dei rapporti di cordiale cameratismo: andavano insieme, nelle ricorrenze festive del paese, a fare un pranzo in perfetta colleganza e così si affratellavano.

Poi le industrie sono cresciute e soprattutto è cresciuto il numero degli operai e i rapporti personali fra dirigenti e dipendenti si sono allentati, sono scomparsi del tutto. Addio allegre scampagnate col padrone, al quale gli operai anziani davano del « tu »! Gli operai si sentivano legati al loro lavoro, dal quale ricavavano la paga e il necessario per sé e per la propria famiglia. Apprezzavano al giusto valore la fortuna di avere un posto: il terrore della disoccupazione era sempre presente alla loro mente.

Oggi le cose sono diverse: ogni operaio sa che, se perde il posto, ne trova con facilità un altro, anche migliore.

Le nuove industrie si contendono ora gli operai bravi, e soprattutto li contendono alle industrie vecchie, dove gli operai stessi si sono formati e specializzati.

È questo elemento per cui non più i lavoratori cercano il posto, ma le industrie cercano i lavoratori; questo spostamento, anzi capovolgimento nel rapporto di lavoro ha certamente una grande importanza, e non

è piccolo incentivo agli scioperi e comunque alle agitazioni operaie.

Nessuno mette in dubbio che le paghe concordate nazionalmente sono nel loro complesso piuttosto basse e inadeguate ai bisogni dei lavoratori; basterà ricordare come anche nella mia provincia in uno stabilimento dove la paga è alquanto superiore ai patti nazionali, regni il malcontento e l'agitazione.

Ma è evidente che la crescente scarsità di mano d'opera specializzata acuirà il contrasto fra operatori economici e operai: tanto più che ora, in questi ultimi anni, i rendimenti della produzione accennano a diminuire.

E se, con la diminuzione dei redditi, convenisse a qualche industriale piuttosto che cedere alle pressioni operaie, chiudere lo stabilimento? La situazione presenta qualche gravità.

È evidente che le affermazioni dei datori di lavoro sulla diminuzione del reddito e su eventuali perdite di gestione non possono, senz'altro, essere ammesse dai lavoratori, ai quali mancano del tutto gli elementi di valutazione e di controllo.

Non parliamo poi delle cessioni fra operatori economici dei pacchetti di maggioranza e dell'influenza del diverso titolare nell'andamento dell'azienda (concentramenti, cambio di produzione od altro) e maggiore o minore credito delle banche: sono queste tutte cose che l'operaio ignora.

Quale compito più importante, quale compito più vitale ed essenziale di quello di determinare la giusta retribuzione del lavoro, possiamo assegnare alle industrie che dipendono dal Ministero della partecipazioni? Non potrebbe esso fornire gli elementi esatti al Ministero del lavoro affinché possa, in aggiunta al compito conciliativo che già ora esercita, autorevolmente imporre, con assoluta oggettività, ai due contendenti la soluzione che risponda alla realtà vera delle cose in un clima di libertà e di giustizia?

Se in questo modo gli scioperi verranno ridotti di numero e soprattutto di durata, l'intera comunità italiana ne avrà un vantaggio immenso.

Per realizzare questo compito veramente essenziale per l'economia italiana bisogna che le industrie a partecipazione statale si organizzino sempre meglio in tutti i campi, in tutti i settori, in modo da formare un tutto che agisca separato nei mezzi, ma unito nello scopo.

Questo giovane Dicastero ha uno scopo grande e noi nell'azione del Ministro abbiamo fede.

Una maggiore serenità nei rapporti di lavoro, una maggior pazienza nell'attesa, una maggior fiducia nello Stato possono rendere meno grave la fatica di chi cerca di attuare, finalmente, in Italia un regime democratico, possono renderne finalmente possibile la definitiva attuazione. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle partecipazioni statali.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di cominciare il mio discorso adempio al compito gradito di ringraziare quanti sono intervenuti in questo dibattito per l'attenzione che hanno dedicato ai problemi delle partecipazioni statali; in particolare ringrazio il senatore Valmarana per il contributo che anche quest'anno ha portato, con la sua relazione e col suo intervento, all'esame di questi problemi.

In un momento in cui, sulla base di una analisi sistematica di tutti i vari aspetti e problemi della vita nazionale, ci si appresta a porre le premesse di una politica di piano che segnerà l'inizio di una nuova fase dello sviluppo economico e sociale del Paese, mi sembra doveroso sottoporre alla valutazione del Senato alcuni degli elementi più significativi di quanto è stato fatto nel settore delle partecipazioni statali dalla istituzione del Ministero fino ad oggi. Ciò può consentire non solo di misurare l'importanza dei progressi compiuti, ma anche di meglio valutare le possibilità di impiego delle imprese pubbliche nella politica di piano.

I tempi dell'azione svolta dal Ministero delle partecipazioni statali possono dividersi,

con riferimento alla graduatoria degli obiettivi che si sono presentati all'attenzione del Governo, in due momenti ben distinti, ma strettamente interdipendenti: un primo momento, come è noto, fu dedicato prevalentemente alla risoluzione dei problemi concernenti la riorganizzazione del settore, come aveva disposto il legislatore; il momento successivo fu volto alla precisazione delle direttive di politica economica in conformità alle quali le aziende a partecipazione statale si sarebbero dovute muovere per realizzare le mete ad esse assegnate.

In altri termini, determinati i criteri per il perfezionamento e il buon funzionamento delle strutture, si passò a definire con sempre maggiore chiarezza le linee d'azione della « politica » delle partecipazioni statali, cercando nel medesimo tempo di precisare i modi con cui tale politica doveva trovare concreta attuazione ed i limiti che essa avrebbe dovuto rispettare per raggiungere efficientemente i suoi traguardi.

Scopo fondamentale che alle imprese a partecipazione statale poteva attribuirsi era quello di concorrere, insieme agli altri strumenti della politica economica governativa, ad assicurare una cadenza elevata e costante del processo di espansione e di concorrere insieme, dato il carattere dualistico dell'economia italiana, ad assumere un compito di primo piano nel sollevamento delle aree depresse. Per la realizzazione di questi obiettivi della politica economica governativa era condizione pregiudiziale che gli investimenti nel Paese aumentassero con un ritmo maggiore di quello del reddito nazionale e che la loro produttività fosse tale da assicurare in futuro il massimo possibile incremento del reddito stesso.

Nel quadro di questa impostazione debbono considerarsi le linee direttrici fondamentali cui si è ispirata la condotta delle Partecipazioni statali. Si poneva anzitutto l'esigenza, con riferimento all'intero sistema economico nazionale, di una decisa politica di investimenti nei cosiddetti settori-chiave dell'economia, come quelli dei « servizi » e della grande industria di base, al fine di prevenire il crearsi di eventuali strozzature, che avrebbero potuto compromettere la possibilità di

un processo di sviluppo equilibrato in tutti i settori.

In secondo luogo si trattava, per ciò che riguardava in particolar modo il problema del Mezzogiorno, di compiere ogni sforzo per concentrare nelle regioni meridionali il maggior numero possibile di nuove iniziative con una serie di interventi sempre più differenziati, e cioè volti a promuovere nel Sud una più ampia struttura industriale. Infatti la esperienza in tema di aree depresse indicava ormai chiaramente come occorresse indirizzare l'azione dell'impresa pubblica non soltanto verso i settori di base, necessari ma non sufficienti di per sè stessi a dotare quelle regioni di un autonomo meccanismo di crescita, ma anche verso altri rami del settore manifatturiero. Queste iniziative, mentre da un lato sarebbero venute ad accrescere i fattori agglomerativi, avrebbero altresì permesso, con la loro particolare struttura tecnico-organizzativa, caratterizzata generalmente da un basso rapporto capitale-lavoro, un maggiore assorbimento delle forze di lavoro disponibili *in loco*.

L'importanza del contributo delle Partecipazioni statali al processo di espansione dell'economia nazionale appare evidente dallo sviluppo degli investimenti effettuati e dai programmi predisposti.

Durante il quadriennio 1958-61, tali investimenti hanno raggiunto un totale di oltre 1.500 miliardi di lire. Il 27 per cento di tale importo è stato destinato all'industria manifatturiera per la quasi totalità rappresentata, fino a qualche anno addietro, dalle grandi industrie produttrici di beni strumentali e di immediata utilizzabilità per la produzione; il 38,5 per cento degli investimenti è stato rivolto al potenziamento di alcuni servizi essenziali all'attività produttiva, dai telefoni ai trasporti marittimi ed aerei ed alle autostrade; infine il 30,5 per cento al settore della produzione e della distribuzione delle fonti di energia, dall'elettricità agli idrocarburi.

Esaminando i dati relativi agli investimenti messi in programma per il prossimo quadriennio 1962-65, si può notare come la tendenza alla concentrazione degli investimenti nei settori di base sia andata atte-

nuandosi a favore di una più elevata concentrazione nel settore dell'industria manifatturiera. Infatti, su un totale di 2.567,6 miliardi — cifra che risulta superiore del 58,5 per cento agli investimenti compiuti nel quadriennio precedente — il 23,1 per cento è destinato alle fonti di energia, il 34 per cento ai servizi, mentre il 40 per cento sarà riservato all'industria manifatturiera. Nell'ambito di quest'ultima, accanto alla cifra sempre elevatissima destinata alla siderurgia (670 miliardi), ben 158 miliardi circa saranno indirizzati all'industria meccanica e ben 164 alla petrolchimica; si ha così la misura della inversione di tendenza che si verificherà nella struttura degli investimenti delle partecipazioni statali.

Lo sviluppo dell'industria manifatturiera all'interno del sistema è destinato a consolidarsi nei prossimi anni, dato che il settore meccanico, che già palesa un dinamismo particolare, tenderà ad estendere ancora di più le sue attività nella vasta gamma delle produzioni ad esso accessibili.

Ho accennato a due « momenti » nell'azione del sistema, tra loro complementari e interdipendenti: la riorganizzazione delle strutture ed un contributo incisivo e qualificato ad una politica di sviluppo equilibrato. Tale impostazione può trovare conferma anche nell'andamento dell'occupazione.

L'opera di riorganizzazione ha infatti portato ad affrontare decisamente gli squilibri e le difficoltà strutturali che per molti anni hanno pesato negativamente sul livello dell'occupazione nel settore manifatturiero. È un'opera ancora in corso; ma i risultati sono già notevoli. I problemi di ridimensionamento interessano, infatti, una quota ormai esigua della occupazione totale. D'altra parte, il risanamento e il potenziamento delle strutture consente di creare attività sostitutive tali, in ogni caso, da mantenere, se non sviluppare, i livelli dell'occupazione e del reddito in zone colpite da una riduzione delle attività tradizionali.

Questo accenno mi riconduce al problema dei cantieri navali. In proposito non posso che ripetere quanto già dissi alla Camera, confermando che è nostro intendimento giungere a soluzioni organiche, e non prov-

visorie, che assicurino un assetto stabile e futuri sviluppi alla nostra industria cantieristica. Tali soluzioni interessano collegialmente il Governo: per quanto mi riguarda, ho già dichiarato di aderire alla richiesta di un ampio dibattito parlamentare in materia.

Onorevoli colleghi, credo che i problemi dell'occupazione vadano ormai visti nel quadro di uno sviluppo sempre più rapido e qualificato di tutto il sistema. L'incremento globale di 50.000 unità, verificatosi nel quinquennio 1957-61, è infatti dovuto per circa il 40 per cento al solo 1961; e, d'altra parte, siamo in grado di prevedere, nei prossimi anni, un ritmo di incremento nettamente superiore a quello medio del quinquennio 1957-61.

È da notare poi che l'incremento di manodopera tende ad orientarsi, in misura crescente, verso le attività manifatturiere e verso le regioni meridionali del nostro Paese. Mentre le aziende meridionali assorbiranno, infatti, nel prossimo quadriennio, circa la metà dell'aumento totale, l'occupazione manifatturiera avrà uno sviluppo superiore, in termini assoluti e percentuali, a quella delle aziende di « servizi ». L'inversione di tendenza di cui ho parlato per gli investimenti si riflette, in altre parole, anche nel settore della occupazione.

Questi fatti e queste cifre, anche se esposti in maniera sintetica, offrono una prima indicazione di carattere generale del modo con cui le Partecipazioni statali, attraverso una evoluzione graduale e coordinata, sono passate, da un semplice aggregato ad un complesso efficiente di aziende alla cui azione il Ministero ha cercato di dare chiarezza di direttive, precisione di contorni e unità di indirizzi con il riferimento sistematico agli obiettivi della politica economica governativa.

In occasione della discussione nell'altro ramo del Parlamento di questo stato di previsione della spesa, mi ero riservato di approfondire durante il dibattito al Senato la politica perseguita dalle Partecipazioni statali per promuovere lo sviluppo economico del Mezzogiorno e gli orientamenti che, a mio avviso, dovranno presiedere a tale politica nei prossimi anni.

Sono convinto che questo sia il momento

di riaprire il discorso sul Mezzogiorno, e ne sono convinto per un complesso di circostanze giunte contemporaneamente a maturazione: in primo luogo, l'acquisizione alla vita politica democratica ed alla coscienza civica di larghi strati delle popolazioni meridionali; secondariamente, l'esistenza di un rilevante capitale fisso sociale accumulatosi in seguito a una crescente iniziativa dello Stato; in terzo luogo, il manifestarsi di significativi segni di un autonomo meccanismo di sviluppo; infine, il chiarirsi (alla luce dei progressi compiuti dalla teoria economica) della dinamica delle due aree economiche nelle quali il Paese resta diviso.

Prima di esaminare la portata di queste circostanze vorrei tuttavia porre in evidenza gli aspetti fondamentali dell'azione svolta dalle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

Caratteristiche principali di tale azione sono: da un lato, le dimensioni rapidamente crescenti dell'intervento delle pubbliche imprese e, dall'altro — in connessione con il primo — la modificazione, cui ho precedentemente accennato, della struttura degli investimenti.

Occorre, peraltro, prendere le mosse da un giudizio sull'applicazione della norma della legge 29 luglio 1957, n. 634, la quale stabilisce — com'è noto — che le imprese a partecipazione statale destinino il 60 per cento dei nuovi investimenti e, comunque, non meno del 40 per cento degli investimenti complessivi, alle regioni meridionali.

L'esame dei risultati dell'applicazione della norma consente di dare un giudizio nettamente positivo circa la sua efficacia.

E si consideri, anzitutto, l'andamento dei « nuovi » investimenti.

Com'è noto, la percentuale del 60 per cento è volta, con la riserva di una cospicua quota di investimenti, a dotare le regioni meridionali di una ossatura industriale sulla quale fondare una politica di industrializzazione e insieme a riequilibrare territorialmente la struttura del sistema delle Partecipazioni statali, le cui attività erano prima concentrate per la quasi totalità nelle regioni centro-settentrionali del Paese.

La riserva di una quota di nuovi investimenti maggiore della metà doveva, dunque, nel tempo, consentire una migliore redistribuzione

buzione della capacità produttiva tra Nord e Sud.

Ora, non si ripete mai abbastanza che per quanto concerne questa riserva si è andati assai oltre le attese della legge.

In questi anni, infatti, la quasi totalità delle nuove iniziative industriali si è localizzata nel Mezzogiorno e ciò che è stato programmato fino al 1965 conferma anche per gli anni futuri questa tendenza.

Le variazioni percentuali degli investimenti delle partecipazioni statali del prossimo quadriennio rispetto al quadriennio 1958-61 sono assai eloquenti.

Nel settore siderurgico e metallurgico si avrà un incremento percentuale del 520 per cento circa, nel settore meccanico del 327 per cento, in quello petrolchimico del 1.170 per cento, in quello dell'energia nucleare del 71 per cento, in quello autostradale del 330 per cento.

Ma si guardi anche all'andamento dei valori assoluti. Nel quadriennio 1958-61 si sono avuti nel Mezzogiorno investimenti in impianti industriali per quasi 400 miliardi di lire, pari al 32 per cento dei complessivi investimenti delle Partecipazioni statali. E si deve tener conto che la legge, pubblicata nel luglio 1957, ha incominciato a produrre i suoi effetti nel 1959, dati i tempi tecnici necessari per la programmazione delle nuove iniziative. Di fronte a tale ammontare si prevedono 955 miliardi da investire nel quadriennio 1962-65, pari ad oltre il 46 per cento del totale degli investimenti complessivi.

L'intensità dello sforzo previsto per il prossimo quadriennio appare chiaramente dal confronto con il consuntivo relativo al quadriennio trascorso: l'incremento percentuale tra i due periodi, infatti, sarà intorno al 140 per cento.

Si tengano presenti, inoltre, due altri elementi di giudizio. Anzitutto, nelle suindicate cifre non sono compresi che gli investimenti di tipo industriale. Se a questi si aggiungono gli investimenti per le autostrade ed altri settori, l'investimento previsto sale a 1.080 miliardi di lire. E non si tratterà che per una parte limitata di investimenti in infrastrutture, essendo essi destinati per il re-

sto ad attività idonee ad esercitare un'azione più diretta ed accelerata sulla industrializzazione del Sud.

Il secondo elemento da tener presente risiede nella programmazione caratteristica delle Partecipazioni statali. Essa è flessibile, così come si addice agli investimenti industriali; è relativa, cioè, ad un periodo temporale abbastanza breve per conoscerne le risultanze e procedere alle correzioni che si rendessero opportune e rappresenta un limite minimo del livello degli investimenti. Si può, quindi, ragionevolmente prevedere che ai programmi già definiti andranno ad aggiungersi tutte quelle ulteriori decisioni d'investimento che si prenderanno nel corso del periodo, le quali, alla fine di tale periodo, faranno salire di molto il totale previsto.

A proposito della riserva del 40 per cento vorrei ricordare, anche se può apparire superfluo, che tale percentuale si riferisce alla globalità degli investimenti delle imprese a partecipazione statale (e non v'è dubbio che la percentuale debba intendersi riferita al complesso delle partecipazioni e non a ciascun ente) ed all'intero periodo di applicazione della legge.

Ora, quando si tenga presente l'intero periodo di applicazione della legge, 1958-1965, allo stato attuale degli investimenti effettuati e programmati (ai quali, come ho detto, debbono aggiungersi, fino alla data del 1965, gli altri che sono in corso di decisione o allo studio) si può con sicurezza prevedere che la percentuale verrà più che abbondantemente superata. Infatti, essa risulta oggi pari al 41 per cento.

Nella relazione programmatica di questo anno ho accennato ai problemi che sorgono dal concludersi, con il 1965, degli obblighi della legge n. 634 ed a quelli che derivano dall'esaurirsi — intorno allo stesso anno — di alcuni dei maggiori programmi d'investimento, quali quelli del settore siderurgico, del settore petrolchimico e di quello elettronucleare, che insieme assorbono circa il 72 per cento degli investimenti industriali previsti per il quadriennio 1962-65 nel Mezzogiorno. Per il settore siderurgico e in parte per quello petrolchimico appare almeno

dubbia la possibilità di effettuare a breve termine nuove iniziative. Infatti per questi due settori si ha un ampio margine di riserva della capacità produttiva degli impianti oppure si hanno notevoli capacità di ampliamento delle attrezzature esistenti per far fronte allo sviluppo della domanda. Infine, per il settore elettronucleare non compete — in seguito alla nazionalizzazione — al Ministro delle partecipazioni statali di disporre programmi ulteriori.

Resta quindi, come possibile campo di azione, l'ampia gamma del settore meccanico, tenendo peraltro presente che occorrerà scegliere quei rami di attività che siano in grado di « condurre » lo sviluppo economico per la loro elevata produttività. Ma bisogna rendersi conto dei limiti oggettivi che rendono arduo l'accrescere rapidamente ed in gran numero le iniziative in questo settore.

Si tratterebbe, in sostanza, di continuare a mantenere un elevato livello di investimenti — essendo ristretto il campo di azione, per lo meno a breve termine, come si è detto — mediante iniziative le quali assorbono relativamente modeste quote di capitale.

Il giudizio che oggi, dunque, possiamo obiettivamente dare sull'efficacia della legge non può che essere positivo. Più avanti cercherò di precisare ulteriormente gli effetti dell'intervento delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

Non v'è dubbio che gli effetti della legge n. 634 saranno prorogati oltre tale data, pur se esiste la fondata speranza che non saranno più necessarie per l'avvenire leggi di tale specie: quando il Paese avrà un piano, infatti, il problema del Mezzogiorno diverrà obiettivo essenziale di esso.

Ma, volendo approfondire gli aspetti qualitativi dell'intervento delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno e conoscere le trasformazioni strutturali che ad esso sono seguite, occorre risalire a quella che è la motivazione principale che ha indotto lo Stato ad intervenire con lo strumento dell'impresa pubblica ed alle circostanze che portarono a siffatta decisione.

Quando, nell'immediato dopoguerra, i Governi democratici si trovarono di fronte alla « questione meridionale », ebbero la chiara visione dell'urgenza di dare al Mezzogiorno lo sviluppo economico e sociale che esso attendeva ormai da molti decenni; questa era infatti la condizione necessaria per lo sviluppo di tutto il Paese.

Ma se il problema fu visto nella sua giusta impostazione, le politiche che immediatamente furono poste in atto, le analisi di coloro che si occupano di siffatti problemi e le attese della pubblica opinione si appuntarono, quasi esclusivamente, sulla dimensione quantitativa del problema.

Troppo facile sarebbe un'analisi critica, *a posteriori*, se essa non volesse sottolineare l'importanza di seguire — una volta acquisiti importantissimi risultati — nuove vie. Occorre, inoltre, tener presente che, se oggi con maggior chiarezza si precisano obiettivi e metodologie, meccanismi di sviluppo in atto o meccanismi di sviluppo desiderati, ciò dipende da una lenta evoluzione di idee, teorie e tecniche economiche un tempo poco note o carenti.

Due elementi, principalmente, determinarono la concentrazione dell'attenzione sugli aspetti quantitativi: da un lato, l'urgenza con la quale il fenomeno del sottosviluppo meridionale si presentava, con tutte le implicazioni di ordine politico che ne discendevano, e, dall'altro, la redazione dello « schema » di sviluppo che prende il nome dal compianto ministro Vanoni (e non va dimenticato — soprattutto oggi — il preveggenza atto di saggezza politica che esso rappresenta).

La politica delle opere pubbliche, degli aiuti, diretti ed indiretti, diveniva, pertanto, lo strumento più agevole di intervento da parte del potere centrale. Ma l'urgenza non ha sempre permesso di tener presente il problema di fondo, che è quello di promuovere uno sviluppo inteso come trasformazione di una società ad economia sottosviluppata o parzialmente sviluppata, in una società ad economia altamente sviluppata, di una società con caratteristiche sociali di tipo arcaico e stazionario, in un'altra le cui

caratteristiche sociali sono di tipo moderno ed evolutivo.

Quanto alla formulazione dello « schema » Vanoni, occorre dire che (non certo nelle intenzioni dell'ispiratore, cui, tra l'altro, erano presenti diverse preoccupazioni) esso generò ben presto un equivoco, oggi ancora non del tutto dissipato: la possibilità di conseguire lo sviluppo del Mezzogiorno in un periodo di 10-15 anni, quale effetto dell'andamento di talune variabili economiche che erano contemplate nel medesimo « schema ».

Ne discendeva che, mentre si riconosceva l'esigenza di procedere per la più rapida strada dell'industrializzazione, non potendosi concepire altrimenti il previsto saggio di sviluppo dell'8 per cento annuo, si tendeva a limitare l'azione dello Stato al compito di predisporre le « economie esterne » necessarie per richiamare nel Mezzogiorno l'iniziativa privata. Lo Stato, perciò, avrebbe svolto una funzione di accumulazione di capitale di « infrastrutture ». Il processo di industrializzazione si sarebbe attuato in forma quasi autonoma.

Il riesame dello « schema » — dopo qualche anno — doveva portare a convenire sull'impossibilità di ottenere lo sviluppo economico in un tempo così breve, in quanto esso è un « fatto » di « tempo lungo », anche se è possibile accelerarne le fasi per ottenere che esso avvenga in un tempo relativamente breve. Ciò perchè sviluppo significa « formazione » di nuove generazioni, trasformazioni sociali profonde, equilibrata crescita dei settori produttivi ed ordinato passaggio della popolazione attiva dal settore agricolo (la cui produttività in ogni modo doveva essere accresciuta) a quello industriale e a quello dei « servizi ». Inoltre, si veniva chiarendo sempre più il significato del reale meccanismo di sviluppo dell'economia italiana, non omogeneo per entrambe le regioni, ma anzi precedente a « forbice ».

In sostanza il meccanismo di mercato esistente non consentì la prevista accumulazione di capitale nel Mezzogiorno e quella quota accumulata precedentemente in investimenti infrastrutturali non riuscì ad incidere profondamente sulle strutture esistenti.

Il riconoscimento delle carenze di una politica di industrializzazione prevalente-

mente fondata sulla creazione di « infrastrutture », indusse il legislatore ad introdurre l'obbligo per le imprese a partecipazione statale di situare un'elevata quota di investimenti nelle regioni meridionali.

Lo Stato, dunque, mentre proseguiva in modo diretto l'apprestamento delle infrastrutture essenziali, affidava alle imprese a partecipazione statale il compito di guidare l'industrializzazione, creando con proprie iniziative l'ossatura essenziale di un apparato industriale.

Il mutamento della politica di intervento delle imprese a partecipazione statale nel Mezzogiorno e la sua maggiore complessità di attuazione sono posti in evidenza dalla quota sempre più ampia di risorse e di mezzi imprenditoriali che viene destinata ai settori non di « base » (ed in particolar modo al settore meccanico) dove più difficile — per l'estrema varietà dei campi di attività — è il calcolo dei costi e dei benefici, soprattutto indotti, delle iniziative programmate, per cui indispensabile appare una politica di piano intesa come ambito ed indicazione per gli ulteriori sviluppi dei programmi di intervento delle Partecipazioni statali.

L'avvento di una programmazione, come dirò più avanti, infatti, mentre servirà a dare preciso ordine e limite a tali interventi, sarà garanzia di preordinata, equilibrata diffusione delle nuove iniziative imprenditoriali le quali, appartenendo per la maggior parte al settore manifatturiero, si presentano differenziate e di dimensioni medio-grandi.

Ma imboccare questa strada significa imboccare la strada più difficoltosa, anche se è la più idonea; ed imboccare questa strada significa, inoltre, prendere in considerazione l'ambiente geo-economico e sociale nel quale si deve collocare l'impresa, significa prendere in considerazione, da parte dell'organo che decide l'investimento, l'elemento umano. L'industrializzazione non è così un processo estraneo, imposto dall'alto ad un ambiente impreparato, ma è un processo che mobilita le forze locali e le rende partecipi della riuscita dell'iniziativa.

E vengo a parlare della ricerca scientifica. Onorevoli senatori, nel toccare il problema della ricerca scientifica non si può non par-

ture da proposizioni ormai tante volte e così concordemente ripetute da apparire ovvie e quasi logore.

Si è detto e si è ridetto che, se vogliamo recuperare il tempo perduto e riprendere il passo con i Paesi più avanzati, in quest'epoca caratterizzata da un intenso sviluppo tecnologico, dobbiamo destinare alla ricerca scientifica fondamentale e applicata una quota del nostro reddito nazionale assai maggiore dell'attuale.

I dati di cui disponiamo sono eloquenti: l'Italia spende per la ricerca scientifica l'irrisoria quota dello 0,20 per cento del suo reddito nazionale; quota che, pari ad un decimo e a poco più di un ventesimo rispettivamente di quella inglese e americana, è nell'insieme nettamente inferiore a quella media dei Paesi occidentali (per tacere dei Paesi dell'Est).

Questa la situazione attuale: una situazione di carenza che, se dovesse protrarsi, verrebbe a costituire una strozzatura per un adeguato sviluppo della nostra economia.

Mi sembra a questo punto opportuno porre l'accento sul mutamento del carattere e della funzione della ricerca scientifica; di un'attività che da fatto individuale tende sempre più a trasformarsi in impegno collettivo, investendo ed influenzando campi via via più larghi della produzione e della vita collettiva.

Si pone così il problema di creare ai vari livelli un insieme di strutture e di attività di ricerca pura ed applicata che garantisca allo sviluppo economico e civile la sua linfa vitale. Ciò implica mezzi sempre più larghi; di qui la necessità per il nostro Paese di un impegno sempre più vasto e continuativo in questo campo.

In tale contesto il sistema delle partecipazioni statali svolge e sarà chiamato ad assolvere un compito particolarmente notevole.

Le notizie, necessariamente schematiche, che fornirò su tale attività varranno, credo, a delinearne gli sviluppi. Essa si espande su due direttrici: da un lato, nell'ambito delle singole aziende, essa stimola e accompagna lo sviluppo di nuove e più perfezionate tecnologie, rivolgendosi, altresì, a problemi di ricerca primaria. D'altro lato, la ricerca

primaria tende sempre più a concentrarsi e a svilupparsi in istituti in grado di svolgere tale ricerca, con crescente impiego di mezzi e di personale specializzato, sia per un complesso di società sia, soprattutto, nel quadro di progetti a carattere nazionale e internazionale.

Descrivere la ricerca svolta a livello di singole aziende nell'ambito del gruppo I.R.I. mi porterebbe a dilungarmi eccessivamente ed a pretendere troppo dall'attenzione degli onorevoli colleghi.

Mi limiterò a citare taluni degli aspetti più significativi di tale attività. Per il settore elettrico merita di essere menzionato il vasto lavoro sviluppato a livello fondamentale e applicato, particolarmente in relazione ai programmi elettro-nucleari dell'Euratom.

Nel campo elettronico un'intensa attività di ricerca è stata svolta da aziende del gruppo Finmeccanica (Selenia, Ansaldo-San Giorgio e Nuova San Giorgio).

Nell'ambito del gruppo Fincantieri il laboratorio sperimentale facente capo all'Ansaldo è tra i più avanzati in Italia nelle ricerche particolari riguardanti, nel campo dell'impiego dell'energia nucleare, i problemi costruttivi di carattere termico; incidentalmente vorrei far presente che tale laboratorio è impegnato, insieme con la F.I.A.T., nel lavoro di progettazione di una nave cisterna da 50.000 tonnellate di portata lorda, a propulsione nucleare.

Nel settore siderurgico la ricerca viene condotta non solo da singole aziende, ma anche, a livello centrale, dall'Istituto siderurgico Finsider, che svolge, tra l'altro, importanti esperienze per conto della C.E.C.A.

È questo il primo nucleo di un nuovo grande centro di ricerche i cui compiti saranno estesi a tutti i più importanti settori manifatturieri del gruppo: dal siderurgico, al meccanico e al cantieristico.

Tale organismo, che sarà realizzato in compartecipazione tra le capo-gruppo, comporterà un investimento di svariati miliardi ed una notevole mobilitazione di personale altamente specializzato.

Anche nel settore telefonico l'opera svolta a livello di base è integrata da un Centro per studi e laboratori presso il quale sono,

tra l'altro, oggetto di sperimentazione le nuovissime tecniche per la commutazione, la registrazione e contabilizzazione del traffico.

È da citare infine il gruppo Finmare, che ha allo studio un progetto di nave passeggeri con comandi in gran parte automatizzati.

In complesso le attività di ricerca dell'I.R.I. assorbono un personale qualificato di oltre mille unità, e comportano una spesa che si aggira oggi intorno ai 3-4 miliardi. Sono, come vedete, dati di massima; tali cifre sono destinate comunque a salire molto rapidamente nei prossimi anni, con lo svilupparsi e l'estendersi dei campi di ricerca del gruppo.

Un continuo estendersi dei campi d'indagine caratterizza, altresì, l'attività di studio e di ricerca scientifica del gruppo E.N.I. È un'attività che si basa su un organismo centrale (Laboratori riuniti studi e ricerche) cui si affianca, nel settore nucleare, l'A.G.I.P. nucleare e, per ricerche petrolifere, l'A.G.I.P. mineraria. Allo stadio attuale i settori principali di ricerca interessano: i metodi di prospezione del sottosuolo e di coltivazione dei giacimenti, i problemi connessi al trasporto e alla distribuzione dei prodotti petroliferi, i procedimenti di raffinazione e la valutazione delle qualità di greggi, come dei prodotti ottenuti, la produzione, attraverso impianti-pilota, di nuove materie plastiche e gomme sintetiche.

L'A.G.I.P. nucleare, in collaborazione col C.N.E.N. e la « Nuclear Power Plant Corporation », ha quasi ultimato il progetto di reattore sperimentale da 30 MW termici; un altro reattore di ricerca è in corso di montaggio a Bologna in un accordo di collaborazione con quella Università. Anche i « Laboratori riuniti studi e ricerche » hanno svolto, dal canto loro, un ampio programma di lavoro sui combustibili per reattori.

Complessivamente il gruppo E.N.I. impiega per attività di ricerca scientifica (di cui una quota importante è effettuata per conto di terzi) circa 800 persone, cifra per la metà rappresentata da tecnici e specialisti. È inutile aggiungere che si tratta di un'attività in continuo rapido sviluppo. Vorrei ricordare

ancora: le ricerche dell'Istituto di ricerche Breda, a livello fondamentale e applicato, l'impegno della Cogne nei suoi laboratori di Cogne (siderurgia) e di Imola (meccanica), l'attività condotta in campo metallurgico e minerario dall'A.M.M.I., cui sono interessati Istituti specializzati italiani ed esteri, la ricerca applicata dell'Azienda tabacchi, in collaborazione con l'omonimo Istituto scientifico sperimentale.

Infine, desidero assicurare il Senato che un quadro completo della spesa e della occupazione, distintivamente per ricerca pura ed applicata, si avrà alla conclusione delle indagini in corso, effettuate dall'Istituto centrale di statistica, con il quale il Ministero, come gli Enti e le aziende dipendenti, collaborano con il più vivo interesse.

Onorevoli colleghi, dopo aver delineato alcuni degli aspetti generali del contributo recato dalle partecipazioni statali allo sviluppo dell'economia italiana in questi ultimi anni, vorrei sottoporre alla vostra attenzione qualche elemento sull'attività del Ministero da me diretto. Vorrei ancora una volta osservare che le funzioni attribuite al Ministero delle partecipazioni statali sono del tutto particolari rispetto a quelle tradizionali della Pubblica Amministrazione.

Esse comportano infatti una serie complessa di compiti di direzione, di stimolo e di controllo politico-economico e finanziario nei più vari campi. Non bisogna dimenticare che ci si è trovati di fronte a limiti obiettivi rappresentati dalla necessità di creare una struttura nuova, sia nel campo amministrativo e ministeriale sia nell'organizzazione autonoma degli enti di gestione nei quali andavano inquadrare le partecipazioni statali, nonché dalla mancanza di « precedenti » e di una programmazione globale dell'economia nazionale cui fare riferimento.

Credo di poter affermare che, nonostante queste difficoltà, l'azione del Ministero ha inciso notevolmente nella determinazione dell'attuale sviluppo del sistema. Le direttive impartite dal Ministero hanno toccato tutta una serie di problemi concernenti l'intero campo delle partecipazioni statali, da quelli attinenti la struttura e le funzioni del sistema, a quelli del tipo di sviluppo da at-

tuare in conformità alle linee generali di politica economica emanate dal Governo.

Per ciò che concerne la definizione delle strutture del sistema si è, fra l'altro, dato inizio, in ottemperanza a quanto è disposto dalla legge istitutiva del Ministero, al raggruppamento delle partecipazioni dirette dello Stato in appositi enti di gestione, dandosi così vita all'Ente autonomo di gestione per il cinema, all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, all'Ente autonomo di gestione per il Fondo di finanziamento delle aziende meccaniche.

Vorrei poi ricordare l'azione svolta allo scopo di improntare ad una sempre maggiore chiarezza la gestione delle partecipazioni statali; faccio riferimento: alle disposizioni emanate circa le competenze ed i criteri per il rinnovo degli organi sociali sia degli Enti che delle singole aziende; alle circolari riguardanti la compilazione dei bilanci aziendali per i quali si invitava a non tralasciare di compiere sforzo per adottare ogni accorgimento positivo al fine di pubblicare bilanci di sempre più agevole lettura e comprensione; a quanto è stato disposto in merito alla redazione dei bilanci consolidati I.R.I. ed E.N.I. e del bilancio unico consolidato delle imprese a partecipazione statale; infine alle disposizioni emanate riguardo alla costituzione di nuove società e agli aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni da parte di società a partecipazione statale.

Per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento il Ministero, al fine di accrescere le possibilità di controllo effettivo da parte degli organi rappresentativi della volontà popolare sulla rispondenza degli investimenti delle partecipazioni statali alle direttive generali approvate dal Parlamento, è andato al di là di quanto avrebbe comportato una interpretazione puramente letterale dell'articolo 10 della legge istitutiva del Ministero, la quale stabilisce che, in allegato allo stato di previsione della spesa, vengano presentati al Parlamento « l'ultimo bilancio consuntivo e una relazione programmatica per ciascuno degli enti di gestione previsti dall'articolo 3 ».

Si è ritenuto opportuno, infatti, presentare al Parlamento una relazione unitaria

del Ministero, offrendo perciò una maggiore possibilità di valutazione degli indirizzi di politica economica seguiti dalle partecipazioni statali, e si è provveduto ad arricchire e rendere sempre più organico il documento sulla base di una impostazione intesa ad agevolare l'interpretazione di dati consuntivi, previsioni e programmi in chiave di finalità di politica economica generale.

Vorrei poi richiamare la vostra attenzione sull'influenza decisiva che l'azione del Ministero ha avuto nella determinazione delle più importanti iniziative delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno quali, per limitarci ai casi più salienti, quelle relative al IV Centro siderurgico della Finsider a Taranto, all'impianto petrolchimico di Gela ed al Centro carbonifero del Sulcis.

Ma oltre all'azione di coordinamento e di stimolo per l'intero settore e a quella svolta per portare chiarezza nella gestione ed amministrazione delle partecipazioni statali, l'opera del Ministero è stata anche rivolta alla determinazione di una più moderna visione nei rapporti datori di lavoro-lavoratori e loro organizzazioni rappresentative.

Ciò è stato, tra l'altro, facilitato dallo sganciamento, attuato in conformità del precepto contenuto nella legge istitutiva, delle aziende a partecipazione statale dalle organizzazioni sindacali della Confindustria.

Voglio qui ricordare la disposizione a suo tempo emanata sulla « illegittimità » della clausola del nubilato, che già precedentemente aveva formato oggetto di personali interventi del Ministro presso le singole aziende, e la recente circolare sui rapporti tra aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori.

A proposito di questa circolare e della polemica da essa sollevata, desidero precisare che con essa non si è affatto voluto limitare l'autonoma sfera di decisione delle singole aziende in campo sindacale, bensì fornire l'indicazione di una visione dei rapporti con i lavoratori che deve contraddistinguere, anche in questo campo, l'azione dell'impresa pubblica. La circolare si colloca, d'altra parte, su di un piano sostan-

zionalmente diverso dall'approccio che ha caratterizzato certi orientamenti di politica delle « relazioni umane », che hanno adombrato forme di paternalismo padronale con sostanziale corrosione dell'autonomia sindacale. Essa intende stabilire le premesse di una collaborazione tanto più proficua in quanto basata sul rispetto dell'autonomia delle funzioni e della libertà di movimento del sindacato.

Ritengo a questo punto necessario sottolineare una esigenza che viene a porsi con carattere di strumentalità rispetto alle funzioni che il Ministero delle partecipazioni statali deve assolvere. Tale esigenza concerne il rafforzamento della struttura organizzativa del Ministero che, in particolare, deve disporre di mezzi adeguati per l'attività di studio e di ricerche. È indispensabile infatti che il Ministero possa giovare dell'opera di una *équipe* sufficientemente ampia di tecnici ed economisti che studino assiduamente e continuamente i problemi ed i programmi delle imprese pubbliche.

È questa un'istanza essenziale perchè il Ministero possa affrontare compiti via via sempre più impegnativi e complessi. Ma a tal fine si richiedono stanziamenti specifici di bilancio che consentano al Ministero di dotarsi delle necessarie strutture.

Onorevoli colleghi, il Ministero nella misura in cui controlla un vasto ed articolato complesso di attività, non può non seguire con interesse i problemi ed i riflessi del processo d'integrazione economica in atto. E ciò soprattutto in un momento in cui non è azzardato affermare che stiamo per entrare in una nuova decisiva fase della vita della Comunità economica europea.

BERTOLI. A proposito della circolare, risulta a lei che sia stata applicata o no?

BO, *Ministro delle partecipazioni statali*. Le risponderò dopo, se consente.

Da una parte, infatti, il processo dell'integrazione economica ha rivelato un dinamismo ed una forza di attrazione tali da sollecitare l'interesse di altre Nazioni, in

cui potenti forze premono per vincere la resistenza di tradizionali impostazioni politico-economiche ed ottenere l'adesione dei rispettivi Governi al Mercato Comune. Dall'altra, la stessa dinamica del processo di integrazione contribuisce a portare via via alla luce nuovi problemi, tensioni e contraddizioni, che tendono a prospettarsi non più come aspetti soltanto della vita dei singoli Paesi, ma a livello comunitario.

Mentre quello che veniva considerato l'obiettivo fondamentale dei Trattati di Roma, la libertà degli scambi tra i vari Stati della Comunità, appare, almeno in larga misura, un fatto ormai scontato, si impone sempre più l'esigenza di una politica economica comune, che assicuri la massima capacità di espansione e stabilità dell'economia comunitaria e, insieme, consenta di avviare l'unificazione verso il raggiungimento di un grado sufficientemente elevato di omogeneità economica e sociale dell'intera Comunità.

I Paesi del Mercato Comune sono oggi impegnati sul piano mondiale in una competizione che si valuta e si sostanzia in termini non solo di sviluppo economico, ma anche di progresso sociale e civile. La capacità dell'Europa di assolvere una sua missione sarà sempre più subordinata in futuro al modo con cui essa saprà affrontare il problema di fornire un modello ognora più avanzato di vita civile, ponendosi in grado non solo di assicurare, grazie al dinamismo del suo processo di espansione, una crescente collaborazione economica ai Paesi sottosviluppati, ma anche di interpretare coerentemente ed arditamente i nuovi valori fondamentali espressi dalla coscienza della moderna società.

Alla luce di questo impegno, a mio avviso, vanno affrontati problemi e compiti dell'integrazione economica europea. Questo significa che non è più possibile concepire l'unificazione dei sei Paesi nei termini di un semplice approfondimento del processo di rimozione degli ostacoli agli scambi tra i nostri Paesi. Occorre apprestarsi ad aprire risolutamente il capitolo, finora in ombra, della integrazione vera e propria attraverso una « organizzazione » del Mercato Comune.

Ed è proprio questa necessità di « organizzazione » del Mercato Comune che può portare a considerare il problema della funzione e dei compiti dell'impresa pubblica, anche sul piano europeo.

Il Ministero attribuisce quindi un particolare interesse a iniziative che possano facilitare i contatti tra le imprese pubbliche del Mercato Comune. E questo non soltanto per una esigenza di documentazione o di semplici scambi di esperienze, ma anche nella prospettiva di futuri nuovi compiti che, a livello europeo, non potranno trovare le imprese pubbliche impreparate.

In tale quadro abbiamo seguito con particolare simpatia la recente conferenza romana sulle imprese pubbliche, cui hanno preso parte i più importanti esponenti del settore pubblico nel Mercato Comune.

Siamo ancora, naturalmente, in una fase di presa di contatto e di reciproca conoscenza; ma ritengo di poter affermare che il dialogo così avviato è suscettibile di diventare sempre più concreto ed impegnativo.

Onorevoli senatori, ho cercato di esporvi, ad integrazione e commento di quanto contenuto nella « relazione programmatica », alcuni elementi che mi sembravano utili a sottolineare lo sforzo compiuto per porre il sistema delle partecipazioni statali in grado di assolvere i compiti assegnati dalla politica economica governativa.

Mi sembra che difficilmente si potrebbe contestare l'importanza dei risultati conseguiti. Naturalmente possono esservi state delle carenze.

Per un'obiettiva valutazione bisogna peraltro tener presente la situazione da cui si è partiti, e il contesto in cui si è sviluppata l'opera di riorganizzazione e coordinamento delle partecipazioni statali. In un'economia non ancora avviata verso una programmazione globale e caratterizzata da indirizzi non concertati, e quindi talora contraddittori, dei molteplici organi del potere pubblico, quanto è stato compiuto nel campo delle partecipazioni ha costituito un'ardita e stimolante anticipazione di programmazione economica. Questa prefigurazione di

un'impostazione che ora costituisce il tema principale del programma dell'attuale Governo non poteva, però, non incontrare dei limiti obiettivi che solo un mutamento delle circostanze consente di superare.

In relazione alla prospettiva di una politica di piano si pone il problema di riconsiderare tutti gli strumenti dell'intervento dei poteri pubblici nell'economia, allo scopo di assicurare la loro massima efficienza per il conseguimento degli obiettivi che saranno stabiliti. Quest'opera di messa a punto dovrà ovviamente investire anche il sistema delle partecipazioni statali, che sarà chiamato ad assolvere in ogni caso, una funzione di notevole rilievo tra gli strumenti di attuazione del piano. La soluzione di una larga parte, almeno, dei problemi che si possono prospettare per quanto riguarda l'impresa pubblica deve considerarsi subordinata alla natura del piano.

Non intendo con ciò riferirmi alla distinzione, su cui ancora oggi molti tendono ad impennare alcune polemiche sui principi, tra programmazione indicativa e quella normativa. La vera caratterizzazione del piano deve ricercarsi nella scelta degli obiettivi. Nella misura in cui questi vengano collocati in un quadro diverso dal tipo di sviluppo economico attualmente in atto, si avrà una maggior esigenza di strumenti attraverso i quali la normativa del piano possa con sicurezza concretarsi.

Per contro, una programmazione che tenda a rimanere nei limiti delle preesistenti direttrici di sviluppo richiede un minor ricorso a soluzioni atte a tradurre in precetti le indicazioni del programma. Alla luce delle scelte relative al modello di sviluppo economico che si intenda seguire potranno razionalmente definirsi i futuri sviluppi strutturali dell'impresa pubblica.

Pur dovendosi attendere le conclusioni degli studi in corso sull'impostazione da dare all'opera di pianificazione, si può comunque fin d'ora prevedere che l'impresa pubblica sarà destinata ad essere una leva fondamentale del piano. L'intervento diretto dello Stato nell'economia è infatti il mezzo più sicuro per consentire l'attuazione di

una politica economica capace di aggredire risolutamente i gravi squilibri strutturali che permangono nella società italiana.

Un complesso di fattori sollecitati dallo stesso progresso economico concorrono a sottolineare l'esigenza e l'urgenza di profonde, radicali trasformazioni che trascendono gli effetti dei meccanismi naturali di diffusione della prosperità e che, anzi, almeno sotto certi aspetti, si contrappongono, in funzione riequilibratrice, a detti effetti.

Siamo di fronte a problemi che non sono alla portata di un processo, anche se vigoroso, di espansione economica che non sia indirizzato secondo scelte fondamentali compiute sulla base di una visione globale degli interessi della collettività e di una conseguente graduatoria delle priorità da far valere.

Si impone quindi una politica di piano che traduca l'esigenza di una nuova scala di valori, operando di conseguenza per una perequazione dei redditi e per la realizzazione di quelle modificazioni nella distribuzione delle risorse tra le varie categorie di bisogni, privati o collettivi, presenti o futuri, che appariranno necessarie per dare un contenuto sempre più ampio al progresso civile del Paese. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Mentre, come si è detto, una politica di piano può trovare uno dei suoi più validi sostegni nell'impresa pubblica, quest'ultima può acquistare la sua più razionale giustificazione nel quadro di una programmazione. Un piano economico nazionale, nella misura in cui assicura un'azione coordinata degli strumenti pubblici per la realizzazione di obiettivi specifici, crea le condizioni più opportune perchè l'impresa pubblica possa svilupparsi con la massima efficienza. Contemporaneamente traducendosi in più precise direttive e in compiti ben determinati, esso offre la possibilità di un controllo più efficace sulle aziende pubbliche e, così, permette di disporre di criteri più validi per l'individuazione delle responsabilità per gestioni inefficienti e per il mancato conseguimento dei fini assegnati.

Sarà altresì possibile definire più organicamente la politica di finanziamento delle

partecipazioni statali, articolandola in modo che essa risulti più adeguata ai compiti specifici assegnati ai diversi settori delle imprese pubbliche. Intendo riferirmi, in particolare, al problema dell'opportuno rilievo, nella scelta delle fonti di finanziamento da dare a quelle soluzioni che appaiono più idonee a mantenere e rafforzare l'impresa pubblica nella sua posizione istituzionale di strumento diretto della politica economica governativa.

Mi si consenta di ribadire anche in questa sede un'istanza sulla quale ho posto l'accento nel mio intervento nell'altro ramo del Parlamento. Qualunque sia il carattere delle innovazioni che, in relazione alle esigenze di una politica di piano, si vorranno introdurre nel sistema delle imprese pubbliche, si dovrà accordare la massima attenzione al problema dell'efficienza della condotta aziendale.

Il piano non può non comportare una accentuazione e specificazione dei compiti spettanti all'impresa pubblica per la realizzazione di obiettivi di interesse generale. Corrispondentemente dovrebbe avere un peso progressivamente crescente nell'orientamento generale dell'impresa pubblica l'impegno ad adeguarsi a valutazioni di economicità globale. Perchè quest'ultima, però, abbia un valore concreto, occorre salvaguardarla da arbitrarie interpretazioni che possano degnarla alla semplice funzione di *slogan* per mascherare gestioni antieconomiche ed inettitudine di direzioni di azienda. Il che significa, fra l'altro, che si dovrà in ogni caso cercare di conservare o assicurare una funzionalità dei parametri offerti dalle risultanze di bilancio. Di conseguenza, quando esistano validi motivi per consentire gestioni in perdita, sarà opportuno procedere ad un'individuazione e valutazione concreta degli oneri particolari afferenti all'assolvimento di determinati obiettivi di interesse pubblico, provvedendo eventualmente a corrispondenti rimborsi a favore dell'azienda.

Si deve, insomma, essere ben consapevoli della necessità che quanto maggiore sarà il contributo richiesto all'impresa pubblica nella realizzazione delle direttive del piano, tan-

to più efficienti risulteranno i mezzi per assicurare la massima comprensione dei costi ed evitare che l'impegno ad assolvere finalità pubbliche divenga un alibi per l'incapacità imprenditoriale e per deficienze tecniche ed organizzative.

Anche per quanto riguarda questa esigenza l'esperienza delle partecipazioni statali in questi ultimi anni offre una solida base per la definizione delle condizioni atte ad assicurare la più opportuna articolazione ed il più razionale impiego dell'impresa pubblica nell'adempimento dei compiti stabiliti dal piano.

Onorevoli colleghi, il nuovo ciclo che si è aperto nella politica economica italiana pone la classe dirigente del Paese di fronte a molteplici, gravi problemi connessi allo sforzo di acceleramento cui dovrà essere sottoposto il processo di sviluppo economico e sociale.

Per superare le ardue prove che ci attendono abbiamo bisogno di impegnare ogni energia per adeguare le strutture del Paese all'esigenza di una coordinata mobilitazione delle risorse nazionali con cui superare definitivamente quei fattori di arretratezza che, se pur fortemente intaccati in questi ultimi anni, pesano ancora gravemente sulla società italiana.

Questa prova comporta anche per l'impresa pubblica un'accentuata tensione nello sforzo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza, in relazione ai compiti che verranno assegnati dal Piano.

Credo, peraltro, che fin d'ora possiamo convenire che i risultati dell'azione svolta in questi anni debbano considerarsi una solida piattaforma per i futuri sviluppi ed una incoraggiante indicazione del contributo che l'impresa pubblica potrà recare al conseguimento delle nuove mete verso le quali il Paese è incamminato. (*Vivissimi applausi dal centro*).

E adesso, signor Presidente, vorrei rispondere ai singoli interventi, il più brevemente possibile. Rispondo naturalmente agli onorevoli colleghi che sono presenti in questo momento in Aula, riservandomi di ri-

spondere a parte a coloro che in questo momento non sono qui.

Il senatore Roda considera in modo negativo gli accordi di collaborazione tra imprese private straniere e italiane. Più volte ho avuto l'occasione di pronunciarmi su questo argomento discutendo il bilancio di questo Dicastero. In particolar modo ho risposto ad analoghe osservazioni durante il dibattito alla Camera di qualche settimana fa. Questi accordi tra enti a partecipazione statale ed imprese private, accordi per la verità poco numerosi, presentano un particolare interesse per la realizzazione di taluni compiti affidati alle partecipazioni statali. Essi infatti si sono dimostrati una valida formula per convogliare capitali e capacità imprenditoriali private verso zone depresse, al fine di mettere in essere iniziative di particolare importanza.

La collaborazione con imprese proprietarie dei più moderni brevetti e ricche della più approfondita esperienza in settori altamente specializzati, consente un rapido ed economico adeguamento ai più alti livelli tecnologici raggiunti nei singoli campi. In merito valgono altresì due altre considerazioni e cioè: il contributo che per l'affermarsi di nuove iniziative può recare l'affiancamento di una solida ed estesa rete commerciale di cui dispongono imprese private e il contributo alla formazione di nuovi posti di lavoro e di quadri dirigenti e maestranze. Faccio presente che quando si formulano accordi di collaborazione vengono prese tutte le cautele possibili per assicurare la buona riuscita in ogni senso dell'iniziativa.

L'onorevole Roda ha sollevato il problema, più volte riproposto in questa sede e nell'altro ramo del Parlamento, della nomina dei rappresentanti in seno ai collegi sindacali. Sono d'accordo con l'onorevole Roda. Gli atti di gestione, come vuole la struttura e il metodo della funzione, studiati a suo tempo per le partecipazioni statali, non competono all'organo esecutivo; a questo compete invece il controllo sugli atti di gestione. Tale controllo si esplica anche con l'immissione di funzionari del Ministero nei collegi sindacali. È questo uno degli

strumenti di controllo di cui dispone l'Esecutivo, ma deve essere sapientemente adoperato. Ritengo comunque che anche questo problema vada riesaminato nel quadro della organizzazione degli strumenti della pianificazione.

Ancora l'onorevole Roda si è fermato sulla copertura dei finanziamenti I.R.I. nel quadriennio 1962-65. Nella relazione programmatica del Ministero è contenuto un provvedimento sulla copertura del fabbisogno finanziario entro limiti di tempo tali da consentire una valutazione sufficientemente esatta. Una maggiore ampiezza che si volesse conferire a tali previsioni andrebbe a scapito della loro attendibilità, essendo estremamente difficile individuare in anticipo i vari fenomeni che possono influire sulle condizioni di finanziamento.

Sebbene sia difficile, dunque, fare esatte previsioni per il futuro, è ovvio che sarà tenuta nel dovuto conto la necessità di un certo equilibrio tra il fondo di dotazione dell'I.R.I. e l'indebitamento attraverso il reperimento di fondi sul mercato; e ciò compatibilmente con le esigenze degli altri settori delle Partecipazioni statali e delle possibilità del bilancio dello Stato.

Vale la pena ricordare che l'accennato rapporto tra fondo di dotazione e indebitamento è stato, negli ultimi anni, migliorato attraverso un congruo aumento del fondo di dotazione dell'Istituto.

Passiamo al settore siderurgico. I programmi approvati e quelli in corso di approvazione e gli ammodernamenti che si vanno man mano realizzando, assicurano che la produzione di acciaio rimarrà adeguata alla domanda del mercato. Ne fanno prova lo sviluppo degli impianti di Cornigliano, Piombino, Bagnoli, e la costruzione del nuovo centro di Taranto.

Quanto al settore cantieristico, il Ministero del tesoro, nel corso di una riunione svoltasi proprio ieri al Ministero del bilancio con la partecipazione, oltre che del ministro La Malfa, anche dei rappresentanti della Commissione trasporti della Camera, ha annunciato il suo assenso a uno stanziamento, a favore dell'industria cantieristica italiana, nel quadro della legge del 31 mar-

zo 1961, n. 301. Si tratta di uno stanziamento di 24 miliardi ripartiti in 4 anni. Esso risponde a due esigenze: quella di proseguire nell'esecuzione delle ordinazioni già acquisite, e quella di completare il risanamento del settore sulla base di impegni assunti nel quadro degli accordi con gli altri Paesi del Mercato comune.

Il senatore Secci si è intrattenuto su argomenti che in realtà, a voler essere pedanti, sarebbero stati forse più appropriati per una discussione sul bilancio della Marina mercantile; comunque, non ho difficoltà ad intrattenermi su tali temi.

Trasporti marittimi. Circa la riduzione del numero delle linee partenti dai porti adriatici, faccio presente che essa è dovuta alla mancata inclusione della linea del periplo italico nel nuovo ordinamento dei servizi di prevalente interesse nazionale, a causa della scarsa redditività della linea medesima.

Per quanto attiene all'età del naviglio della Finmare, occorre rilevare che, al 31 dicembre 1961, l'età era la seguente: il 13 per cento di navi inferiori ai 5 anni, il 74,4 per cento tra i 5 e i 20 anni e il 12,6 per cento oltre i 25 anni; mentre si prevede che, col 31 dicembre 1964 — data di ultimazione del programma di costruzioni navali della Finmare — il quadro sarà così congegnato: il 35,6 per cento delle navi sotto i 5 anni, il 56,5 per cento tra i 5 e i 20 anni e il 7,9 per cento oltre i 20 anni.

In merito alla percentuale riscontrata nel 1948, e ammontante al 45 per cento dell'intera flotta mercantile, va osservato che tale percentuale rifletteva il momento in cui, immediatamente dopo la fine della guerra, la Finmare si trovava per puro caso ad avere subito minori perdite rispetto a quelle sopportate dagli armatori privati. Il notevole abbassamento di tale percentuale, che ha raggiunto l'11 per cento, è dovuto a vari fattori, tra i quali, preminente, è quello conseguente alla ricostruzione, da parte degli armatori privati, della propria flotta.

Quanto alla diminuzione della consistenza della flotta mercantile italiana rispetto a quella mondiale, effettivamente nel 1962 si è registrata una contrazione rispetto al 1961, infatti, dal 3,9 per cento, al 30 giugno 1961,

si è passati al 3,87 per cento al 30 giugno 1962. La ragione principale di tale riduzione, peraltro lieve, è dovuta all'espansione armatoriale di nuovi Paesi. Ciò comporta inevitabilmente uno sproporzionato e continuo aumento di offerta rispetto alla domanda.

Pertanto è saggia condotta contenere l'offerta del proprio naviglio nella misura corrispondente al reale assorbimento della domanda. Va ancora detto peraltro che, se è vero che esiste questo decremento nella consistenza del naviglio, è anche vero che è notevolmente migliorato il livello qualitativo delle navi. Infatti, mentre il tonnello mondiale al 1961 registra un indice (fatto uguale il 1952 a cento) di 241 navi di età inferiore ai 5 anni e di 81 di età superiore, la flotta italiana segna per lo stesso periodo 354 navi di età inferiore ai 5 anni e 69 navi di età superiore ai 20 anni.

O T T O L E N G H I . Scusi, onorevole Ministro, ma per la linea del periplo italo sarebbe stata decisa la soppressione? Mi pare che lei rispondendo all'onorevole Secci abbia detto questo.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Ho detto che non è stata inserita nel nuovo ordinamento dei servizi di preminente interesse nazionale.

O T T O L E N G H I . Quindi praticamente è soppressa.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Perché la linea è stata considerata di scarso interesse e di scarsa redditività.

O T T O L E N G H I . Mi permetta, onorevole Ministro, a questo proposito di dirle (non pensavo di dover fare questa interruzione a lei perchè sarebbe di competenza del Ministero della marina mercantile) che l'anno scorso presentai, in sede di discussione del bilancio della marina mercantile, un ordine del giorno in cui chiedevo che questa linea fosse prolungata fino al Marocco. Ebbi assicurazione dal Ministro della marina mercantile che sarebbe stata prolungata. Ma le dirò di più, che c'è la Jugoslavia pronta a so-

stituirci su quella linea. Penso, dunque, che il Governo dovrà fare attenzione prima di prendere decisioni così gravi.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Posso prometterle che mi farò eco di queste sue osservazioni presso il mio collega della marina mercantile.

O T T O L E N G H I . Perché mi pare che questo sia un argomento da non trascurare. La ringrazio.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Il senatore Vecellio ha toccato alcuni temi sui quali per brevità preferirei rinviare la risposta ad un colloquio con lui che mi propongo di avere al più presto possibile. Vorrei osservare soltanto, che, per quanto riguarda la richiesta di interventi economici dello Stato nella provincia di Belluno, non ho difficoltà a prendere atto della richiesta del senatore Vecellio che va ad aggiungersi alle altre numerose di varie provincie del centro-nord del Paese.

E vengo (oso dire senza offesa, *in cauda venenum*) alle osservazioni del senatore Bertoli. Queste critiche, me lo consenta il senatore Bertoli, mi sembrano particolarmente ingiuste, come quelle relative alla relazione programmatica, tra le quali ho trovato uno spirito così parziale e preconcepito che mi sembra difficile replicare. Proprio per quanto riguarda la funzione dell'impresa pubblica in una politica di piano, di cui ho parlato poco fa, la relazione da me presentata è tutt'altro che reticente. Non soltanto il capitolo specificamente dedicato all'argomento, che basta rileggere serenamente nella sua interezza per avere la misura di un orientamento esplicito ed uniforme, ma tutta la relazione è stilata secondo un'ottica di programmazione *ante litteram*. Gli aggettivi non contano, contano i temi sviluppati circa gli indirizzi delle partecipazioni statali nel campo degli investimenti e dell'azione antimonopolistica. Ma è evidente che non soltanto otto mesi fa, quando ho presentato la relazione programmatica del 1962 (la cui redazione risale quasi ad un anno addietro) ma neppure oggi si può precisare quali modifica-

zioni subirà il programma delle partecipazioni statali in relazione al piano. Bisogna prima che esista non già un'intenzione o una volontà di pianificazione, ma una programmazione concretamente operante.

Quanto al rilievo, secondo cui costituirebbe un attentato all'esistenza stessa dell'impresa pubblica l'aver fatto osservare che non soltanto il piano ha bisogno dell'impresa, ma che l'impresa pubblica ha a sua volta maggiore possibilità di conciliare, nel quadro di un piano, i compiti pubblici ad essa assegnati con criteri di economicità, mi limito ad osservare che il senatore Bertoli è l'unico, che io sappia, il quale abbia dato una interpretazione così paradossale al mio pensiero. Non posso però impegnarmi, in questa sede, in una disquisizione dottrinarica e concettuale, che sarebbe assolutamente superflua.

Intorno ad alcune osservazioni avanzate dal senatore Bertoli riguardo alla struttura delle partecipazioni statali, il problema va poi inquadrato nell'ambito della politica di programmazione nazionale, nella quale dovranno essere precisati i limiti e i compiti del settore controllato dal Ministero delle partecipazioni. Voglio solo fare osservare, a proposito dell'intervento dell'I.R.I. nel settore delle autostrade, come tale intervento sia stato determinato, constatata l'assoluta insufficienza del nostro sistema viario per una economia in pieno sviluppo caratterizzata da una profonda trasformazione industriale in atto, dalla necessità di agire con uno strumento immediato che potesse disporre di adeguate possibilità finanziarie, atte ad assicurare il pre-finanziamento dell'opera nella fase di costruzione. Ciò ha consentito di ottenere che gli oneri relativi alla realizzazione del programma autostradale fossero posti a carico del bilancio statale solo a partire dal momento in cui l'economia nazionale avesse potuto beneficiare delle opere eseguite.

Sempre a proposito della relazione programmatica, il senatore Bertoli fa presente che non vi è neppure un accenno alla Finanziaria Breda. Ciò mi conferma l'impressione (forse non sbagliavo a parlare di un certo veleno) che il senatore Bertoli, fortemente prevenuto, abbia letto un po' troppo in

fretta il documento. Mi limito a fargli osservare che, se avrà la bontà di leggere la relazione, troverà, nel capitolo dedicato alla meccanica, da pagina 71 a pagina 75, notizie sulle attività e sui programmi della Breda.

Il collega Bertoli ha poi parlato della cessione, dall'E.N.I. alla Montecatini, del metano di Ferrandina a prezzi di favore. Non si tratta in realtà di una fissazione di prezzi contrattuali favorevoli alla Montecatini: infatti una legge speciale (esattamente la legge 14 agosto 1960, n. 825, concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 1960 recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi) fissa il prezzo di vendita del metano nella Valle del Basento al livello più basso d'Italia, mediante esenzione da *royalties* e imposte. Questo prezzo, fissato per legge al fine di favorire l'industrializzazione della zona, nell'ambito di una politica di rinascita del Mezzogiorno, è applicabile a tutte le imprese che si presentino nell'area di cui si tratta e non alla sola Montecatini e ai grandi gruppi privati. Deve ritenersi quindi estranea da tale politica di prezzi ogni intenzione di favorire gli interessi di tali gruppi.

Costantemente presente è invece la preoccupazione di stimolare le attività economiche di qualsiasi dimensione e provenienza, all'unico scopo di dar vita al maggior numero possibile di iniziative per la rinascita economica di questa zona particolarmente depressa.

Un altro punto toccato dal senatore Bertoli è quello dell'accordo Finsider-Fiat. Qui mi consenta il collega di osservargli che la richiesta di informazioni precise, in questa sede pubblica, non mi sembra del tutto pertinente, perchè non sempre è dato di poter dichiarare i precisi termini contrattuali di operazioni che investono interessi di altro contraente. Per avere le necessarie garanzie di segretezza, previste oltre tutto da leggi e regolamenti, sarebbe più opportuno che queste precisazioni e queste spiegazioni fossero date in privato fra interpellato e interpellante.

Comunque, le forniture di materiali siderurgici dello stabilimento Italsider di Cor-

nigliano alla Fiat si svolgono a termini di un accordo ventennale stipulato nel 1952 al fine (com'è testualmente detto) della specializzazione produttiva nell'interesse di ambedue i contraenti. In virtù di tale accordo la Fiat ha rinunciato all'installazione che aveva programmato di un grande treno di laminazione a caldo quale quello realizzato dal gruppo Finsider a Cornigliano; il gruppo Finsider a sua volta ha così acquisito la possibilità di un costante, pieno sfruttamento della capacità produttiva di esso.

Per quanto concerne il prezzo delle forniture, gli accordi hanno stabilito le modalità di determinazione in base al criterio di assicurare alla società fornitrice un equo margine di utile, indipendentemente dai listini vigenti che contemplano prodotti venduti alle condizioni di listino e non con contratti a lungo termine e per quantitativi predeterminati con un minimo stabilito per anno. Non è quindi possibile un confronto trattandosi di termini affatto eterogenei.

Per quanto concerne altro punto, il rilievo da parte della Finsider della Società Mineraria Mingoa, si tratta di una operazione completamente distinta dall'accordo di cui ora abbiamo parlato e da inserirsi nella politica della Finsider intesa ad assicurarsi le fonti di approvvigionamento del materiale. Sempre a proposito della Finsider, per parlare dei contratti di noleggio stipulati da questo gruppo per trasporto di materie prime, dirò che questi contratti vengono stipulati a cura della società Sidermare, specializzata in questo specifico settore. La durata di tali contratti non è mai superiore ai dieci anni e le quotazioni vengono stabilite alle migliori condizioni consentite dal mercato; in particolare per i noleggi più importanti si è fatto ricorso a gare pubbliche; si può affermare, quindi, che le condizioni sono particolarmente vantaggiose per il gruppo Finsider.

Per talune navi peraltro non è possibile valutare la convenienza del contratto sulla base delle sole condizioni di noleggio in quanto per esse il contratto di noleggio contiene una clausola in virtù della quale la stessa Finsider alla scadenza del contratto diverrà proprietaria delle navi per il 50 per cento.

Per quanto concerne poi le osservazioni del senatore Bertoli circa la impossibilità del Parlamento di influire sulla politica delle partecipazioni statali e in particolare di esprimere un giudizio sulla relazione programmatica, debbo confessare di non aver capito bene cosa il nostro collega volesse intendere. Allorchè il legislatore prescrive che in allegato allo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali deve essere presentata una relazione programmatica sull'andamento degli enti di gestione sottoposti al controllo del Ministero, evidentemente esso ritiene necessario che il Parlamento abbia la possibilità di discutere e di esprimere il suo giudizio, non già su una molteplicità di programmi aziendali, poichè in tal modo si verrebbe a ledere proprio quella autonomia di gestione su cui fa perno il sistema delle partecipazioni statali, bensì sugli indirizzi di politica economica che debbono essere seguiti in ottemperanza alla politica governativa.

Di questa politica il Ministro delle partecipazioni è il portatore e il responsabile, e il Parlamento è nel suo pieno diritto, dopo averla valutata, di accettarla o rifiutarla, attraverso il voto conclusivo sullo stato di previsione del Dicastero. Quanto al fatto che un voto negativo verrebbe a rovesciare il Governo, mi permetto di ricordare che ciò vale per ogni altro aspetto della politica governativa e non solo per le partecipazioni statali.

B E R T O L I . Se per esempio il Parlamento volesse accettare una modifica di un determinato indirizzo della relazione programmatica, per quanto riguarda ad esempio gli autofinanziamenti, non ha nessuna possibilità di pronunciarsi perchè non può proporre modifiche alla relazione programmatica, la può solo accettare o respingere.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali.* Ci sono degli strumenti parlamentari per chiedere chiarimenti.

B E R T O L I . Parlo di modifiche che il Parlamento voglia apportare alla relazione programmatica, a quell'indirizzo generale.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Bisognerebbe modificare allora la legge istitutiva del Ministero per poter sottoporre preventivamente all'approvazione del Parlamento la relazione programmatica.

B E R T O L I . Io questo chiedo.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Presenti allora un disegno di legge

B E R T O L I . Bisognerebbe prima sapere se anche lei, come responsabile del Ministero in questo settore, è d'accordo.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Questo lo dirò a suo tempo, se e quando lei vorrà prendere l'iniziativa. E poi ci sono gli ordini del giorno, le raccomandazioni al Governo, per influire sugli indirizzi politici dell'Esecutivo.

Ciò premesso, dichiaro di essere favorevole a quanto possa rendere sempre più concreta la collaborazione del Parlamento e del Governo nella determinazione delle direttive nel complesso delle partecipazioni statali. A tal fine, mi sono preoccupato di predisporre ulteriori elementi di documentazione da sottoporre, ad integrazione di quelli già esistenti, all'esame del Parlamento.

Il senatore Bertoli ha parlato di un'autotimposizione dell'E.N.I. di non superare il 25 per cento di produzione petrolifera nazionale. Rispondo che la quota del 25 per cento, anzichè rappresentare, come l'onorevole collega ha sostenuto, una autolimitazione, è in effetti un semplice dato statistico; essa riflette cioè la produzione attuale dell'E.N.I. rispetto a quella totale, in un sistema di libera competizione come è quello vigente in Italia.

L'Ente di Stato tende peraltro ovviamente a migliorare il più possibile la sua partecipazione alla produzione nazionale, aumentando le vendite.

Il senatore Bertoli inoltre, trascinato senza dubbio dalla sua nobile passione meridionalista (*commenti dalla sinistra*) che è poi una passione che anima noi tutti, è arrivato a una condanna piuttosto drastica della politica che si è seguita in questo senso. Ora que-

sta condanna appare infondata sia sul piano delle realizzazioni concrete, sia su quello delle impostazioni di politica economica. Per quanto ho già dichiarato su questo tema, mi sembra di aver dato la dimostrazione che queste impostazioni sono tali da soddisfare, almeno in buona parte, le sue legittime esigenze e da dissipare le sue preoccupazioni. Vorrei pertanto cercare di correggere alcuni equivoci ed alcune errate interpretazioni in cui mi sembra che il senatore Bertoli sia incorso.

I suoi rilievi hanno investito l'importanza, la qualità e la localizzazione degli interventi delle aziende a partecipazione statale. Sull'importanza e sull'entità non credo sia necessario riaprire il discorso; basti ricordare ancora che il vincolo del 40 per cento è stato imposto a gruppi la cui attività produttiva era orientata in misura di gran lunga prevalente nelle regioni del centro-nord, che tale vincolo è stato rispettato, che la quasi totalità delle nuove iniziative è stata ubicata nelle regioni meridionali. Lo sforzo quindi è stato notevole.

Ma, dice il senatore Bertoli, i notevolissimi sviluppi previsti sono dovuti quasi interamente ai settori siderurgico e petrolchimico. Non vorrei soffermarmi su alcune inesattezze per le cifre che il collega Bertoli ha citato. Nel domandarmi dove abbia potuto vedere una diminuzione degli investimenti meccanici...

B E R T O L I . Ho parlato di una diminuzione degli investimenti cantieristici.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Ne prendo atto, perchè in realtà gli investimenti meccanici sono destinati a quadruplicarsi nel corso del prossimo quadriennio. Se poi la siderurgia e la petrolchimica assorbono la maggior parte dei nuovi investimenti manifatturieri, ciò è dovuto ovviamente alla natura e alla dimensione degli impianti, cui corrispondono capitali, in proporzione, esigui, assorbiti dai nuovi impianti meccanici; non dobbiamo dimenticare fra l'altro che gli impianti meccanici sono destinati a far sorgere intorno a sè una serie no-

tevole di iniziative in altri settori manifatturieri. Mi sembra di aver detto chiaramente, d'altra parte, che l'impegno delle partecipazioni statali non intende affatto limitarsi ad una politica di grandi impianti; esso vuole anzi estendersi sempre di più in una vasta gamma di iniziative in altri settori, e in particolare nel settore meccanico.

I dati che ho citato poco fa costituiscono una prova sufficiente di quello che ho detto. Vorrei aggiungere qualche ulteriore elemento, e cioè che gli sviluppi del settore meccanico, nel Mezzogiorno, assorbiranno da soli più della metà dell'incremento di occupazione previsto in quelle zone nel prossimo quadriennio.

Il senatore Bertoli, poi, mi ha additato non so se alla condanna od alla scomunica, a proposito di una relazione fatta dal professore Saraceno al Convegno di San Pellegrino. La mia risposta è che non mi sento di accettare questa condanna, perchè concordo pienamente con le tesi del professor Saraceno, e non capisco come il senatore Bertoli abbia potuto pensare diversamente.

BERTOLI. Leggendo la sua relazione, a proposito dei poli di sviluppo.

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Se permette, la linea dei poli di sviluppo contenuta nella relazione programmatica non rappresenta assolutamente un abbandono alla propria sorte di gran parte delle aree meridionali. Il problema è un altro. Si tratta di vedere se per un risollevarlo di tali aree sia necessario disperdere il più possibile gli interventi o sia invece necessario puntare sul successivo, naturale effetto diffusivo degli investimenti inizialmente concentrati in alcune zone. Credo che quest'ultima sia la linea più giusta e che sia condivisa dal più avanzato e responsabile pensiero meridionalistico.

Il senatore Bertoli a questo punto mi domanderà perchè non rispondo alle sue osservazioni a proposito della nota circolare: mi propongo di dare una risposta anche a lui in sede di esame degli ordini del giorno che tra poco faremo. Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è del senatore Valenzi.

VALMARANA, relatore. La Commissione è di opinione che il contenuto di questo ordine del giorno debba formare oggetto di studio da parte dell'onorevole Ministro.

BO, Ministro delle partecipazioni statali.

Il senatore Valenzi più che svolgere un ordine del giorno ha fatto un vero e proprio discorso nel quale ha parlato di argomenti che per la verità, anche se toccano da vicino la politica sindacale, e quindi un tema che mi interessa vivamente, non formano oggetto di questo ordine del giorno che si riferisce propriamente all'applicazione della mia circolare.

Risponderò a lui — e quindi anche al senatore Bertoli e agli altri colleghi che eventualmente volessero interloquire su questo tema — dispensandomi dal ripetere che se il Ministero ha rivolto la sua opera anche alla determinazione di una più moderna impostazione dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, lo ha fatto perchè intende che siano tenuti nel maggior conto i diritti dei lavoratori. La più recente iniziativa è appunto offerta da questa circolare.

Debbo dichiarare altresì — venendo al punto centrale — che le direttive da me impartite con questa circolare non sono state ignorate dalle aziende a partecipazione statale e dagli organismi che le rappresentano. Infatti essa ha già trovato applicazione nella quasi generalità dei casi per quanto riguarda le disposizioni relative alle trattative delle quote sindacali dei salari... (*Interruzione del senatore Valenzi*). È inutile che lei mi ripeta che tutto questo è dovuto al merito e allo sforzo delle organizzazioni sindacali! Voi mi avreste criticato se non avessi fatto la circolare; dopo aver fatto la circolare mi venite a dire che essa era perfettamente inutile: ditemi se questa non è critica preconcepita!

Comunque, se al senatore Bertoli consta con precisione di tempi e di luoghi qualche

caso di persona, a qualsiasi livello appartenga, che abbia dichiarato a lui o ad altri, naturalmente sul proprio onore, di non conoscere questa circolare e di rifiutarsi quindi di applicarla, prego il senatore Bertoli di darmene comunicazione...

BERTOLI. Non solo a me, ma alla maggior parte dei membri della 5ª Commissione.

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Mi faccia la cortesia di inviarmi questi elementi, e le assicuro che provvederò in merito.

Per quanto riguarda ancora queste imprese, sta di fatto che esse vanno adeguando la loro organizzazione all'applicazione integrale della circolare, tanto è vero che le organizzazioni sindacali si apprestano ad inserire, d'intesa con le imprese, i principi in essa contenuti nei contratti collettivi di lavoro di prossima stipulazione.

Questo mi pare che per oggi dovrebbe essere sufficiente. Però, dato il modo come è formulato, non mi sento di accettare l'ordine del giorno del senatore Valenzi.

PRESIDENTE. Senatore Valenzi, mantiene l'ordine del giorno?

VALENZI. Che la circolare fosse ispirata da nobili sentimenti, nessuno lo ha messo in dubbio. Che per un punto particolare, quello delle trattenute, sia stata applicata quasi dappertutto, non lo disconosciamo e l'ho detto. Abbiamo soltanto indicato dei metodi adoperati da alcuni dirigenti che sono la prova come, anche per le trattenute, si tenti di ostacolare nei fatti l'applicazione delle decisioni contenute nella circolare. Per gli altri punti lei, onorevole Bo, dice che sono in via di applicazione, ed io affermo che fino ad oggi non sono ancora stati applicati. Ma se lei ci dà l'assicurazione formale che è su questa via e che intende perseverare nella linea della circolare per ottenerne il rispetto, io sono disposto a ritirare l'ordine del giorno.

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Sarà fatto tutto il possibile.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Mammucari e Donini.

VALMARRANA, relatore. La Commissione è contraria.

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Io accetterei questo ordine del giorno come raccomandazione. Però, devo precisare che la conduzione a mezzadria nell'azienda Maccaresese investe meno di un quinto della superficie coltivabile dell'azienda, nella quale d'altronde è in corso di attuazione un vasto programma di riforma e di riordinamento. Quanto però alla richiesta del passaggio in proprietà ai lavoratori della terra, devo far rilevare che sono state più volte esaminate proposte analoghe anche con interessamento del Ministero dell'agricoltura, senza poter giungere a conclusioni per la determinazione del prezzo e per la mancanza comunque di ogni valida garanzia di trattamento.

In vista di questa circostanza, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione avvertendo però che, favorevole allo spirito dell'ordine del giorno e disposto ad incoraggiare per quanto sta in me il passaggio graduale della proprietà ai lavoratori, sorveglierò attentamente perchè se operazioni di questo genere, come ho auspicato, vengono fatte, esse vengano fatte al di fuori di ogni intento speculativo. Credo di parlare abbastanza chiaro e facendo comprendere a che cosa mi riferisco. Se si tratta di tutelare gli interessi dei lavoratori, il Governo deve essere pronto ad agire ed intervenire, ma se si tratta di aiutare sottobanco operazioni di speculazione, il Governo non solo non deve intervenire, ma deve reagire.

PRESIDENTE. Senatore Mammucari, mantiene l'ordine del giorno?

MAMMUCARI. Non insisto, signor Presidente. Ringrazio il Ministro per l'accettazione dell'ordine del giorno come raccomandazione. Vorrei rassicurarlo circa l'ultima parte del suo intervento in merito ai dubbi circa eventuali operazioni di speculazione. Mi rendo conto dei giuochi che si possono realizzare in questa materia. Non

vorrei essere petulante in questo caso ma, per una maggiore possibilità di realizzazione del mio ordine del giorno e per dar modo di considerare con attenzione la questione, vorrei suggerire una soluzione che potrebbe risolvere in parte il problema: realizzare cioè una cooperativa vera e propria delle varie categorie dei lavoratori della terra di Maccarese per ereditare l'azienda e studiare, per quella parte che è la più attrezzata industrialmente, le possibilità di costituire un'azienda sperimentale che possa servire di base per le attività di altre aziende agrarie. In base agli orientamenti attuali si potrebbe, cioè, pervenire alla realizzazione, da un lato, di un vigneto sperimentale, cui si potrebbe aggiungere la cantina sperimentale, e, dall'altro, di un allevamento razionale di bestiame. Si potrebbe così arrivare più facilmente ad una conclusione che riesca contemporaneamente a soddisfare le esigenze poste dai contadini e ad organizzare un'attività sperimentale agraria.

B O, *Ministro delle partecipazioni statali*. Mi riservo di esaminare la questione.

P R E S I D E N T E. Segue l'ordine del giorno del senatore Alberti.

V A L M A R A N A, *relatore*. La Commissione lo accetta come raccomandazione.

B O, *Ministro delle partecipazioni statali*. Il senatore Alberti sa come io comprenda e condivida in buona parte lo spirito del suo ordine del giorno. Aggiungo solo che la legge del 16 agosto di quest'anno, che porta il n. 1358, e contiene norme modificative e integrative della legge 21 giugno 1960, numero 649, amplia notevolmente le possibilità di intervento diretto dell'ente autonomo di gestione per le aziende termali ai fini dell'utilizzazione del contributo annuo previsto dalla legge del 1960.

Ciò premesso, l'Ente ha elaborato le linee di un programma quadriennale di investimenti che, utilizzando anche le previdenze previste dalla legislazione per il turismo nel Mezzogiorno, consentirà da un lato l'am-

modernamento e il potenziamento delle aziende che all'Ente fanno attualmente capo, e dall'altro l'attuazione di una politica di termalismo sociale più accentuata, che costituisce una sentita esigenza del Paese.

Qualora per l'esecuzione del programma si rendessero necessari ulteriori interventi di carattere finanziario, il Ministro non mancherà di proporre nelle sedi competenti la adozione del relativo provvedimento.

Fatte queste premesse, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

A L B E R T I. La ringrazio, sottolineando il carattere di particolare raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio del Ministero delle partecipazioni statali, con l'intesa che la semplice lettura equivarrà ad approvazione qualora nessuno chieda di parlare e non siano presentati emendamenti.

(*Senza discussione, sono approvati i capitoli dello stato di previsione con i relativi riassunti per titoli e per categorie*).

Passiamo infine all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*:

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

B A R B A R O. Non avendo avuto la possibilità di intervenire nella discussione generale che è stata sollecitamente e inopinatamente anticipata, col permesso dell'onorevole Presidente e dell'onorevole Ministro

e dell'Assemblea desidererei leggere l'ordine del giorno, che avrei voluto presentare, affinché rimanga agli atti e sia di stimolo al Ministro e al Governo per la realizzazione di quanto in esso si chiede, che è molto importante:

« Il Senato, considerato che, a malgrado di ogni ben noto e riconosciuto stato attuale di particolare disagio economico, la Calabria finora è stata stranamente e inesplicabilmente esclusa, sia dai rilevanti e ripetuti finanziamenti dell'I.R.I. — e dal relativo piano quadriennale — i quali in vari momenti hanno superato i mille miliardi, sia dall'istituzione delle aree di sviluppo industriale, impegna il Governo a volere, con tutta la necessaria e doverosa prontezza che il caso, invero unico, richiede, anzitutto fare comprendere tale benemerita, quanto poco compresa zona nei finanziamenti adeguati e perequatori dell'I.R.I., inoltre a voler estendere, come era stato promesso più volte, le aree di sviluppo industriale all'importantissima fascia costiera di Reggio, e alle località delle altre due provincie della Calabria, che, al pari di quella di Reggio, meritano e attendono questo salutare provvedimento di rinascita economica, e infine a fare accelerare al massimo i lavori per l'impianto I.R.I.-F.I.A.T. di Reggio, a cui guarda con legittima, quanto grande, ansia tutta quella benemerita, forte e nobile popolazione, e da cui dipende, in notevole parte, il miglioramento concreto ed equilibrato della sua difficile e oggi tormentata economia ».

Mi pare che più chiaro di così non potrebbe essere. Ed allora il Governo mantenga gli impegni: *pacta sunt servanda!*

B O, *Ministro delle partecipazioni statali*. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per lo svolgimento di una interrogazione e di una interpellanza

P I A S E N T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I A S E N T I. Ho presentato una interpellanza (603) sugli attentati dinamitardi a Trento e a Bolzano. La pregherei, onorevole Presidente, di voler interporre i suoi buoni uffici affinché il Governo risponda al più presto data l'urgenza e l'importanza dell'argomento.

B O, *Ministro delle partecipazioni statali*. Riferirò al Ministro competente la sua richiesta.

P I A S E N T I. Gliene sono grato.

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari